



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

INDICE

Capitolo I

Legislazione Vigente – Decreti

- 1.1 - Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 (Gazz. Uff. 16 febbraio, n. 47)
Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale. 3
- 1.2 - Decreto Ministeriale 31 marzo 1981 (Gazz. Uff. 2 luglio, n. 180)
*Integrazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 concernente
l'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.* 7
- 1.3 - Decreto Ministeriale 2 febbraio 1982 n. 144200 (Gazz. Uff.,
8 marzo, n. 65). *Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio
1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale* 8

Capitolo II

Ordinanze (Capitaneria e Tar)

- 2.1 - CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA RAVENNA -
ORDINANZA n. 77/92 9
- 2.2 - T.A.R. del Lazio sentenza n. 200602150 del 29/03/2006
*Decade il limite massimo di età di 35 anni dopo la sentenza
del T.A.R. del Lazio* 13

Capitolo III

Elenco delle proposte di legge presentate in Parlamento per una legge sugli OTS durante le legislature precedenti

- 3.1 - XIII LEGISLATURA – anno 1997- Disegno di legge 2339 (Battaglia) –
*“Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali
e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
nelle attività lavorative subacquee ed iperbariche”* 18

3.2 - XIV LEGISLATURA – anno 2001 - Disegno di legge 1219 (Arrighi) – “ <i>Ordinamento delle professioni e delle imprese subacquee ed iperbariche</i> ”	29
3.3 - XIV LEGISLATURA – anno 2001 - Disegno di legge 1698 (Martini) “ <i>Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e norme per la prevenzione degli infortuni</i> ”	35
3.4 - XIV LEGISLATURA – anno 2003 – <i>Testo unificato</i> adottato il Febbraio 2005 dalla Commissione XI della Camera, relativo alla <i>Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche</i> . (1219 Arrighi e 1698 Martini)	41
3.5 -XV LEGISLATURA – anno 2005 - Disegno di legge 1394 (Bellotti) “ <i>Disciplina delle attività subacquee e iperbariche</i> ”	48
3.6 - XV LEGISLATURA – anno 2007 - Disegno di legge 2638 (Fabbri) “ <i>Disciplina delle attività subacquee e iperbariche</i> ”	59

Capitolo IV

Elenco delle proposte di legge presentate in Parlamento per una legge sugli OTS durante l’ attuale legislatura

4.1 - XVI LEGISLATURA – anno 2008 - Disegno di legge 344 BELLOTTI - “ <i>Disciplina delle attività subacquee e iperbariche</i> ”	66
4.2 - XVI LEGISLATURA – anno 2009 - Disegno di legge 2369 LO PRESTI - HOLZMANN “ <i>Disposizioni concernenti le attività professionali subacquee e iperbariche</i> ”	79
4.3 - XVI LEGISLATURA – anno 2009 - Disegno di legge 2509 CARLUCCI - “ <i>Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dei centri di immersione e di addestramento subacqueo</i> ”	90



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sannuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

4.4 - LO STATO DELL'ULTIMA PROPOSTA LEGISLATIVA NEL PARLAMENTO ITALIANO	97
4.4.1 - Testo Unificato elaborato dal Comitato Ristretto - riunione del 16 Settembre 2009 - conclusione dei lavori per l'esame della proposta " Disciplina delle attività subacquee e iperbariche " (C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti, C. 2509 Carlucci) (<u>testo con inclusi gli Emendamenti approvati</u>)	99
4.4.2 Osservazioni e Condizioni poste dalle Commissioni Parlamentari	113



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Capitolo I **Legislazione Vigente – Decreti**

§1.1

Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 (Gazz. Uff., 16 febbraio, n. 47).
Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.

Il Ministro della marina mercantile:

Visti gli articoli 114 e 116, secondo comma, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 204 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Ritenuto che l'attività dei sommozzatori differisce da quella svolta dai palombari sia per la tecnica sia per i mezzi impiegati durante la prestazione e ravvisata quindi, in relazione alle esigenze del traffico, la necessità di riconoscere la categoria e disciplinarne l'impiego;

Sentito il Ministero della sanità;

Sentito il Ministero della pubblica istruzione;

Sentito l'ufficio del Ministro per le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.

E' istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.

Art. 2.

Attività dei sommozzatori.

I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.

Art. 3.

Registro dei sommozzatori.

Il registro dei sommozzatori in servizio locale è tenuto dal comandante del porto. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:

- 1) età non inferiore a 18 e non superiore a 35 anni;
- 2) cittadinanza italiana;
- 3) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardiovascolatore e otorinolaringoiatrico nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o - in sua assenza - da un medico designato dal capo del compartimento, che si avvarrà a tal fine della scheda sanitaria allegata al presente decreto: saranno comunque esclusi gli obesi ed i soggetti dediti all'alcool;
- 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- 5) buona condotta morale e civile;
- 6) aver conseguito il diploma o attestato di qualificazione professionale, con allegato brevetto, di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei presso un istituto statale o presso scuole o centri di formazione e qualificazione professionali, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore.

La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3) è condizione per l'esercizio della professione ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto.

Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al comma secondo, n. 3) ed al comma terzo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta da tre medici esperti in medicina iperbarica e designati:

- 1) uno, che funge da presidente, dal capo del compartimento;
- 2) uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per territorio;
- 3) uno dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Art. 4.

Libretto di ricognizione.

Il comandante del porto, all'atto dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo precedente, rilascia al sommozzatore in servizio locale un libretto di ricognizione analogo al modello già approvato per i lavoratori portuali.

Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni contenute nell'art. 155 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, citato in premesse.

Art. 5.

Cancellazione dal registro.

Alla cancellazione dal registro si procede:

- 1) per morte;
- 2) per permanente inabilità al servizio;
- 3) per avere il sommozzatore raggiunto l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
- 4) a domanda;
- 5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2), 3) e 5) dell'art. 3 del presente decreto.

L'inabilità di cui al n. 2) del precedente comma È accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'art. 156 del predetto regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Art. 7.

Norma transitoria.

Entro sei mesi dalla data del presente decreto potranno essere iscritti nel registro previsto dall'art. 3 coloro che alla data del presente decreto abbiano superato i limiti di età previsti dallo stesso art. 3, n. 1), ma non abbiano oltrepassato i 40 anni di età, purché documentino di esercitare già da almeno cinque anni e in modo continuativo l'attività sommozzatoria professionale ovvero siano in possesso di idoneo titolo rilasciato da istituto statale o da scuole e centri di formazione e qualificazione professionale, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

§1.2

Decreto Ministeriale 31 marzo 1981 (Gazz. Uff., 2 luglio, n. 180) - Integrazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 concernente l'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.

Il Ministro della marina mercantile:

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1979 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979) con il quale è stata istituita, ai sensi del secondo comma dell'art. 116 del codice della navigazione (approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), la categoria dei <<sommozzatori in servizio locale>>;

Ritenuta la necessità di adeguare la normativa prevista dal citato decreto all'art. 48, paragrafo 2 del trattato CEE ed all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CEE/1612/68;

Decreta:

Art. 1.

Il n. 2) del secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale citato in premesse È sostituito dal seguente:

<<2) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Paese membro della Comunità economica europea.

Il n. 6) del suddetto comma È integrato come segue:

<<Per i cittadini di altri Paesi membri della Comunità economica europea È considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento dell'attività sommozzatoria professionale nell'ambito dei porti.

Art. 2.

Entro sei mesi dalla data del presente decreto potranno essere iscritti nel registro previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, i cittadini di altri Paesi della Comunità economica europea che abbiano compiuto i 35 anni di età tra il 13 gennaio 1979 e la data del presente decreto, purché in possesso del titolo di cui al secondo comma dell'art. 3 del menzionato decreto ministeriale 13 gennaio 1979, così come integrato all'articolo precedente.

Entro lo stesso termine potranno essere iscritti i cittadini di altri Paesi della Comunità economica europea che, alla data del 13 gennaio 1979, avevano superato i 35 anni di età ma non i 40, purché documentino che, a detta data, esercitavano da almeno 5 anni ed in modo continuativo l'attività sommozzatoria professionale ovvero erano in possesso del titolo contemplato dalla parte finale del comma precedente.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

§ 1.3

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1982 n. 144200 (Gazz. Uff., 8 marzo, n. 65). Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale.

Il Ministro della marina mercantile:

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1979 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979), con il quale è stata istituita, ai sensi del secondo comma dell'art. 116 del codice della navigazione (approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), la categoria dei "sommozzatori in servizio locale";

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981), con il quale la normativa di cui al decreto sopra menzionato è stata adeguata all'art. 48, paragrafo 2, del trattato C.E.E. ed all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) del 16 dicembre 1968;

Ravvisata l'opportunità di adottare, per gli attestati di qualificazione professionale, una dizione che meglio ricomprenda le ipotesi contemplate dalla legislazione relativa alla formazione professionale;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 6) dell'art. 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, citato in esordio, è così modificato:

"Essere in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri della Comunità economica europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento della attività sommozzatoria professionale nell'ambito dei porti".

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Capitolo II **Ordinanze (Capitaneria e Tar)**

§ 2.1

CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA – RAVENNA - ORDINANZA N. 77/92

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Ravenna:

VISTO: il dispaccio n. 5202554 datato 01.10.1991 con cui il Ministero Marina Mercantile ha comunicato alle OO.SS. di attribuire alle Autorità Marittime Periferiche il compito di stabilire le norme per lo svolgimento dell'attività subacquea fuori dagli ambiti portuali;

VISTO: il DPR n. 31 in data 20.03.1956 riguardante le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;

VISTA: la propria Ordinanza n. 36/88 in data 13.05.1988

VISTI: il D.M. in data 13.01.1979, e sue successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la categoria dei Sommozzatori in servizio locale e la Circolare n. 5201853 in data 05.03.1979 del Ministero della Marina Mercantile relativa al suddetto argomento;

VISTO: l'art. 53 del DPR 24.05.1979 n. 886 che detta norme per l'impiego degli operatori subacquei nell'ambito dell'attività di ricerca e sfruttamento idrocarburi nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale;

CONSIDERATO: che, ai sensi della legge 833 in data 23.12.1978, le competenze in materia di igiene del lavoro ed antinfortunistica sono demandate al servizio sanitario nazionale;

RITENUTO: opportuno, comunque, alla luce del dispaccio in premessa citato, disciplinare, ai fini marittimi, l'attività degli operatori subacquei che operano nell'ambito delle acque nazionali ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Ravenna;

SENTITO: il parere dei locali Uffici di Sanità Marittima, per quanto attiene alle particolari indicazioni concernenti le norme igienico-sanitarie, e del Registro Italiano



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Navale espressi rispettivamente con foglio n. 1100 del 13.10.1992 e foglio n. 00216 del 06.10.1992;

SENTITE: le Organizzazioni Sindacali di categoria che si sono espresse con nota del 21/09/92;

VISTO: l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

ORDINA

Art. 1

Coloro i quali intendono esercitare l'attività di Palombaro e di Sommozzatore per lo svolgimento dei lavori subacquei nelle acque territoriali ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Ravenna, con esclusione degli ambiti portuali e loro relative adiacenze, debbono essere in possesso dei sottoelencati requisiti richiesti anche per l'iscrizione dei sommozzatori nei registri di cui all'art. 118 C. N. con alcune eccezioni:

non avere raggiunto l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;

avere cittadinanza italiana o di un paese facente parte della CEE;

avere l'idoneità al servizio certificata dal medico di proto con le stesse modalità indicate al punto 3) art. 3 D.M. 13.1.79 e confermata dallo stesso Ufficiale Sanitario per periodicità annuale;

avere buona condotta morale e civile attestata dal Comune di residenza;

essere in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore o palombaro) rilasciati da Istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 945, e dalle relative leggi regionali di attuazione ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o dei Corpi di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri della Comunità economica europea è considerato abilitante all'attività i questione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento dell'attività subacquea professionale.

I predetti diplomi o attestati non sono richiesti per coloro che possono dimostrare di esercitare già, o di avere esercitato, la predetta attività per più di cinque anni alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Art. 2

I suddetti operatori subacquei nello svolgimento delle loro attività devono rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nonché specifiche per il loro settore ed, in particolare, rispettare l'obbligo di utilizzare esclusivamente attrezzi ed apparecchi che abbiano i requisiti prescritti dall'art. 3 punto 6) delle presenti norme.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Art. 3

Chiunque intenda effettuare lavori subacquei, utilizzando palombari o sommozzatori nelle acque marittime di cui all'art. 1 ha l'obbligo di rispettare tutte le norme vigenti in materia, nonché quelle concernenti la sicurezza del lavoro ed osservare le seguenti prescrizioni:

Essere Impresa legalmente costituita per la specifica attività o se straniera internazionalmente riconosciuta addetta a tali lavori.

Utilizzare esclusivamente personale palombaro o sommozzatore che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni subacquee, un'unità di appoggio equipaggiata per la navigazione ed i lavori subacquei la cui abilitazione allo scopo si evinca dai propri certificati.

Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore ai 12 (dodici) metri sia presente sull'unità di appoggio o, comunque, sul posto (piattaforma, cantiere, ecc..) una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata con la presenza di personale qualificato al suo uso per effettuare trattamenti terapeutici sotto indicazione medica.

La camera iperbarica deve avere dimensioni tali da contenere almeno un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non può essere utilizzata per altri usi; inoltre, deve essere dotata di un presidio medico-chirurgico necessario a portare le prime cure.

Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore ai 50 (cinquanta) metri sia fatto uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e camera di decompressione.

L'unità di appoggio deve essere dotata, oltre che del quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza.

In occasione di qualunque tipo di immersione subacquea deve essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale o aereo idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio.

Qualora non vi sia sul posto una camera iperbarica equipaggiata, il mezzo di cui sopra deve essere in grado di raggiungere, entro il tempo massimo di un'ora, un centro medico dotato di detta camera.

Far sì che il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un responsabile, di comprovata esperienza, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Il suddetto deve poter disporre sempre di un secondo operatore subacqueo che deve tenersi sempre equipaggiato in modo da essere pronto ad intervenire in caso di emergenza.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Coprire il personale subacqueo con idonea polizza assicurativa estesa anche ad eventuali danni a terzi.

Utilizzare soltanto mezzi navali, attrezzature ed apparecchi per le immersioni conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia e sottoporli alle visite ed ai collaudi dell'Ente Tecnico (R. I. Na.) per il rilascio delle pertinenti certificazioni.

Qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature singole o collettive queste devono essere state preventivamente provate e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato.

Assicurare che gli operatori in immersione siano sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità; ciò con l'uso di idonei caschi che consentano contemporaneamente la respirazione e il collegamento.

Tenere innalzati sull'unità di appoggio i segnali prescritti dal "Regolamento Internazionale per evitare gli abbordi in mare" in caso di immersioni subacquee.

Informare, con congruo anticipo, l'Autorità Marittima di ogni lavoro subacqueo da intraprendere chiedendo, se ritenuto necessario, l'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di un'area di rispetto attorno al luogo dei lavori. Nella nota informativa devono essere specificate le generalità e la reperibilità del medico esperto in problematica subacquea referente dell'Impresa titolare dei lavori.

Art. 4

Le navi, le imbarcazioni ed i natanti che si trovassero a transitare nei pressi dei segnalamenti di cui al punto 8) del precedente art. 3 non devono avvicinarsi agli stessi a meno di 100 (cento) metri di distanza.

Art. 5

I contravventori della presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge, sempre che il fatto non rientri nelle fattispecie previste dall'Art. 53 del D.P.R. 24.05.1979 n. 886, relativo all'attività di sfruttamento degli idrocarburi in off-shore, le cui norme sanzionatorie sono stabilite dall'Art. 90 di detto decreto.

Art. 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entrerà in vigore dal 01 Dicembre 1002.

Ravenna, lì 23 ottobre 1992

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo DE PAOLIS



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

§ 2.2

T.A.R. del Lazio - Sentenza n. 200602150 del 29/03/2006

Decade il limite massimo di età di 35 anni dopo la sentenza del T.A.R. del Lazio

Reg.Ric. n.ro 8624 del 23/02/2006

REPUBBLICA ITALIANA

N. Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno 2006

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N. 8624 Reg.Ric.

PER IL LAZIO - SEZIONE III TER

Anno 2004

composto dai signori

Francesco Corsaro PRESIDENTE

Angelica Dell'Utri COMPONENTE, relatore

Stefania Santoleri COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 8624/04 Reg. Gen., proposto da TULUMELLO Pasquale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Paoletti, Girolamo Rubino e Lucia Altieri, elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via Bazzoni n. 3;

CONTRO

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna, in persona del Ministro in carica, e la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

della nota 13 aprile 2004 n. 13/8063, con cui è stata respinta l'istanza del ricorrente di iscrizione al registro dei sommozzatori in servizio locale;
dell'art. 3 del d.m. 13 gennaio 1979, introduttivo del limite di età di 35 anni tra i requisiti di iscrizione al registro dei sommozzatori.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2006, relatore il consigliere Angelica Dell'Utri, uditi per le parti l'Avv. F. Paoletti e l'Avv. dello Stato Tidore;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso davanti al TAR Sicilia, sede di Palermo, notificato il 18 giugno 2004 il signor Pasquale Tulumello, idoneo al corso di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di operatore tecnico su bassi fondali e richiedente alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle l'iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale, ha impugnato la nota 13 aprile 2004 n. 13/8063, pervenutagli il 17 seguente, con cui la detta Capitaneria di Porto ha respinto la sua istanza per superamento del limite di età di 35 anni previsto dall'art. 3 del D.M. 13 gennaio 1979, nonché lo stesso art. 3, all'uopo deducendo:

1.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 6, della legge n. 127 del 1997, eccesso di potere per difetto di presupposto, arbitrio, disparità di trattamento.

La norma citata è illegittima alla luce dell'impianto normativo interno e comunitario, il quale ha abolito i limiti di età per l'accesso all'impiego pubblico. Segnatamente, dall'art. 3 della l. n. 127 del 1997 emerge la volontà del legislatore di consentire la più ampia e generalizzata partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni, sostituendo al principio dei limiti di età quello della libertà di accesso indipendentemente dall'età in linea con l'evoluzione sociale del Paese, con l'effetto dell'abrogazione delle precedenti norme regolamentari contrastanti. Pertanto il disposto del cit. art. 3, concernente l'accesso ad un'attività lavorativa, deve ritenersi tacitamente abrogato; ciò a maggior ragione, poiché la fattispecie non attiene strettamente all'accesso al pubblico impiego, quindi non vi sono esigenze di servizio da parte di una pubblica amministrazione. Il detto limite è illogico ed irragionevole anche perché, ove il medesimo rispondesse all'esigenza di garantire l'idoneità fisica del soggetto, peraltro assicurata dalla sua sottoposizione a specifici accertamenti con cadenza almeno annuale, non si comprende la ragione per cui non è previsto un corrispondente limite per la permanenza dell'iscrizione, invece fissato col raggiungimento dell'età pensionabile.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

2.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., violazione del principio dell'affidamento, eccesso di potere per disparità di trattamento.

E' stato violato l'affidamento del ricorrente, in possesso di tutti i prescritti requisiti, compreso il superamento dell'apposito corso, di conseguire l'iscrizione anche al fine di reperire un'occupazione.

L'Amministrazione ha disposto l'iscrizione di altro soggetto in posizione analoga, perciò ha operato nei riguardi del ricorrente in modo discriminatorio ed in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Né può sostenersi che quel soggetto avesse titoli maggiori, sia perché il ridetto limite prescinde dai titoli abilitanti, sia perché il ricorrente è in possesso dei medesimi titoli (brevetto internazionale FIPS e attività subacquea di 2°).

A seguito di adesione all'istanza di regolamento di competenza avanzata da controparte resistente, con ordinanza 28 luglio 2004 n. 297 era disposta la trasmissione degli atti a questo TAR, davanti al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle si sono costituiti in data 8 settembre 2004 e con atto notificato il 21 ottobre 2004 e depositato il 3 novembre seguente il signor Tulumello ha riassunto il giudizio.

All'odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Forma oggetto del ricorso in esame il provvedimento in data 13 aprile 2004 della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, col quale è stata respinta la domanda del ricorrente, signor Pasquale Tulumello, di iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale all'esito positivo del corso n. 2003 61680 per il conseguimento della qualifica di operatore tecnico subacqueo su bassi fondali, basato sull'avvenuto superamento da parte dell'istante del limite di età di 35 anni fissato all'uopo dall'art. 3, n. 1, del d.m. 13 gennaio 1979. Norma, questa, anch'essa impugnata.

Col primo motivo il ricorrente deduce, sotto un primo profilo, la violazione dell'art. 3, co. 6, della legge n. 127 del 1997, il quale, in linea con l'evoluzione sociale del Paese e con la normativa comunitaria, ha abolito i limiti di età per l'accesso all'impiego pubblico abrogando ogni preesistente disposizione di legge o regolamentare difforme, alla stregua del quale il cit. art. 3 del d.m. del 1979 dovrebbe ritenersi perciò tacitamente abrogato.

La censura è infondata.

La norma tesa a liberalizzare in via di principio l'accesso al pubblico impiego indipendentemente dall'età, recata dall'invocato art. 3, co. 6, della legge 15 maggio



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

1997 n. 127, pur essendo di ampia portata poiché destinata a trovare applicazione in ogni procedura di tipo concorsuale indetta dalle amministrazioni pubbliche per la costituzione con esse di rapporti di lavoro subordinato, concerne infatti esclusivamente le forme di costituzione di tali rapporti e non estende, quindi, detta portata a fattispecie inquadrabili nell'ambito di materie diverse ed eterogenee, quali le procedure per l'instaurazione di rapporti di lavoro convenzionale autonomo con il servizio sanitario, i concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, l'assegnazione di borse di studio nelle università, i concorsi per notaio (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10 settembre 2002 n. 3367, Consiglio di Stato, Sez. III, 8 aprile 2003 n. 3751, TAR Lazio, Sez. III, 11 ottobre 2004 n. 10674, TAR Emilia Romagna, Sez. II, 3 giugno 2005 n. 807).

Pertanto, neppure è applicabile all'iscrizione nel registro di cui trattasi, tanto più che in tal caso è assente ogni forma di concorsualità.

Sotto altro profilo, con lo stesso primo motivo il ricorrente contesta la norma sulla quale si fonda il diniego, sostenendone l'irragionevolezza, l'illogicità ed il contrasto con altre norme dello stesso decreto ministeriale.

Questa volta la doglianza coglie nel segno.

Effettivamente, non è dato comprendere la ratio della limitazione imposta dal punto 1) dell'art. 3, co. 2, del predetto d.m., secondo cui per ottenere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto (co. 1), occorre una età "non superiore a 35 anni", laddove per un verso il successivo punto 3 richiede una "sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardiovascolare e otorinolaringoiatrico, nonché da alterazione del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o – in sua assenza – da un medico designato dal capo del compartimento ..."; e, per altro verso, l'esigenza di assicurare il possesso dei detti, specifici requisiti fisici è garantita dalla disposizione di cui al comma 3, secondo cui "la persistenza" dei medesimi "è condizione per l'esercizio della professione ed è soggetta al controllo almeno annuale da parte del medico di porto". In altri termini, se anche il requisito di iscrizione fosse ispirato a ragioni connesse con l'idoneità fisica e psichica all'espletamento dell'attività di subacqueo professionale, presumibile in un soggetto in età relativamente giovane, lo stesso limite non per questo si spiega, tenuto conto che siffatta idoneità dev'essere comunque accertata mediante controllo specifico all'atto dell'iscrizione, nonché periodicamente confermata mediante analogo controllo specifico, il quale, ove negativo, determina la cancellazione dal registro a norma dell'art. 5, co. 1, n. 5.

Ciò a maggior ragione ove si consideri che, di contro, non vi è limite di età alla permanenza dell'iscrizione, se non quello del "raggiungimento dell'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia" (vedasi il n. 3 del cit. art. 5, co. 1).



CENTRO STUDI C.E. DI F.O.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Che, poi, in astratto il compimento del trentacinquesimo anno non precluda di per sé l'iscrizione è ulteriormente comprovato dalla norma transitoria dettata dall'art. 6, il quale, sia pure a determinate condizioni, la consente per i soggetti che non abbiano superato i 40 anni alla data di entrata in vigore del decreto.

Per le considerazioni sin qui esposte, la disposizione in parola deve ritenersi illegittima e va, di conseguenza, annullata unitamente all'atto che, nella specie, ne ha fatto applicazione.

Ne deriva che il ricorso dev'essere accolto, restando assorbito il non trattato secondo mezzo di gravame.

La peculiarità della questione sottoposta all'esame del Collegio consiglia la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, accoglie il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 febbraio 2006.

Francesco Corsaro PRESIDENTE
Angelica Dell'Utri ESTENSORE

Capitolo III

ELENCO DELLE PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE IN PARLAMENTO PER UNA LEGGE SUGLI OTS

durante le legislazioni precedenti

§ 3.1

XIII LEGISLATURA – anno 1997- Disegno di legge 2339 (Battaglia)
“Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle attività lavorative subacquee ed iperbariche”

Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge)

1. Tutte le attività subacquee e iperbariche connesse, svolte per qualsiasi fine e titolo nell'ambito delle acque marittime territoriali e di quelle interne sono disciplinate dalla presente legge che viene applicata in tutti i settori di attività sia pubblici che privati. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse all'espletamento del servizio.

Art. 2.

(Categorie professionali)

1. Sono istituite le seguenti categorie:

- a) operatori tecnici subacquei (OTS);
- b) operatori tecnici iperbarici (OTI);
- c) palombari.

Art. 3.

(Definizione delle categorie)

1. Sono OTS coloro che, qualunque ne sia il fine, svolgono attività subacquee lavorative di qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione operativa, in basso, alto fondale e in saturazione di gas respiratori, sia per operatività d'intervento che di routine, con l'ausilio di apparecchi, sistemi, impianti in ambienti confinati iperbarici e mezzi comunque atti alla respirazione, a pressione maggiore di quella atmosferica, con l'impiego di aria, ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respirato



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

ri. Essi sono suddivisi in OTS di terza, seconda e prima categoria come precisato nelle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19.

2. Sono OTI coloro che, qualunque ne sia il fine svolgono, a terra o su piattaforma o a bordo di natanti appoggio o di supporto per lavori subacquei, attività iperbariche professionali di assistenza tecnica o parasanitaria di qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione operativa all'esterno di camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, per attività svolte in bassa, alta e altissima batimetria, impieganti aria od ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione maggiore di quella atmosferica ovvero all'interno dei medesimi. Essi sono suddivisi in OTI di terza, seconda e prima categoria come precisato nelle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19.

3. Sono palombari coloro che, qualsiasi ne sia il fine, svolgono attività subacquee professionali di qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione operativa, in basso, alto e altissimo fondale, con l'ausilio di scafandri di qualunque tipo, genere, forma e di mezzi, apparecchi e sistemi alimentati esclusivamente dalla superficie ed idonei alla respirazione, a pressione maggiore di quella atmosferica, di aria o ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori. Essi sono suddivisi in palombari di terza, seconda, prima categoria come precisato nelle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19.

Art. 4.

(Limiti di età)

1. Le attività subacquee ed iperbariche, a carattere professionale, svolte all'interno di camere, impianti, ambienti e mezzi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, possono essere svolte dal diciottesimo anno di età, sino al compimento del quarantacinquesimo, con l'osservanza degli accertamenti medico-sanitari di cui all'articolo 10.

2. Le attività subacquee ed iperbariche, però, possono essere svolte sino al compimento del cinquantesimo anno di età con l'effettuazione degli accertamenti medico-sanitari previsti dall'articolo 10, comma 1, annualmente e semestralmente con gli accertamenti medico-sanitari previsti allo stesso articolo 10, comma 2, lettere b) e c).

Art. 5.

(Matricole e registri)

1. L'esercizio delle attività professionali degli OTS, degli OTI e dei palombari é subordinato all'iscrizione nella categoria della gente di mare (articolo 115, seconda categoria del codice della navigazione) e quindi, nelle matricole di cui all'articolo 118 del codice della navigazione, comma primo, tenute dagli uffici di compartimento marittimo di cui all'articolo 219 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

2. L'esercizio delle attività svolte dagli OTS, dagli OTI e dai palombari nell'ambito dei porti, considerate le particolari caratteristiche ambientali e tipologiche dei lavori che vengono effettuati, é subordinata all'iscrizione nei registri di cui all'articolo 118 del codice navale, comma secondo, tenuto dagli uffici di compartimento marittimo e



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

con l'osservanza di quanto previsto dai decreti ministeriali della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979 e 2 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 dell'8 marzo 1982 ed eventuali modifiche di necessario, costante aggiornamento alle specifiche esigenze, purché non in contrasto con quanto disposto dalla presente legge.

Art. 6.

(Iscrizione nelle matricole o nei registri)

1. Per ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri, gli OTS, gli OTI ed i palombari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore a quarantacinque;
- b) cittadinanza italiana o di altri Stati facenti parte della Unione europea o anche di altri Stati che assicurino parità di trattamento;
- c) idoneità psicofisica accertata mediante visite mediche specialistiche effettuate in conformità alla apposita scheda sanitaria l'allegata alle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19. Tali visite mediche devono essere effettuate solo presso centri di medicina iperbarica che assicurino un obiettivo giudizio selettivo autorizzati o dall'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente o da enti preposti alla prevenzione e all'assistenza infortunistica, in base alla rispondenza degli scopi della presente legge, alle strutture tecniche ed alla specifica esperienza medico sanitaria necessaria all'accertamento del possesso del requisito di idoneità di cui sopra, ai fini della professionalità degli OTS, degli OTI e dei palombari. I requisiti che tali centri di medicina iperbarica devono possedere, sono precisati nelle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19;
- d) avere conseguito l'attestato di qualificazione professionale di OTS o di OTI al termine di corsi effettuati, sia direttamente degli assessorati regionali preposti all'istruzione professionale ed aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, sia da scuole o centri di formazione professionale, del pari aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, autorizzati dalle regioni territorialmente competenti in base ed ai sensi di leggi statali o regionali in materia di istruzione professionale. Le strutture tecniche e didattiche di cui sopra devono rispondere ai requisiti indicati nelle norme di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 19. Ai fini dell'iscrizione è titolo valido, inoltre, l'aver prestato servizio con la qualifica di sommozzatore o di palombaro per almeno due anni nella Marina militare o nell'Arma dei carabinieri o nel Corpo della guardia di finanza, previa omologazione delle suddette qualifiche militari da parte degli organi preposti all'istruzione professionale di cui alla lettera d) , e secondo le modalità indicate nelle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19. Per i cittadini di Stati esteri di cui alla lettera b) , il titolo di qualificazione professionale di cui devono essere in possesso per l'iscrizione nelle matricole o nei registri è valido solo se rilasciato dalle pubbliche amministrazioni, preposte all'istruzione professionale, dello Stato di cui l'interessato è cittadino;
- e) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore ad un minimo di tre anni, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita,



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Al personale iscritto nelle matricole ai sensi del presente articolo, viene rilasciato il libretto di navigazione previsto dall'articolo 132, primo comma, del codice di navigazione ed ai sensi dell'articolo 220 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Al personale che opera nell'ambito dei porti viene rilasciato il libretto di ricognizione di cui al comma secondo, dell'articolo 132 del codice di navigazione. Per la tenuta del libretto di navigazione e di quello di ricognizione si applicano le disposizioni del codice di navigazione e relativo regolamento. Il personale iscritto nelle matricole non può essere iscritto, contemporaneamente, nei registri e viceversa.

Art. 7.

(Documenti per le iscrizioni)

1. Per l'iscrizione sia nelle matricole che nei registri gli OTS, gli OTI ed i palombari devono produrre agli uffici competenti indicati all'articolo 6:

- a) tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 in originale o in copia autenticata;
- b) il libretto operativo personale (LOP) di cui all'articolo 8.

2. Per gli OTS, gli OTI ed i palombari si applica il disposto dell'articolo 1283 del codice di navigazione.

Art. 8.

(Libretto operativo personale - LOP)

1. Nell'atto della presentazione della domanda di iscrizione nelle matricole o nei registri gli OTS, gli OTI ed i palombari devono presentare, per la vidimazione iniziale, il LOP. Tale LOP, deve accompagnare sempre chiunque eserciti le attività disciplinate dalla presente normativa e, unitamente al libretto di navigazione o di ricognizione, deve essere esibito, in qualunque momento, ai funzionari dell'ispettorato del lavoro o della sanità marittima o agli addetti a compiti di polizia terrestre e marittima. Il LOP deve essere accuratamente aggiornato in ogni sua parte a cura dell'operatore interessato e con l'osservanza di quanto indicato dalle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19.

2. Per la validità abilitante all'esercizio delle attività oggetto della presente legge e, propria di ciascun operatore, secondo il grado categoriale di cui alle norme previste all'articolo 19, il LOP deve essere presentato, a cura dell'interessato, all'ufficio di compartimento marittimo che lo ha rilasciato per la sua vidimazione annuale; ovvero in qualsiasi periodo dell'anno perché siano annotate le eventuali variazioni del grado categoriale o di qualsiasi altro tipo rispetto ai dati iniziali o precedenti avvenute nel corso dell'anno.

3. L'omessa presentazione del LOP comporta l'applicazione dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire 2.000.000, e il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica sino al momento della regolarizzazione della posizione dell'interessato.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

4. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge, nelle more della regolare vidimazione del LOP, comporta a carico dell'inadempiente l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 3.000.000, e l'arresto sino a tre mesi, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.
5. In caso di recidiva nell'anno immediatamente successivo, l'omessa presentazione del LOP comporta la cancellazione delle matricole o dai registri.

Art. 9.

(Presentazione del LOP in caso di infortunio, incidente, o malattia)

1. In caso di infortunio o incidente, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una interruzione dal lavoro per almeno quindici giorni, l'operatore deve presentare, e in caso di suo impedimento far presentare, entro tre giorni dall'evento, il LOP all'ufficio di compartimento marittimo sotto la cui giurisdizione viene svolto il lavoro:
 - a) per gli eventuali provvedimenti del caso qualora si tratti di infortunio o incidente;
 - b) per l'annotazione dell'inizio di interruzione del lavoro dipendente sia da infortunio o incidente che da malattia.
2. Il LOP sarà trattenuto dall'ufficio marittimo competente per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di questi del certificato medico attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa. Ciò dovrà risultare sullo stesso LOP vistato all'uopo dall'ufficio di compartimento marittimo di cui al comma 1.
3. Gli accertamenti medico-sanitari attestanti il ripristino dell'idoneità devono essere effettuati presso i centri di medicina iperbarica di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) .
4. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 1, comporta la cancellazione dalle matricole o dai registri e l'applicazione dell'ammenda da lire 2.000.000 a lire 3.000.000, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.
5. Avverso il provvedimento di cancellazione dalle matricole o dai registri e di applicazione dell'ammenda di cui al comma 4, adottato dal comandante del compartimento marittimo competente, l'interessato potrà proporre ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione secondo le modalità previste dalle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19.
6. In caso di impossibile compilazione del LOP da parte dell'operatore interessato dipendente da grave infortunio o incidente o morte dello stesso, si applica quanto previsto dalle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19.
7. Dopo la cancellazione dalle matricole o dai registri l'esercizio dell'attività professionale é interdetta ad ogni effetto.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Art. 10.

(Persistenza del requisito di psicoidoneità per l'esercizio delle attività subacquee e iperbariche professionali)

1. La persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) , é soggetta:

a) a controllo annuale, dalla data di prima iscrizione nelle matricole o nei registri, effettuato secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 1, lettera c) , in base alla scheda sanitaria allegata alle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19; ferma rimane ogni altra modalità prevista dal citato articolo 6, comma 1, lettera c) , e salvi i casi di incidenti o infortuni o malattie barotraumatiche o affezioni patologiche di cui alle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19 ed alla lettera b) del presente articolo;

b) ad accertamenti medico-sanitari effettuati, preliminarmente alla ripresa dell'attività lavorativa, così come previsto dall'articolo 9, comma 2, svolti secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c) , in tutti i casi di incidenti o infortuni o malattie barotraumatiche o affezioni patologiche; gli esiti degli accertamenti medico-sanitari di cui sopra devono essere riportati sul LOP, vistato dall'ufficio di compartimento marittimo competente, così come previsto dall'articolo 8.

2. Gli accertamenti medico-sanitari di cui al comma 1, sono effettuati dagli OTS, dagli OTI e dai palombari:

a) annualmente sino al compimento del quarantacinquesimo anno di età;

b) semestralmente dal quarantaseiesimo anno di età sino al compimento del cinquantesimo;

c) trimestralmente dal cinquantesimo anno di età fino al compimento dell'età di pensionamento.

3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la sospensione della validità abilitativa del LOP e quindi dell'attività relativa sino alla successiva regolarizzazione della posizione dell'interessato.

Art. 11.

(Ricorso avverso gli accertamenti medico-sanitari)

1. Contro le risultanze degli accertamenti medico-sanitari di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) ed all'articolo 10, comma 1, é ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito degli accertamenti stessi, ad una commissione permanente istituita presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e composta da medici di chiara fama ed esperienza in medicina subacquea e iperbarica di carattere lavorativo, designati:

a) uno, dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con funzioni di presidente di commissione;

b) uno, dal Ministro della sanità;

c) uno, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

d) uno, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

2. Le designazioni di cui alle lettere a), b) e d), del comma 1, non possono cadere sui sanitari che hanno emesso il giudizio impugnato. Nelle more del giudizio di appello l'attività del ricorrente é interdetta ad ogni effetto.

Art. 12.

(Esercizio abusivo delle attività subacquee e iperbariche professionali)

1. Chiunque svolga attività subacquee e iperbariche connesse senza l'osservanza delle norme previste dalla presente legge é punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da lire 4.000.000 a lire 10.000.000 e salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

2. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque si avvalga dell'opera degli OTS, OTI e dei palombari senza l'osservanza di quanto prescritto dalla presente legge e dalle norme di attuazione di igiene e sicurezza relative alle attività subacquee e iperbariche oggetto della presente legge di cui agli articoli 19 e 20.

Art. 13.

(Cancellazioni)

1. Oltre che nei casi previsti dagli articoli 8, comma 5, 9, comma 4, 10 e comma 3, si procede alla cancellazione dalle matricole o dai registri, ed al conseguente ritiro del libretto di navigazione e del LOP per gli OTS, OTI e palombari:

- a) a domanda dell'interessato;
- b) per morte;
- c) per permanente impossibilità a svolgere le attività oggetto della presente legge a seguito degli accertamenti medico-sanitari effettuati secondo il disposto degli articoli 6, comma 1, lettera c) , e articolo 10;
- d) per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) , ed e) ;
- e) per aver raggiunto, gli OTS, gli OTI ed i palombari, l'età massima pensionabile, oltre la quale, anche se l'interessato può essere giudicato psicofisicamente idoneo, non é più consentito l'esercizio delle attività professionali oggetto della presente legge.

Art. 14.

(Limiti batimetrici per operatività con uso di aria o ossigeno puro o miscele sintetiche di gas idonei alla respirazione)

1. É consentito, nel rispetto delle norme di attuazione di cui agli articoli 19 e 20, l'uso per la respirazione da parte degli OTS, OTI e palombari:

- a) di aria compressa, comunque erogata all'operatore, sino alla batimetria di metri cinquanta;
- b) di ossigeno puro, comunque erogato all'operatore, sino alla batimetria di metri dodici e salvo i casi di applicazione di ossigenoterapia iperbarica.

2. Le compressioni in ambienti confinati iperbarici possono essere effettuate solo con l'uso di mezzi, sistemi ed impianti che siano atti ad erogare miscele sintetiche appropriate di gas respiratori oltre il valore batimetrico di meno cinquanta e con



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

l'osservanza di quanto prescritto dalle norme di attuazione della presente legge e di igiene e sicurezza per l'esercizio delle attività di cui agli articoli 19 e 20.

3. Le immersioni effettuate attraverso l'impiego di mezzi tecnici che non prevedono l'iperbarizzazione ambientale (minisommergibili) e, quindi, l'operatività umana al di fuori dello stesso mezzo tecnico, saranno regolamentate dalle norme di attuazione della presente legge e di cui all'articolo 19.

Art. 15.

(Osservanza delle capacità operative previste dai gradi categoriali)

1. Gli OTS, OTI ed i palombari, non possono svolgere attività che non rientrano specificatamente nelle rispettive categorie di appartenenza di cui all'articolo 3, e secondo quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 19. L'inosservanza di quanto disposto comporta la reclusione da tre a sei mesi e la multa da lire 2.000.000 a lire 3.000.000 e salvo che il fatto non costituisca un più grave reato. In caso di recidiva, l'inosservanza comporta la reclusione da sei a dodici mesi e la multa da lire 4.000.000 a lire 6.000.000 e la cancellazione dalle matricole o dai registri, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In questa evenienza, l'esercizio delle attività é interdetta ad ogni fine e l'inosservanza di quanto disposto comporta la sanzione prevista dall'articolo 12, comma 1.

2. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di operatori regolarmente in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. L'inosservanza di tale disposto comporta, nei confronti del titolare o responsabile dei lavori o dei cantieri relativi, la decadenza dal diritto di effettuare i lavori stessi secondo il disposto dell'articolo 17 e l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 6.000.000 per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda é da lire 8.000.000 a lire 15.000.000 per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

Art. 16.

(Assicurazioni per infortunio e responsabilità civile danni)

1. Tutti coloro che svolgono attività oggetto della presente legge, devono essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi di infortunio e di responsabilità civile danni secondo quanto previsto dalle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19.

2. Gli estremi aggiornati di tali polizze assicurative devono risultare sul LOP per gli OTS, gli OTI e per i palombari, oltre agli estremi della polizza assicurativa INAIL per la specifica qualifica professionale e grado categoriale dei sopracitati operatori.

3. L'inosservanza di quanto disposto ai commi 1 e 2 comporta le sanzioni previste dall'articolo 12.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Art. 17.

(Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici connessi)

1. Tutti i lavori subacquei ed iperbarici connessi, svolti nell'ambito di cui all'articolo 1, devono, preliminarmente al loro inizio, essere autorizzati dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Per ottenere l'autorizzazione gli interessati devono presentare al Ministero dei trasporti e della navigazione il piano di lavorazione, conforme al modello allegato alle norme di attuazione di cui all'articolo 19, indicando tutto quanto attiene alla effettuazione del lavoro per cui si chiede l'autorizzazione medesima, con particolare riguardo a quanto previsto dalle norme di attuazione e igiene e sicurezza di cui all'articolo 20.

3. Entro il trentesimo giorno, salvo i casi per i quali si provvederà con particolare celerità, il Ministero dei trasporti e della navigazione rilascerà o meno o con eventuali osservazioni o prescrizioni, la relativa autorizzazione che dovrà essere presentata all'ufficio di compartimento marittimo sotto la cui giurisdizione i lavori vengono effettuati e che vigilerà a mezzo degli organi dipendenti, sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'autorizzazione ministeriale sull'applicazione della presente legge e del le relative norme di attuazione e di igiene e sicurezza, unitamente alla rispondenza delle norme vigenti od emanande per quanto riguarda gli equipaggiamenti subacquei individuali degli operatori e tutti i mezzi, impianti, strutture, di qualsiasi genere e natura, comunque utilizzati per la effettuazione dei lavori.

Art. 18.

(Sanzioni)

1. Chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17 o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene e sicurezza é punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, ovvero pur presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in esso prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed é punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 5.000.000 salvo che il fatto non costituisca più grave reato, specie ove si verificano incidenti o infortuni o eventi patologici da operatività in stato iperbarico, sia asciutto che bagnato.

Art. 19.

(Norme di attuazione della presente legge)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà ad emanare le norme di attuazione, all'uopo costituendo, con proprio decreto, un comitato tecnico per la elaborazione delle norme medesime e riferentesi ai settori di interesse relativi a:

a) lavoro subacqueo ed iperbarico connesso;



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

- b) formazione e qualificazione professionale;
- c) attrezzature ed equipaggiamenti;
- d) medicina iperbarica.

2. Considerata la costante evoluzione, sotto ogni profilo, delle attività subacquee e iperbariche connesse, il comitato avrà carattere permanente e potrà così adeguare le norme stesse al processo evolutivo tecnico, operativo e scientifico delle attività sopra descritte. Tale comitato avrà, inoltre, ampia facoltà di avvalersi, a sua volta, di esperti di comprovata esperienza, maturata nei settori lavoratori di carattere subacqueo ed iperbarico.

Art. 20.

(Norme di igiene e sicurezza per i lavori subacquei e iperbarici connessi)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione emanerà, con proprio decreto, le norme di igiene e sicurezza per i lavori subacquei ed iperbarici connessi, prendendo specificatamente in esame tutto quanto attinente allo svolgimento delle attività in argomento.

2. A tal fine, considerata la complessità dei vari aspetti connessi con tali norme il Ministero dei trasporti e della navigazione costituisce una commissione composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della sanità, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli enti di prevenzione e assistenza infortunistica e di altri enti pubblici, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro specificatamente interessati e da esperti nel settore. Anche in questo caso, considerata la costante evoluzione tecnica operativa e scientifica dei vari settori interessati, la commissione avrà carattere permanente e potrà, pertanto, adeguare le norme in oggetto al processo evolutivo di cui sopra, sotto ogni profilo e nello spirito cui la presente legge si ispira.

Art. 21.

(Inserimento in ambito comunitario)

1. Al fine di assicurare un concreto inserimento dei datori di lavoro e dei lavoratori italiani in ambito comunitario, il Ministero dei trasporti e della navigazione nominerà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con proprio decreto ministeriale, quali propri rappresentanti presso i competenti organi della Comunità europea:

- a) un esperto di medicina subacquea ed iperbarica;
- b) un esperto di tecnologie subacquee ed iperbariche connesse;
- c) un esperto di didattica professionale;
- d) un esperto di lavoro subacqueo e/o iperbarico.

2. Tutti i suddetti esperti dovranno dimostrare chiara fama ed esperienza almeno ventennale negli specifici settori operativi oggetto della presente legge.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Art. 22.

(Norme transitorie)

1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione della presente legge potranno essere iscritti, a carattere di sanatoria, nelle matricole o nei registri di cui agli articoli 6 e 7, coloro che, alla data di entrata in vigore delle norme in oggetto, hanno superato i limiti di età previsti dalla prima iscrizione, ma non superato il quarantacinquesimo anno di età, purché:

- a) documentino con l'esibizione del libretto di lavoro di aver esercitato, nel quinquennio immediatamente precedente la data richiesta di iscrizione ed in modo continuativo, l'attività di OTS o di OTI o di palombaro;
- b) ovvero siano in possesso del titolo di qualificazione professionale per OTS, OTI e palombari conseguito al termine di corsi effettuati in base alle leggi nazionali e relative leggi regionali di applicazione in materia di istruzione professionale e di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), o siano in possesso dei requisiti di qualifiche militari di cui allo stesso articolo 6, comma 1, lettera d);
- c) i soggetti di cui lettere a) e b) del presente articolo, devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e resta salva l'osservanza delle norme di cui all'articolo 19.

Art. 23.

(Abrogazione di norme)

1. Non si applicano alle Forze armate ed agli altri Corpi armati dello Stato le disposizioni della presente legge in contrasto con le attività peculiari dei loro compiti istituzionali.
2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il disposto della presente legge.

§ 3.2

***XIV LEGISLATURA – anno 2001 - Disegno di legge 1219 (Arrighi) –
“Ordinamento delle professioni e delle imprese subacquee ed
iperbariche”.***

Capo I

Art. 1.

(Finalità e definizioni).

1. La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio professionale delle attività subacquee ed iperbariche e stabilisce l'ordinamento delle attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale.

2. Sono operatori subacquei ed iperbarici professionali coloro i quali compiono a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, immersioni in mare ed in acque interne a profondità con pressione superiore a quella atmosferica ed a pressione atmosferica con l'ausilio di scafandri rigidi e sono iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 2.

3. Sono imprese subacquee ed iperbariche le imprese, iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che eseguono lavori subacquei o iperbarici, inclusi i produttori di camere di decompressione e impianti iperbarici.

4. Sono centri d'immersione subacquea le imprese, iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che operano nel settore dei servizi specializzati sociali, offrendo supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo didattico o ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.

5. Sono organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea le imprese o le associazioni italiane ed estere, iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che abbiano come oggetto sociale esclusivo l'esercizio di attività di formazione ed addestramento alle immersioni subacquee.

Art. 2.

(Elenco nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali).

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'elenco nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, di seguito denominato "elenco nazionale". Tale elenco è articolato in sezioni regionali.

2. E' fatto divieto a chiunque non sia iscritto nell'elenco nazionale di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, qualsiasi attività di operatore subacqueo ed iperbarico.

3. Le spese per la tenuta dell'elenco nazionale sono a totale carico degli iscritti.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Art. 3.

(Qualifiche professionali).

1. L'iscrizione nell'elenco nazionale avviene nelle seguenti qualifiche professionali:

- a) operatore di alto fondale, che effettua immersioni oltre i 50 metri di profondità con tecniche anche di saturazione;
- b) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;
- c) istruttore subacqueo, che insegna a persone singole ed a gruppi le tecniche d'immersione subacquea, limitatamente alla qualifica a lui riconosciuta;
- d) guida subacquea, che assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di persone singole o di gruppi ed accompagna nelle immersioni persone singole o gruppi, limitatamente alla qualifica riconosciuta;
- e) operatore scientifico subacqueo, che svolge attività di ricerca scientifica e di archeologia subacquea;
- f) operatore tecnico iperbarico, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche multiposto, agli impianti di saturazione, anche in ambiente clinico.

Art. 4.

(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale).

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale sono necessari i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;
- d) brevetto corrispondente alla qualifica professionale per la quale si chiede l'iscrizione, rilasciato, previo superamento di un apposito corso teorico-pratico, da un'organizzazione didattica per l'immersione subacquea, con le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 11.

2. Il corso di cui al comma 1, lettera d), deve prevedere un esame teorico-pratico comprendente nozioni di fisiopatologia respiratoria e cardiocircolatoria, tecnica e teoria di salvataggio e primo soccorso specifico per l'immersione e nozioni di rianimazione.

Art. 5.

(Registro delle imprese subacquee ed iperbariche).

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro delle imprese subacquee ed iperbariche, dei centri di immersione subacquea e, in un'apposita sezione, delle organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea.

2. Ferma restando la disposizione di cui al comma 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante apposite convenzioni, può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la tenuta del registro.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sannuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

3. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma devono essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11, previo accertamento dei seguenti requisiti:

a) esistenza di procedure di lavoro che garantiscano la massima sicurezza degli operatori e degli utenti e il totale rispetto dell'ambiente; in particolare deve essere garantita la disponibilità di dotazioni di primo soccorso e di somministrazione di ossigeno di emergenza, nonché la definizione di un percorso di sicurezza e di emergenza attraverso i servizi territoriali di emergenza sanitaria;

b) certificazione con procedure di qualità, in conformità alle norme comunitarie;

c) idoneità della sede nella quale si svolge l'attività;

d) stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti a terzi nello svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche inclusa l'attività in immersione.

4. E' fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5.

5. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono a totale carico degli iscritti.

Capo II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SUBACQUEA ED IPERBARICA

Art. 6.

(Esercizio dell'attività di operatore subacqueo ed iperbarico professionale).

1. Gli operatori subacquei ed iperbarici professionali devono essere in possesso di certificazione medica di idoneità, rilasciata da un medico specialista in medicina subacquea in data non antecedente a dodici mesi.

2. Gli operatori subacquei ed iperbarici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) e e), che usano autorespiratori ad aria, a ciclo aperto, semi chiuso o chiuso, possono esercitare la propria attività sino ad una profondità massima di 50 metri, fatta eccezione per gli operatori professionali di cui alle lettere c) e d), appartenenti ai centri d'immersione e ad organizzazioni didattiche subacquee, abilitati alle immersioni denominate "tecniche" che possono raggiungere la profondità di 60 metri, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 11 della presente legge.

3. Per gli operatori subacquei ed iperbarici che effettuano immersioni con ossigeno o miscele diverse dall'aria, il limite di profondità è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 11 della presente legge.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Art. 7.

(Disposizioni speciali per gli istruttori subacquei e le guide subacquee).

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è svolta nell'ambito dei centri d'immersione subacquea e delle organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea ovvero nell'esercizio di un'impresa individuale.

2. Gli istruttori subacquei, oltre ad essere iscritti nell'elenco nazionale, devono altresì possedere le qualifiche professionali di cui all'articolo 3, comma 1, corrispondenti alla specifica attività subacquea ed iperbarica in relazione alla quale svolgono attività di insegnamento.

3. Le guide subacquee possono accompagnare nelle immersioni solo persone in possesso di brevetto che ne attesti l'addestramento, almeno di primo livello, purché entro i limiti di profondità consentiti dal brevetto stesso.

Art. 8.

(Norme di sicurezza).

1. Le imprese, i centri e le organizzazioni di cui all'articolo 5 hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 11. Le stesse rispondono in solido, in caso di inosservanza delle predette norme e prescrizioni, con gli operatori subacquei ed iperbarici di cui si avvalgono o che sono loro dipendenti.

2. Le organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea sono tenute ad organizzare corsi di aggiornamento teorico-pratico periodici, con particolare riguardo alle innovazioni delle tecniche di rianimazione e attinenti al sistema cardiorespiratorio.

3. Gli operatori subacquei ed iperbarici che esercitano la propria attività a titolo di imprenditore individuale e i soggetti di cui al comma 1, in relazione agli operatori loro dipendenti, sono tenuti a frequentare i corsi di cui al comma 2. Le imprese, i centri e le organizzazioni di cui all'articolo 5 sono tenute a garantire agli operatori subacquei ed iperbarici loro dipendenti la frequenza dei predetti corsi.

4. Il regolamento di cui all'articolo 11 detta le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 9.

(Attrezzature ed equipaggiamenti).

1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, gli impianti e le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere usate, nell'attività subacquea ed iperbarica, devono essere costruiti con materiale idoneo e buona tecnica e, qualora prescritto dalle vigenti disposizioni in materia, devono essere collaudati ed utilizzati secondo le prescrizioni di collaudo ed in conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 11.

2. Alle imprese subacquee di cui all'articolo 5 che effettuano immersioni di lavoro oltre 12 metri è fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di una



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

camera iperbarica munita di pre-camera; sono esclusi da tale obbligo i centri di immersione e le organizzazioni didattiche e gli enti di ricerca scientifica, purché indichino un medico specializzato in medicina subacquea e collegato con un centro iperbarico, per i casi di emergenza.

3. Le imprese, i centri e le organizzazioni di cui all'articolo 5 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo alla manutenzione ed all'utilizzo nell'attività subacquea ed iperbarica.

4. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 3, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea ed iperbarica, la Capitaneria di porto e la Direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni, alla temporanea sospensione dell'attività dell'impresa e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su segnalazione della Capitaneria di porto o della Direzione provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa, del centro o dell'organizzazione dal registro di cui all'articolo 5.

Art. 10.

(Libretto individuale).

1. È istituito il libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici iscritti nell'elenco nazionale. Nel suddetto libretto devono essere annotate le immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro nel caso l'attività subacquea ed iperbarica sia svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente.

2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è obbligato ad esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi abilitati per legge.

Art. 11.

(Norme di attuazione).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il relativo regolamento di attuazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato, previo parere di una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della sanità e della difesa, nonché delle associazioni del settore. Dall'istituzione e dal funzionamento della commissione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Lo schema di regolamento, di cui al comma 1, deliberato dal Consiglio dei ministri e corredato da una apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere entro il trentunesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto dal comma 1.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sannuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Art. 12.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge possono conseguire le qualifiche di cui all'articolo 3 tutti coloro che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, dimostrino di avere operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nelle specifiche attività corrispondenti alle predette qualifiche, attraverso idonee attestazioni amministrative di lavori eseguiti in Italia o all'estero.

2. Possono ottenere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 le imprese e le associazioni che dimostrino, entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, di avere operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici ovvero nelle specifiche attività di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5.

Art. 13.

(Disposizioni per particolari categorie di operatori).

1. Gli operatori subacquei ed iperbarici delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei ed iperbarici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della presente legge.

2. Le attività di cui al comma 1 vengono regolamentate dalle stesse amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle disposizioni della presente legge.

Art. 14.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

§3.3

***XIV LEGISLATURA – anno 2001 - Disegno di legge 1698 (Martini)
“Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e
norme per la prevenzione degli infortuni”***

Capo I

Art. 1.

(Finalità e definizioni).

1. La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio delle attività subacquee ed iperbariche e stabilisce l'ordinamento delle attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale.

2. Sono operatori subacquei ed iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo e non continuativo, con o senza l'ausilio di scafandri rigidi od altri mezzi immersioni in mare o acque interne, e sono iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 2.

3. Sono imprese subacquee ed iperbariche le imprese, iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che eseguono lavori subacquei o iperbarici o che producono impianti iperbarici.

4. Sono centri di immersione subacquea le imprese, iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che operano nel settore dei servizi specializzati per il turismo, il tempo libero ed il sociale, offrendo supporto all'immersione o all'addestramento subacqueo, didattico o ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.

5. Sono organizzazioni didattiche per le attività subacquee, le imprese o le associazioni, italiane ed estere, iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che hanno come oggetto sociale l'esclusivo esercizio di attività di formazione ed addestramento alle attività subacquee.

Art. 2.

(Elenco nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali).

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'elenco nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, di seguito denominato "elenco nazionale". Tale elenco è articolato in settori regionali.

2. E' fatto divieto a chiunque non sia iscritto nell'elenco nazionale di svolgere a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo e non continuativo, qualsiasi attività di operatore subacqueo ed iperbarico, o di addestramento o accompagnamento in attività subacquee.

3. Le spese per la tenuta dell'elenco nazionale sono a totale carico degli iscritti.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Art. 3.

(Qualifiche professionali).

1. L'iscrizione nell'elenco nazionale avviene nelle seguenti qualifiche professionali:

a) operatore di alto fondale, che lavora utilizzando particolari attrezzature, miscele di gas e tecniche anche di saturazione;

b) operatore di basso fondale, che effettua immersioni fino alla profondità di 50 metri;

c) istruttore subacqueo, che insegna a singole persone, od a gruppi di persone, le tecniche d'immersione subacquea, limitatamente alla qualifica a lui riconosciuta da una organizzazione didattica per le attività subacquee di cui all'articolo 5;

d) guida subacquea, che assiste l'istruttore nell'addestramento di persone singole, o gruppi di persone, od accompagna nelle immersioni persone singole o gruppi, limitatamente alla qualifica ottenuta da una organizzazione didattica per le attività subacquee di cui all'articolo 5;

e) operatore scientifico subacqueo, che svolge attività di ricerca scientifica e di archeologia subacquea, nell'ambito delle qualifiche operative a lui riconosciute da una organizzazione didattica per le attività subacquee di cui all'articolo 5;

f) foto-cine-video operatore, che svolge attività di documentazione, con qualsiasi sistema effettuata, al disotto della superficie del mare o in acque interne, e limitatamente alle qualifiche operative a lui riconosciute da una organizzazione didattica per le attività subacquee di cui all'articolo 5;

g) operatore tecnico iperbarico, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e degli impianti di saturazione, sotto la supervisione di un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee.

Art. 4.

(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale).

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale sono necessari i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti all'interno dell'Unione europea;

d) brevetto corrispondente alla qualifica professionale per la quale si chiede l'iscrizione, rilasciato, previo superamento di un apposito corso teorico-pratico, da una organizzazione didattica per le attività subacquee, iscritta nel registro di cui all'articolo 5, con le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 11.

2. Il corso di cui al comma 1, lettera d), deve prevedere un esame teorico-pratico comprendente nozioni di fisiopatologia dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio,



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

teoria e tecnica di salvamento e primo soccorso specifico per l'immersione, nozioni di tecniche di rianimazione.

Art. 5.

(Registro delle imprese subacquee ed iperbariche, dei centri di immersione e delle organizzazioni didattiche per le attività subacquee).

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro delle imprese subacquee ed iperbariche, dei centri di immersione e, in un'apposita sezione, delle organizzazioni didattiche per le attività subacquee.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante apposite convenzioni, può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per la tenuta del registro.

3. Ai fini dell'iscrizione nel registro, i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11, previo accertamento dei seguenti requisiti:

a) esistenza di procedure di lavoro che garantiscono la sicurezza degli operatori e degli utenti ed il totale rispetto dell'ambiente. In particolare, deve essere garantita la disponibilità di dotazioni di primo soccorso e di somministrazione di ossigeno di emergenza, nonché la definizione di un protocollo di sicurezza e di emergenza, attraverso i servizi territoriali di emergenza sanitaria;

b) idoneità tecnico-sanitaria della sede nella quale si svolge l'attività;

c) stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura dei rischi, derivanti a terzi, dallo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche, sia per le fasi previste in terra o in superficie, sia per quelle previste in immersione.

4. E' fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5.

Capo II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE ED IPERBARICHE

Art. 6.

(Esercizio dell'attività di operatore subacqueo ed iperbarico professionale).

1. Gli operatori subacquei ed iperbarici professionali devono essere in possesso di certificazione medica di idoneità, rilasciata da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee, o di un medico sportivo, in data non antecedente i dodici mesi.

2. Gli operatori subacquei ed iperbarici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), che usano autorespiratori ad aria, possono esercitare la propria attività fino ad una profondità massima che non ecceda quella per la quale hanno ricevuto idoneo addestramento e qualificazione da parte di una delle organizzazioni didattiche di cui all'articolo 5, e comunque secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sannuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

3. Per gli operatori subacquei ed iperbarici che effettuano immersioni con ossigeno o con miscele diverse dall'aria, il limite di profondità è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 7.

(Disposizioni speciali per gli istruttori subacquei e per le guide subacquee).

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è svolta nell'ambito dei centri di immersione, ovvero nell'esercizio di una impresa individuale.

2. Gli istruttori subacquei, oltre ad essere iscritti nell'elenco nazionale, devono altresì possedere le qualifiche professionali di cui all'articolo 3, comma 1, corrispondenti alla specifica attività subacquea ed iperbarica in relazione alla quale svolgono attività didattica.

3. Le guide subacquee possono accompagnare nelle immersioni solo persone in possesso di brevetto rilasciato da una delle organizzazioni didattiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che ne attesti l'addestramento, almeno di primo livello, ed entro i limiti stabiliti dal brevetto stesso.

Art. 8.

(Norme di sicurezza).

1. Le imprese, i centri di immersione e le organizzazioni didattiche di cui all'articolo 5 hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 11.

2. Ogni istruttore ed ogni guida subacquea deve seguire, per poter esercitare la propria attività, almeno ogni due anni dalla data di rilascio del relativo brevetto, un corso di aggiornamento teorico-pratico che l'organizzazione didattica che ha rilasciato il brevetto è tenuta ad organizzare, pena la cancellazione dell'iscrizione dal registro di cui all'articolo 5. Le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento e la conservazione della documentazione relativa al corso sono stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 9.

(Attrezzature ed equipaggiamenti).

1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti individuali e collettivi, gli impianti e le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere usate nelle attività subacquee ed iperbariche devono essere costruite con materiale idoneo e buona tecnica e, qualora prescritto dalle vigenti disposizioni in materia, devono essere sottoposte a collaudo ed utilizzate secondo le prescrizioni del collaudo, ed in conformità a quanto eventualmente stabilito dal regolamento di cui all'articolo 11.

2. Alle imprese subacquee di cui all'articolo 5, che effettuano immersioni di lavoro a profondità maggiori di 12 metri, oltre quanto previsto da norme e regolamenti vigenti, è fatto obbligo di assicurare al cantiere la consulenza di un medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee che, in



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

relazione alla tipologia del lavoro, predisporre le strutture ed i protocolli necessari alla sicurezza medica del lavoro. I centri di immersione, le organizzazioni didattiche e quelle di ricerca scientifica hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza e di assicurare la reperibilità di un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee durante lo svolgimento delle immersioni.

3. Le imprese ed i centri di immersione subacquea di cui all'articolo 5 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti, nel quale devono essere annotati tutti i dati relativi ad eventuali collaudi, alla manutenzione periodica richiesta dalle case costruttrici, all'utilizzo nell'attività subacquea ed iperbarica.

4. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 3, o di inefficienza delle attrezzature, degli equipaggiamenti o degli impianti utilizzati per l'attività subacquea ed iperbarica, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro od altri organismi preposti al controllo possono procedere, in base alla gravità delle omissioni, alla temporanea sospensione dell'attività dell'impresa ed al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro o di altri organi preposti al controllo, dispone la cancellazione dell'impresa, del centro di immersione subacquea o dell'organizzazione didattica dal registro di cui all'art. 5.

Art. 10.

(Libretto individuale).

1. E' istituito il libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici iscritti nell'elenco nazionale. Nel libretto devono essere annotate tutte le immersioni effettuate, certificate nel caso di rapporto di lavoro dipendente, dal responsabile tecnico o di cantiere o dal legale rappresentante dell'impresa, dell'ente di ricerca o del centro di immersione subacquea.

2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è obbligato ad esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi abilitati per legge.

Art. 11.

(Norme di attuazione).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il relativo regolamento di attuazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere di una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, del Comando della scuola dei vigili del fuoco sommozzatori, delle associazioni ed organizzazioni didattiche del settore e di esperti di settore. Dall'istituzione e dal funzionamento della commissione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1, deliberato dal Consiglio dei ministri e corredato da una apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle Camere, per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto dal comma 1.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge possono conseguire le qualifiche di cui all'articolo 3 tutti coloro che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, dimostrano di avere operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nelle specifiche attività corrispondenti alle medesime qualifiche, attraverso idonee attestazioni amministrative di lavori eseguiti.

2. Possono ottenere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 le imprese, le associazioni o le organizzazioni didattiche che dimostrano, entro il termine e con le modalità di cui al comma 1, di aver operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici, ovvero nelle specifiche attività di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5.

Art. 13.

(Disposizioni per particolari categorie di operatori).

1. Gli operatori subacquei ed iperbarici delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei ed iperbarici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3.

2. Le attività di cui al comma 1 sono regolamentate dalle amministrazioni di appartenenza, anche in deroga alle disposizioni della presente legge.

Art. 14.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

§ 3.4

XIV LEGISLATURA – anno 2003 – Testo unificato adottato il
2 Febbraio 2005 dalla Commissione XI della Camera, relativo alla
Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche.
(1219 Arrighi e 1698 Martini)

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Capo I

**LEGGE QUADRO SULL'ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ
SUBACQUEE**

Art. 1. (Oggetto e finalità).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di lavori subacquei ed iperbarici e di servizi di carattere turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle Regioni, a statuto speciale e non, delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale, individuate dai rispettivi statuti.
2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le Regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.

Art. 2. (Ambito di applicazione).

1. Con il termine di attività subacquee si intende identificare quelle attività svolte, con o senza l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; si distinguono in due differenti settori, con finalità diverse:
 - a) lavori subacquei ed iperbarici, effettuati da operatori subacquei ed imprese di lavori subacquei ed iperbarici, regolamentati nel capo II della presente legge;
 - b) servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati nel capo III della presente legge.

Capo II

**OPERATORI SUBACQUEI ED IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE
ED IPERBARICHE**

Art. 3. (Definizioni).

1. Sono operatori subacquei ed iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, lavori subacquei o iperbarici in mare ed in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.
2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.

Art. 4. (Elenco regionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali).

1. Presso gli assessorati competenti delle Regioni è istituito l'elenco degli operatori subacquei ed iperbarici professionali. L'elenco è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel predetto elenco di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, qualsiasi attività di operatore subacqueo ed iperbarico.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

3. L'iscrizione accolta in una Regione consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

Art. 5. (Qualifiche professionali).

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, avviene nelle seguenti qualifiche professionali:

- operatore di alto fondale, che effettua immersioni oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;
- operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;
- operatore tecnico iperbarico che è addetto alla manovra delle camere iperbariche ed agli impianti di saturazione anche in ambiente clinico;
- operatore scientifico subacqueo, che svolge attività di ricerca scientifica o di archeologia subacquea.

Art. 6. (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale).

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale sono necessari i seguenti requisiti:

- maggiore età;
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
- diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;
- certificato di abilitazione professionale all'attività, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti;
- idoneità medica psico-attitudinale, attestata da certificato rilasciato da medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero perfezionato in medicina subacquea. Sono riconosciuti i certificati rilasciati da medici specializzati in fisiopatologia del lavoro subacqueo.

Art. 7. (Elenco regionale delle imprese subacquee ed iperbariche).

1. Presso gli assessorati competenti delle Regioni è istituito l'elenco delle imprese subacquee ed iperbariche. L'elenco è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Per ottenere l'iscrizione nel predetto elenco le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- un sistema di sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in conformità alle leggi vigenti in materia, e con il rispetto dell'ambiente;
- un sistema di qualità, in conformità alle norme comunitarie;
- stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai lavoratori e ai terzi nello svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche inclusa l'attività in immersione.

3. L'iscrizione accolta in una Regione consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

4. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nell'elenco di svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 8. (Norme di sicurezza).

1. Le imprese subacquee ed iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle prescrizioni stabilite dalla presente legge; le stesse rispondono in solido, in caso di inosservanza delle predette norme e prescrizioni, con gli operatori subacquei ed iperbarici di cui si avvalgono o che sono loro dipendenti.

2. Gli operatori subacquei ed iperbarici che esercitano la propria attività a titolo di imprenditore individuale e i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 7 sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento teorico-pratico con particolare riguardo alle innovazioni di tecniche di supporto cardio-respiratorio avanzato e nell'ambito della sicurezza.

3. Le imprese subacquee ed iperbariche sono tenute a garantire agli operatori subacquei ed iperbarici loro dipendenti la frequenza dei predetti corsi.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

4. È demandato alle Regioni il compito di definire le modalità per le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 9. (Attrezzature ed equipaggiamenti).

1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, gli impianti e le apparecchiature complementari usate o pronte ad essere usate nell'attività subacquea ed iperbarica, devono essere conformi alle normative europee; inoltre, qualora prescritto dalle vigenti disposizioni in materia, devono essere collaudati, certificati ed utilizzati secondo le prescrizioni di collaudo.

2. Alle imprese subacquee ed iperbariche, che effettuano immersioni di lavoro oltre i 12 metri, è fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera e di indicare un medico specializzato in medicina subacquea. Le stesse imprese hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo, alla manutenzione ed all'utilizzo nell'attività subacquea ed iperbarica.

3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2 del presente articolo, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea ed iperbarica, la Capitaneria di Porto e la Direzione Provinciale del lavoro possono procedere, in base alle gravità ed omissioni, alla temporanea sospensione dell'attività dell'impresa ed al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, la regione interessata, su segnalazione della Capitaneria di Porto o della Direzione Provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco di cui all'articolo 7.

Art. 10. (Libretto individuale).

1. È istituito il libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici. Nel suddetto libretto devono essere annotate l'idoneità medica, eventuali infortuni e l'iter delle immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro.

2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 del presente articolo, è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è obbligato ad esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi abilitati per legge.

Art. 11. (Modalità di iscrizione).

1. È demandato alle Regioni il compito di definire le modalità d'iscrizione agli elenchi regionali di cui agli articoli 4 e 7.

Art. 12. (Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge possono iscriversi all'elenco di cui all'articolo 4 tutti gli operatori subacquei ed iperbarici professionali con età superiore ai limiti di accesso ai corsi professionali che, entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco stesso, dimostrino di avere operato in modo prevalente nelle specifiche attività corrispondenti alle predette qualifiche, attraverso la presentazione del libretto individuale correttamente compilato e certificato.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese potranno continuare ad operare sino a dodici mesi dall'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 7, in deroga al divieto di cui al medesimo articolo 7, comma 4.

3. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7 le imprese che dimostrino, entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, di avere operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici, ovvero nelle specifiche attività di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 13. (Disposizioni per particolari categorie di operatori).

1. Gli operatori subacquei ed iperbarici delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e della Croce rossa italiana, sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei ed iperbarici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1 della presente legge.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo vengono regolamentate dalle stesse amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle disposizioni della presente legge.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Capo III

(Servizi subacquei turistico-ricreativi).

ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE

Art. 14. (Definizioni).

1. Per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate da una o più persone e finalizzate all'addestramento, ad escursioni subacquee libere o guidate, studio del mare e delle sue forme di vita diurna e notturna, effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, possono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, procedure e standard operativi stabiliti dall'organizzazione certificante. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico.
2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico pratico.
3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole e a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.
4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, assiste l'istruttore nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, anche in modo non esclusivo e non continuativo.
5. Sono centri d'immersione e di addestramento subacqueo le imprese che operano nel settore dei servizi turistico-ricreativi subacquei, offrendo supporto all'immersione ed all'addestramento subacqueo didattico o ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.
6. Sono organizzazioni didattiche subacquee le imprese o associazioni, italiane o estere, che abbiano come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello d'ingresso a quello di istruttore, così come la fornitura di materiali didattici e servizi ad istruttori, guide e centri subacquei.

Art. 15. (Elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo).

1. Presso gli assessorati competenti delle Regioni è istituito l'elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - a) istruttori subacquei;
 - b) guide subacquee;
 - c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;
 - d) associazioni no profit.

Art. 16. (Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e guida subacquea).

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15, e può essere svolta:
 - a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
 - b) all'interno delle associazioni no profit;
 - c) in modo autonomo.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) maggiore età;
 - b) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione secondo la vigente normativa;
 - c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
 - d) diploma della scuola dell'obbligo, o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sannuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

- e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da una organizzazione didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui al successivo articolo 19;
- f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte;
- g) idoneità medica attestata da certificato rilasciato da medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero esperto in medicina subacquea, oppure perfezionato in medicina subacquea.

Art. 17. (Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo).

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Ai fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione presso la Camera di commercio;
- b) partita IVA;
- c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, laddove previsto, ed in perfetto stato di funzionamento;
- e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tal fine i relativi corsi effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui al successivo articolo 19, sono ritenuti validi ai sensi della decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, per incidenti connessi alle attività svolte.

2. I centri che svolgono attività stagionale, possono essere iscritti agli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.

3. I centri di immersione e di addestramento subacquei, nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di una regione italiana.

Art. 18. (Associazioni no profit).

1. Le associazioni no profit a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono anche attività di centro di immersione in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, per esercitare l'attività devono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15.

2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, queste associazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) atto costitutivo registrato e statuto;
- b) codice fiscale;
- c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, laddove previste, ed in perfetto stato di funzionamento;
- e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni della decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, per incidenti connessi alle attività svolte.

3. I centri che svolgono attività stagionale, possono essere iscritti agli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.

Art. 19. (Elenco nazionale delle Organizzazioni Didattiche per le attività subacquee del settore turistico-ricreativo).

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori, emettendo a convalida le



CENTRO STUDI C.E. DI F.O.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

attestazioni indicate nel precedente comma 2 dell'articolo 14.

2. Possono richiedere l'iscrizione tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale, i cui corsi rispettino le normative generali previste dalla Confederazione mondiale delle attività subacquee (CMAS) e dal Recreational Scuba Training Council (RSTC), oppure che abbiano i materiali didattici per lo svolgimento dei corsi previsti dalla propria organizzazione didattica.

3. Ai fini dell'iscrizione, organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:

- a) nel caso di organizzazioni operanti come imprese, certificato di iscrizione alla competente camera di commercio e certificato di attribuzione della partiva IVA;
- b) nel caso di organizzazioni operanti come associazione no profit, copia autentica dell'atto costitutivo notarile, dello statuto vigente, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;
- c) nel caso di organizzazioni che operano come sedi nazionali di società o associazioni internazionali, siano esse comunitarie che extracomunitarie, copia autentica degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all'utilizzo del marchio e del sistema d'insegnamento;
- d) copia degli standard didattici di riferimento;
- e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione (manuali, audiovisivi, ed altri eventuali supporti). Per le organizzazioni internazionali questi sussidi didattici devono essere prodotti necessariamente in lingua italiana.

4. Alle organizzazioni didattiche subacquee non è richiesta alcuna iscrizione in uno o più elenchi regionali di cui all'articolo 15.

Art. 20. (Uso delle denominazioni).

1. La denominazione di «Centro di immersioni e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.
2. Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.
3. Nelle sedi aperte al pubblico dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, nonché della associazioni no profit, deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'iscrizione all'elenco regionale.

Art. 21. (Attrezzature).

1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, le apparecchiature complementari usate o pronte ad essere usate nell'attività subacquea, compresi gli impianti ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere costruiti, collaudati ed utilizzati secondo le prescrizioni legislative.
2. Le imprese di cui all'articolo 17 e le associazioni di cui all'articolo 18 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo ed alla manutenzione delle stesse.
3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alle gravità ed omissioni, alla temporanea sospensione dell'attività ed al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi le Regioni, su segnalazione della Capitaneria di Porto o della Direzione Provinciale del lavoro, dispongono la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 15.

Art. 22. (Libretto individuale di immersione).

1. È istituito il libretto individuale di immersione degli istruttori e delle guide iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Nel suddetto libretto devono essere annotate le immersioni effettuate.
2. La tenuta del libretto di cui al comma I del presente articolo, è affidata all'operatore subacqueo, che è obbligato ad esibirlo agli organi abilitati per legge.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Art. 23. (Disposizioni transitorie).

1. Entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 19, le organizzazioni didattiche devono presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso.
2. Entro sei mesi dalla data di istituzione degli elenchi regionali di cui all'articolo 15, gli operatori subacquei devono presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso. Sono fatte salve le avvenute iscrizioni presso le Regioni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già istituito gli elenchi regionali. Le Regioni che hanno emanato proprie normative in materia, dovranno comunque adeguarle alla presente legge entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, al fine di avere una regolamentazione omologa su tutto il territorio nazionale.
3. Nel caso in cui le Regioni non provvedano a definire le modalità che rendano possibile l'iscrizione negli elenchi previsti dall'articolo 15, gli operatori subacquei di cui al medesimo articolo potranno ugualmente svolgere la loro attività, notificando con raccomandata alla Regione competente la loro esistenza sul territorio, autocertificando l'esistenza dei necessari requisiti. Copia della notifica dovrà essere conservata presso il domicilio dell'interessato, qualora persona fisica, oppure presso la sede legale od operativa, qualora persona giuridica.
4. Le Regioni, in sede di prima applicazione della presente legge, possono emanare ulteriori norme transitorie volte a salvaguardare le attività delle categorie di cui all'articolo 15 già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo IV

ENTRATA IN VIGORE

DELLA LEGGE QUADRO SULL'ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

Art. 24. (Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Sono da ritenersi abrogate tutte le leggi ed i regolamenti preesistenti in materia, se non adeguati alla presente legge come previsto dall'articolo 23.

§ 3.5

**XV LEGISLATURA – anno 2005 - Disegno di legge 1394 (Bellotti)
“Disciplina delle attività subacquee e iperbariche”**

Capo I

ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

Art. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti.

2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.

Art. 2.

(Ambito di applicazione).

1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con o senza l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con finalità diverse:

a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal capo II;

b) servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.

Capo II

OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE
SUBACQUEE E IPERBARICHE

Art. 3.

(Definizioni).

1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.

Art. 4.

(Elenco regionale degli operatori subacquei e iperbarici professionali).

1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'elenco degli operatori subacquei e iperbarici professionali. L'elenco è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nell'elenco di cui al comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, qualsiasi attività di operatore subacqueo e iperbarico.

3. L'iscrizione nell'elenco di una regione consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

Art. 5.

(Qualifiche professionali).

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 avviene per le seguenti qualifiche professionali:

a) operatore di alto fondale, che effettua immersioni oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;

b) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;

c) operatore tecnico iperbarico, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione. Per operare in ambiente clinico, il tecnico iperbarico deve altresì possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e avere svolto un'attività di formazione tecnico-sanitaria iperbarica riconosciuta dalla regione o dal Servizio sanitario nazionale;

d) operatore scientifico subacqueo, che svolge attività di ricerca scientifica o di archeologia subacquea.

Art. 6.

(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale).

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale sono necessari i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;

d) certificato di abilitazione professionale all'attività, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti;



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sannuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

e) idoneità medica psico-attitudinale, attestata da certificato rilasciato da medico competente, che si deve avvalere di uno specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo. Sono riconosciuti i certificati rilasciati da medici specializzati in fisiopatologia del lavoro subacqueo;

f) nel caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma, stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi verso terzi nello svolgimento delle attività subacquee e iperbariche, inclusa l'attività in immersione.

Art. 7.

(Elenco regionale delle imprese subacquee e iperbariche).

1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito l'elenco delle imprese subacquee e iperbariche. L'elenco è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

a) un sistema di sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;

b) un sistema di qualità, in conformità alle norme comunitarie;

c) la stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai lavoratori e ai terzi nello svolgimento delle attività subacquee e iperbariche, inclusa l'attività in immersione;

d) il numero di codice fiscale e di partita IVA;

e) il certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può essere presentato analogo certificato della cancelleria del competente tribunale per le predette restanti attestazioni.

3. Per la tenuta dell'elenco delle imprese subacquee e iperbariche e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese sono tenute a versare alle regioni un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'iscrizione nell'elenco di una regione consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

5. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nell'elenco di svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Art. 8.

(Norme di sicurezza).

1. Le imprese subacquee e iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle prescrizioni di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché delle prescrizioni stabilite dalla presente legge; le stesse rispondono in solido, in caso di inosservanza delle predette norme e prescrizioni con gli operatori subacquei e iperbarici di cui si avvalgono o che sono loro dipendenti.

2. Gli operatori subacquei e iperbarici che esercitano la propria attività a titolo di imprenditore individuale e i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 7 sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento teorico-pratico con particolare riguardo alle innovazioni di tecniche di supporto cardio-respiratorio avanzato e nell'ambito della sicurezza.

3. Le imprese subacquee e iperbariche sono tenute a garantire agli operatori subacquei e iperbarici loro dipendenti la frequenza dei corsi di cui al comma 2.

4. È demandato alle regioni il compito di definire le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 9.

(Attrezzature ed equipaggiamenti).

1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, gli impianti e le apparecchiature complementari usati, o pronti ad essere usati, nell'attività subacquea e iperbarica devono essere conformi alle normative europee; inoltre, qualora prescritto dalle disposizioni vigenti in materia, devono essere collaudati, certificati e utilizzati secondo le prescrizioni di collaudo.

2. Alle imprese subacquee e iperbariche che effettuano immersioni di lavoro oltre i 12 metri di profondità è fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera e di indicare un medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo. Le stesse imprese hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo, alla manutenzione e all'utilizzo nell'attività subacquea e iperbarica.

3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea e iperbarica, la capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro nella propria attività di vigilanza, qualora riscontrino il mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e salvo che il fatto non costituisca reato, impartiscono le disposizioni esecutive ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1. La capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro possono altresì procedere, in base alle gravità e omissioni, alla temporanea sospensione dell'attività dell'impresa e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, la regione interessata, su



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco di cui all'articolo 7.

Art. 10.

(Libretto individuale).

1. È istituito il libretto individuale degli operatori subacquei e iperbarici. Nel suddetto libretto devono essere annotati l'idoneità medica, eventuali infortuni e l'iter delle immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro.

2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo e iperbarico, che è obbligato ad esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi abilitati per legge.

3. Per la tenuta del libretto individuale gli operatori subacquei e iperbarici sono tenuti a versare alle regioni un diritto di segreteria annuale determinato dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

(Modalità di iscrizione).

1. È demandato alle regioni il compito di definire le modalità di iscrizione negli elenchi regionali di cui agli articoli 4 e 7.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge possono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 4 tutti gli operatori subacquei e iperbarici professionali con età superiore ai limiti di accesso ai corsi professionali che, entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco stesso, dimostrino di avere operato in modo prevalente nelle specifiche attività corrispondenti alle qualifiche di cui all'articolo 5, attraverso la presentazione del libretto individuale di cui all'articolo 10 correttamente compilato e certificato.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese possono continuare a operare sino a dodici mesi dall'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 7, in deroga al divieto di cui al medesimo articolo 7, comma 4.

3. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7 le imprese che dimostrino, entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, di avere operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei e iperbarici, ovvero nelle specifiche attività di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 13.

(Disposizioni per particolari categorie di operatori).

1. Gli operatori subacquei e iperbarici delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e della Croce rossa italiana



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei e iperbarici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. Le attività di servizio dei soggetti di cui al comma 1 sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Capo III

ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE

Art. 14.

(Definizioni).

1. Per immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio del mare e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, possono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico.

2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.

3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole e a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di persone e accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, anche in modo non esclusivo e non continuativo.

5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese che operano nel settore dei servizi turistico-ricreativi subacquei, offrendo supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo didattico o ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.

6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 19, le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi ad istruttori, guide e centri subacquei.

Art. 15.

(Elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo).

1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito l'elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) istruttori subacquei;
- b) guide subacquee;
- c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;
- d) associazioni no profit.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Per la tenuta dell'elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo e per l'effettuazione dei controlli periodici, gli operatori subacquei sono tenuti a versare alle regioni un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea).

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15, e può essere svolta:

- a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
- b) all'interno delle associazioni no profit;
- c) in modo autonomo.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
- c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;
- e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da una organizzazione didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 19;

- f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte;
- g) idoneità medica attestata da certificato rilasciato da medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo.

Art. 17.

(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo).

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Ai fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione presso la CCIAA;
- b) partita IVA;
- c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previsto, e in perfetto stato di funzionamento;
- e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 19 della presente legge sono ritenuti validi ai sensi del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni;
- f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

2. I centri che svolgono attività stagionale possono essere iscritti negli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo, purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.

3. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori iscritti nell'apposita sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15.

Art. 18.

(Associazioni no profit).

1. Le associazioni no profit a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono anche attività di centro di immersione in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, per esercitare l'attività devono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, le associazioni di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

- a) atto costitutivo registrato e statuto;
- b) codice fiscale;
- c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
- e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
- f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

3. I centri che svolgono attività stagionale possono essere iscritti negli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo, purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.

Art. 19.

(Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo).

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori, nonché di rilasciare l'attestato previsto dal comma 2 dell'articolo 14.

2. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 1 tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale, i cui corsi rispettino le normative generali previste dalla Confederazione mondiale delle attività subacquee (CMAS) e dal Recreational Scuba Training Council (RSTC), oppure che abbiano i materiali didattici per lo svolgimento dei corsi previsti dalla propria organizzazione didattica.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:

- a) nel caso di organizzazioni operanti come imprese, certificato di iscrizione alla competente CCIAA e certificato di attribuzione della partita IVA;
- b) nel caso di organizzazioni operanti come associazione no profit, copia autentica dell'atto costitutivo notarile, dello statuto vigente, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;
- c) nel caso di organizzazioni che operano come sedi nazionali di società o associazioni internazionali, siano esse comunitarie che extracomunitarie, copia autentica degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento;
- d) copia degli standard didattici di riferimento;



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi ed altri eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali i sussidi didattici devono essere prodotti necessariamente in lingua italiana.

4. Alle organizzazioni didattiche subacquee non è richiesta l'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 15.

Art. 20.

(Uso delle denominazioni).

1. La denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.

2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

3. Nelle sedi aperte al pubblico dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, nonché delle associazioni no profit, deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 15.

Art. 21.

(Attrezzature).

1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere usate, nell'attività subacquea, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni legislative vigenti.

2. Le imprese di cui all'articolo 17 e le associazioni di cui all'articolo 18 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.

3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività ed al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi le regioni, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispongono la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 15.

Art. 22.

(Libretto individuale di immersione).

1. È istituito il libretto individuale di immersione degli istruttori e delle guide subacquei iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Nel libretto devono essere annotate le immersioni effettuate.

2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo, che è obbligato ad esibirlo agli organi a ciò abilitati dalla legge.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

3. Per la tenuta del libretto individuale, gli operatori subacquei sono tenuti a versare alle regioni un diritto di segreteria annuale, determinato dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23.

(Disposizioni transitorie).

1. Entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 19, le organizzazioni didattiche devono presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso.

2. Entro sei mesi dalla data di istituzione degli elenchi regionali di cui all'articolo 15, gli operatori subacquei devono presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso. Sono fatte salve le avvenute iscrizioni presso le regioni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già istituito gli elenchi regionali. Le regioni che hanno emanato proprie normative in materia, devono comunque adeguarle alla presente legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, al fine di avere una regolamentazione omologa su tutto il territorio nazionale.

3. Nel caso in cui le regioni non provvedano a definire le modalità che rendano possibile l'iscrizione negli elenchi previsti dall'articolo 15, gli operatori subacquei di cui al medesimo articolo possono ugualmente svolgere la loro attività, notificando mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla regione competente la loro esistenza sul territorio, autocertificando il possesso dei necessari requisiti. Copia della notifica deve essere conservata presso il domicilio dell'interessato, qualora persona fisica, oppure presso la sede legale od operativa, qualora persona giuridica.

4. Le regioni, in sede di prima applicazione della presente legge, possono emanare ulteriori norme transitorie volte a salvaguardare le attività delle categorie di cui all'articolo 15 già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

(Disposizione finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 25.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

§ 3.6

XV LEGISLATURA – anno 2007 - Disegno di legge 2638 (Fabbri) *“Disciplina delle attività subacquee e iperbariche”*

Onorevoli Colleghi! - In Italia non vi è ancora una disciplina professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici, sia che essi svolgano la loro attività all'interno del circuito industriale sia che la svolgano in quello turistico.

La presente proposta di legge intende colmare questa lacuna legislativa, che troppo ha penalizzato il singolo operatore subacqueo e l'imprenditoria di settore, dettando norme che disciplinano la materia in modo organico ed esaustivo.

Occorre fare alcune premesse per poter comprendere l'esigenza ormai inderogabile di regolamentare tale materia. Innanzitutto, rientrano in tale ambito realtà tra loro diverse, dal momento che da un lato abbiamo l'attività subacquea ricreativa, cioè quella posta in essere a scopo turistico, ricreativo e sportivo, e dall'altro vi è quella posta in essere da imprese specializzate che devono compiere lavori subacquei e che richiede un'attività lavorativa estremamente specializzata.

Dunque nel nostro Paese non esiste una categoria professionale specifica per l'operatore subacqueo e proliferano varie organizzazioni didattiche o scuole subacquee che si occupano della formazione del subacqueo che si immerge a scopo sportivo-ricreativo; tali organizzazioni didattiche hanno sistemi di insegnamento messi a punto autonomamente, con un proprio marchio, oppure acquistati, di norma in franchising con esclusiva territoriale, dalla casa madre straniera, con il diritto di utilizzare un marchio e un sistema di insegnamento e la possibilità di modificarlo a seconda delle esigenze europee o nazionali.

Il quadro italiano mette in evidenza l'assenza di professionalità certificata nel settore subacqueo, nonostante l'esistenza di una normativa europea che detta norme ben precise sulla regolamentazione dell'attività subacquea, norme peraltro già adottate dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

La presente proposta di legge consta di 14 articoli e distingue gli operatori subacquei tra diverse categorie professionali, che si dividono in classi di specializzazione alle quali corrispondono specifiche regole di idoneità fisica e perizia tecnica. Inoltre, tale proposta istituisce, presso il Ministero dei trasporti, un Albo nazionale degli operatori professionali e delle imprese subacquee e iperbariche. Per ottenere l'iscrizione al suddetto Albo occorrono una serie di requisiti tra cui una certificazione di idoneità psico-fisico-attitudinale, nonché il conseguimento di un brevetto presso un ente riconosciuto dal Ministero dei trasporti.

Le altre novità previste dalla presente proposta di legge riguardano: l'istituzione di un libretto di immersione, nel quale devono essere annotate le immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro o dal committente; il rinnovo annuale del certificato medico di idoneità psico-fisica allo scopo di verificare la permanenza dell'idoneità degli operatori subacquei; infine, l'istituzione di un fondo per la formazione di subacquei diversamente abili, al fine di introdurli nel mercato del lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizioni).

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità ai principi della normativa dell'Unione europea, stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquea e iperbarica.

2. Si intende per attività subacquea e iperbarica l'attività svolta, con o senza l'ausilio di mezzi autonomi di respirazione, sotto la superficie dell'acqua dai seguenti soggetti:

a) operatori subacquei e iperbarici professionali ovvero imprese di lavori subacquei e iperbarici;

b) operatori, istruttori e guide subacquee, ovvero imprese o centri di immersione subacquea e organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea, a scopo esclusivamente turistico e ricreativo.

Art. 2.

(Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività subacquea e iperbarica).

1. Presso il Ministero dei trasporti è istituito l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività subacquea e iperbarica, come definita ai sensi dell'articolo 1, di seguito denominato: «Albo nazionale».

2. L'Albo nazionale è pubblico ed è articolato in albi regionali.

3. L'iscrizione nell'Albo nazionale è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività subacquea e iperbarica di cui all'articolo 1, su tutto il territorio nazionale.

4. Con regolamento del Ministro dei trasporti sono adottate le disposizioni concernenti le modalità di iscrizione all'Albo nazionale e quelle relative alla tenuta dell'Albo stesso.

Art. 3.

(Qualifiche professionali e tipologie di attività svolta).

1. L'iscrizione all'Albo nazionale può essere effettuata con riferimento alle seguenti qualifiche professionali e corrispondenti tipologie di attività svolta:

a) operatore di basso fondale, fino a 50 metri, nonché operatore di alto fondale oltre i 50 metri, che effettua immersioni anche con tecniche di saturazione;

b) operatore tecnico iperbarico, ovvero colui che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione, abilitato o non abilitato all'ambiente clinico;

c) istruttore subacqueo, ovvero colui che, in possesso di corrispondente brevetto, insegna a persone singole e a gruppi le tecniche di immersione subacquea, limitatamente alla qualifica riconosciuta al medesimo istruttore, prevalentemente a scopo turistico e ricreativo in tutte le sue specializzazioni, esercitate anche con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante l'immersione. L'istruttore subacqueo può essere coadiuvato nella propria attività da uno o più aiuto-istruttori;



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

d) guida subacquea, ovvero colui che, in possesso di corrispondente brevetto, accompagna nelle immersioni persone singole o gruppi di persone in possesso di brevetto, limitatamente alla qualifica riconosciuta, e inoltre svolge professionalmente l'attività di accompagnamento di persone in escursioni di prevalente interesse subacqueo o turistico-subacqueo;

e) impresa di lavori subacquei e iperbarici;

f) centro di immersione subacquea, ovvero l'impresa che opera nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea turistica e ricreativa;

g) organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopo ricreativo o turistico, ovvero l'impresa, la società o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, italiana o straniera, che ha come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione e addestramento per l'effettuazione di immersioni subacquee a scopo turistico e ricreativo.

Art. 4.

(Requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale).

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale sono necessari i seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche:

1) maggiore età;

2) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi delle normative vigenti;

3) non aver riportato condanne tra quelle previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

4) possesso del diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e legalmente riconosciuti;

5) aver conseguito l'apposito brevetto rilasciato previa frequentazione, e superamento del relativo esame finale, del corso svolto presso un ente riconosciuto dal Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, ovvero aver prestato lavoro per un periodo di almeno tre anni, con mansioni inerenti l'ambito subacqueo e iperbarico, presso imprese iscritte all'Albo nazionale, comunque previo superamento del solo esame finale del predetto corso;

6) certificazione di idoneità medica psico-fisico-attitudinale, rilasciata ai sensi dell'articolo 8;

b) per le persone giuridiche:

1) certificazione con procedure di qualità, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001/2000, nel rispetto della normativa comunitaria;

2) disponibilità di attrezzature per le immersioni conformi alla normativa comunitaria e in perfetto stato di funzionamento;



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

3) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, per incidenti connessi alle attività svolte.

Art. 5.

(Rilascio del brevetto).

1. Le organizzazioni didattiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale, devono presentare, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 4:

a) un dettagliato elenco dei manuali, degli audiovisivi e degli altri eventuali supporti e sussidi didattici utilizzati per la formazione;

b) una descrizione dettagliata dei vari livelli del percorso formativo, che prevedano, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento pratico e teorico comprendente: tecniche e teoria di immersioni speciali; tecniche e teoria di salvamento e primo soccorso specifiche per l'immersione subacquea; tecniche e teoria di gestione delle immersioni; tecniche e teoria di insegnamento a singoli e gruppi.

2. Il brevetto valido ai fini dell'esercizio dell'attività subacquea e iperbarica di cui alla presente legge è rilasciato esclusivamente dalle organizzazioni didattiche iscritte all'Albo nazionale.

3. Presso il Ministero dei trasporti, è istituita una commissione con il compito di definire gli standard operativi minimi e massimi di ogni attività espletata dalle organizzazioni didattiche di cui al presente articolo. La commissione disciplina inoltre i criteri e le modalità per l'autorizzazione dell'esposizione di operatori subacquei, per finalità di ricerca scientifica o per l'attuazione di progetti speciali autorizzati dal Ministero medesimo, a pressioni parziali superiori a 4,68 di azoto e 1,47 di ossigeno, e comunque entro i limiti massimi di 5,53 di azoto e 1,60 di ossigeno.

4. La commissione di cui al comma 3 è composta da tecnici del settore, fra i quali deve essere prevista la presenza di almeno un rappresentante della categoria degli operatori subacquei e iperbarici di basso fondale, un rappresentante della categoria degli operatori subacquei e iperbarici di alto fondale, un rappresentante della categoria degli istruttori o guide in ambito turistico-ricreativo entro i 40 metri in curva di non decompressione, un rappresentante della predetta categoria turistico-ricreativa oltre i 40 metri e oltre la curva di non decompressione, un medico iperbarico e un ricercatore universitario del settore subacqueo.

5. Dall'istituzione della commissione di cui al comma 3 non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

(Libretto di immersione).

1. È istituito il libretto di immersione individuale degli operatori subacquei e iperbarici, nonché degli istruttori e delle guide, iscritti all'Albo nazionale. Nel suddetto libretto devono essere annotate le immersioni effettuate, certificate dal



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sannuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

datore di lavoro nel caso di attività subacquea e iperbarica svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, ovvero certificate dal committente negli altri casi.

2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata al titolare, che ne è responsabile ed è tenuto a esibirlo agli organi abilitati per legge, nonché agli operatori professionali che ne facciano domanda ai fini dell'assunzione.

Art. 7.

(Attrezzature ed equipaggiamenti).

1. Le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, i respiratori a circuito semichiuso, chiuso e aperto, le apparecchiature complementari usate o pronte a essere usate nell'attività subacquea e iperbarica, compresi gli impianti di ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere conformi alla normativa comunitaria in materia.

2. Le imprese subacquee e iperbariche hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo, alla manutenzione e all'utilizzo nell'attività subacquea e iperbarica.

3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2 o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea ed iperbarica, la capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni, alla temporanea sospensione dall'attività dell'impresa e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, il Ministero dei trasporti, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa dall'Albo nazionale.

4. Alle imprese subacquee e iperbariche che effettuano immersioni di lavoro oltre i 12 metri è fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera sotto la diretta responsabilità di un medico specialista.

Art. 8.

(Certificazione di idoneità).

1. La certificazione di idoneità medica psico-fisico-attitudinale è distinta nelle seguenti tipologie:

- a) per profondità operativa sino a 40 metri in curva di non decompressione;
- b) per profondità operativa oltre i limiti di cui alla lettera a).

2. La certificazione deve essere rilasciata da uno specialista in medicina subacquea, ovvero da uno specialista in medicina dello sport limitatamente ai casi di cui al comma 1, lettera a). La certificazione ha comunque validità di un anno.

3. L'istruttore subacqueo, per l'accettazione all'addestramento, ha l'obbligo di richiedere il certificato medico necessario.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Art. 9.

(Disposizioni per particolari categorie di operatori).

1. Gli operatori subacquei e iperbarici dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei e iperbarici.
2. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, da parte degli operatori di cui al comma 1 del presente articolo, è regolamentato dalle rispettive amministrazioni di appartenenza in deroga alle disposizioni della presente legge.

Art. 10.

(Associazioni no profit).

1. Le associazioni no profit a carattere nazionale, regionale o locale, per svolgere l'attività subacquea e iperbarica di cui alla presente legge, devono essere iscritte nella specifica sezione dell'Albo nazionale.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale, le associazioni di cui al comma 1 devono essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 11.

(Introduzione di soggetti diversamente abili nell'attività subacquea).

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per la formazione di subacquei diversamente abili, al fine di favorirne l'inserimento nel mercato del lavoro.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con una quota pari allo 0,1 per cento delle entrate derivanti dai diritti di iscrizione all'Albo nazionale.

Art. 12.

(Obblighi e divieti).

1. Gli operatori e le imprese di cui all'articolo 3 hanno l'obbligo di tenere un registro nel quale sono annotati, per ogni immersione effettuata, il nome e il cognome del subacqueo, l'eventuale guida o responsabile in acqua, il brevetto in suo possesso, le miscele usate, la profondità massima raggiunta, gli eventuali problemi che si siano manifestati.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati sono sospesi dall'esercizio dell'attività per una durata massima di dodici mesi con eventuale ritiro del brevetto.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima attuazione della presente legge, possono iscriversi all'Albo nazionale, entro tre mesi dalla data di costituzione dell'Albo stesso, gli operatori e le imprese subacquee di cui all'articolo 1 che dimostrano di aver operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei e iperbarici, attraverso idonee attestazioni amministrative rilasciate dalle capitanerie di porto competenti per territorio.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni in essa contenute.

Art. 14.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Centro Studi CEDIFOP

Capitolo IV

ELENCO DELLE PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE IN PARLAMENTO PER UNA LEGGE SUGLI OTS

durante l'attuale legislatura

§ 4.1

XVI LEGISLATURA – anno 2008 - Disegno di legge 344 BELLOTTI “Disciplina delle attività subacquee e iperbariche”

Onorevoli Colleghi! - A differenza dagli altri Stati dell'Unione europea, l'Italia non ha una disciplina professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici. In modo improprio ciascun segmento dell'attività industriale e turistica (edilizia, metalmeccanica, petrolchimica, didattico-turistiche e centri diving) utilizza, talora senza una seria formazione, operatori al di sotto del «pelo dell'acqua», inquadrandoli contrattualmente nella propria disciplina e categoria.

La necessità della presente proposta si configura palese, peraltro, perché essa, già presentata nelle scorse tre legislature, nella XIV ha passato il vaglio di tutte le Commissioni senza giungere all'esame dell'Aula per questioni di tempo. Oltre a non prevedere alcun aggravio per la finanza pubblica, essa ha il merito di sanare le problematiche connesse al lavoro subacqueo, problematiche tali, senza una precisa regolamentazione, da far correre il rischio di penalizzare non solo il singolo operatore e la relativa categoria, ma anche e soprattutto l'imprenditoria italiana del settore. Questa, infatti, se impegnata su scala internazionale, a volte deve cedere il passo a società estere meno valide, ma più attente alle disposizioni comunitarie europee. In pratica, non esistendo in Italia una categoria professionale, l'imprenditore italiano che voglia assumere operatori qualificati deve rivolgersi a lavoratori stranieri dotati di brevetto «omologato» con costi, rispetto alla realtà economica italiana, superiori del 100 o 200 per cento, con effetti sulla competitività economica facilmente valutabili.

Oggi esiste un proliferare di pseudo-scuole subacquee con didattiche professionali che di professionale hanno ben poco; questa grave carenza ricade sulle istituzioni, considerando che la nuova realtà turistico-subacquea ha assunto notevoli dimensioni (basti pensare che ogni anno si rilasciano circa 45.000 brevetti turistici); le scuole e le didattiche preposte per questi brevetti devono assumere la responsabilità e la professionalità dovute.

È dire che storicamente l'Italia ha prodotto subacquei di notevole levatura, attraverso la marina militare o l'iniziativa, lodevole ma indisciplinata, delle aziende che operano nel settore. L'Unione europea detta normative ben precise che regolano l'attività professionale subacquea e che gli altri Stati membri hanno adottato ed applicato già da tempo; solo l'Italia risulta ancora inadempiente.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

La presente proposta di legge è basata sulla normativa comunitaria e su quella dei singoli Paesi che l'hanno recepita; essa esclude in modo categorico improvvisazioni e impegna il mondo imprenditoriale e sociale in modo serio e professionale. Inoltre, l'istituzione di una categoria professionale con autonoma dignità e rigorosi requisiti di appartenenza ottiene anche il risultato di salvaguardare la professionalità, con la possibilità di autotutela dei propri interessi e di una maggiore sicurezza degli operatori subacquei.

Si è voluto distinguere tra diverse categorie professionali di operatori subacquei, e all'interno di esse tra classi di specializzazione, non per un intento meramente classificatorio, ma perché alle diverse qualifiche formali corrispondono specifiche regole di idoneità fisica e perizia tecnica che andranno attentamente esaminate nel regolamento di attuazione.

A questo fine, la presente proposta di legge prevede l'istituzione presso il Ministero dei trasporti, del «registro nazionale per l'iscrizione degli operatori subacquei iperbarici», l'iscrizione al quale è condicio sine qua non per lo svolgimento di qualsiasi attività professionale di tali operatori. Naturalmente l'iscrizione è subordinata alla presentazione di un'accurata documentazione sull'idoneità fisica e sulla perizia tecnica, nonché, in via transitoria, al possesso dell'esperienza maturata nel settore e quindi, in via definitiva, al conseguimento di un titolo rilasciato dalle apposite scuole comunitarie, dalle altre scuole riconosciute dallo Stato e dalle istituzioni militari per gli appartenenti ai relativi corpi. Allo scopo di verificare la permanenza dell'idoneità dei suddetti operatori subacquei, nonché di assicurare il rispetto delle necessarie misure per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti sul lavoro, è istituito il «libretto individuale di immersione» e sono previste periodiche visite mediche specialistiche di accertamento, con determinata frequenza.

L'istituzione del registro di cui sopra è il punto qualificante di questa proposta di legge, e supplisce ad una grave carenza della legislazione italiana in materia. Basti pensare che, incredibilmente, la legge non riconosce le principali specializzazioni subacquee, e l'unica in materia, risalente al 1948, riconosce una qualifica professionale per i soli pescatori di vongole o palombari su area portuale, prescrivendo la tenuta del relativo registro a cura delle capitanerie di porto! La scelta di affidare la tenuta del registro al Ministero dei trasporti è dettata dalla necessità di accelerare i tempi burocratici dei procedimenti relativi alle iscrizioni al registro stesso, e di assicurare uniformità di applicazione della legge, evitando una frammentazione sul territorio nazionale dei dati relativi agli operatori subacquei.

Infine, si è curata in particolar modo la professionalità e la serietà dei datori di lavoro subacquei, i quali necessitano, secondo la presente proposta di legge, di apposita abilitazione tramite iscrizione al registro delle imprese subacquee, anche didattico-turistiche, e dei centri diving abilitati ai lavori subacquei. Affidato alle imprese è anche il controllo delle attrezzature ed apparecchiature individuali e collettive utilizzate, con obbligo di annotazione delle verifiche e delle manutenzioni effettuate, affinché sia possibile un controllo da parte delle autorità competenti e siano chiare eventuali responsabilità, agli effetti sia penali sia civili.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Per una migliore tutela del lavoratore subacqueo, è prevista una responsabilità solidale del committente, per sollecitarne la cura nella scelta di un imprenditore dotato delle migliori qualità professionali e per porre il rischio dello svolgimento dei lavori anche a carico di colui che si avvantaggia del risultato finale dell'opera. La presente proposta di legge, di cui si auspica la più sollecita approvazione, ripropone, con alcune modifiche, il testo unificato licenziato dalla XI Commissione della Camera dei deputati poco prima della conclusione della XIV legislatura.

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

Art. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti.

2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.

Art. 2.

(Ambito di applicazione).

1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con o senza l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con finalità diverse:

- a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal capo II;
- b) servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.

Capo II



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E IPERBARICHE

Art. 3.

(Definizioni).

1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.
2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.

Art. 4.

(Elenco regionale degli operatori subacquei e iperbarici professionali).

1. Presso i competenti assessorati delle regioni è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'elenco degli operatori subacquei e iperbarici professionali. L'elenco è trasmesso al Ministero dei trasporti.
2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nell'elenco di cui al comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, qualsiasi attività di operatore subacqueo e iperbarico.
3. L'iscrizione nell'elenco di una regione consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

Art. 5.

(Qualifiche professionali).

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 avviene per le seguenti qualifiche professionali:
 - a) operatore di alto fondale, che effettua immersioni oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;
 - b) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;
 - c) operatore tecnico iperbarico, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione. Per operare in ambiente clinico, il tecnico iperbarico deve altresì possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e avere svolto un'attività di formazione tecnico-sanitaria iperbarica riconosciuta dalla regione o dal Servizio sanitario nazionale;
 - d) operatore scientifico subacqueo, che svolge attività di ricerca scientifica o di archeologia subacquea.

Art. 6.

(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale).

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale sono necessari i seguenti requisiti:



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sannuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
- c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;
- d) certificato di abilitazione professionale all'attività, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti;
- e) idoneità medica psico-attitudinale, attestata da certificato rilasciato da medico competente, che si deve avvalere di uno specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo. Sono riconosciuti i certificati rilasciati da medici specializzati in fisiopatologia del lavoro subacqueo;
- f) nel caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma, stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi verso terzi nello svolgimento delle attività subacquee e iperbariche, inclusa l'attività in immersione.

Art. 7.

(Elenco regionale delle imprese subacquee e iperbariche).

1. Presso i competenti assessorati delle regioni è istituito l'elenco delle imprese subacquee e iperbariche. L'elenco è trasmesso al Ministero dei trasporti.
2. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) un sistema di sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;
 - b) un sistema di qualità, in conformità alle norme comunitarie;
 - c) la stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai lavoratori e ai terzi nello svolgimento delle attività subacquee e iperbariche, inclusa l'attività in immersione;
 - d) il numero di codice fiscale e di partita IVA;
 - e) il certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può essere presentato analogo certificato della cancelleria del competente tribunale per le predette attestazioni.
3. Per la tenuta dell'elenco delle imprese subacquee e iperbariche e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese sono tenute a versare alle regioni un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

imprese iscritte, dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'iscrizione nell'elenco di una regione consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.
5. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nell'elenco di svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 8.

(Norme di sicurezza).

1. Le imprese subacquee e iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle prescrizioni di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché delle prescrizioni stabilite dalla presente legge; le stesse rispondono in solido, in caso di inosservanza delle predette norme e prescrizioni con gli operatori subacquei e iperbarici di cui si avvalgono o che sono loro dipendenti.
2. Gli operatori subacquei e iperbarici che esercitano la propria attività a titolo di imprenditore individuale e i lavoratori dipendenti delle imprese di cui all'articolo 7 sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento teorico-pratico con particolare riguardo alle innovazioni di tecniche di supporto cardio-respiratorio avanzato e nell'ambito della sicurezza.
3. Le imprese subacquee e iperbariche sono tenute a garantire agli operatori subacquei e iperbarici loro dipendenti la frequenza dei corsi di cui al comma 2.
4. È demandato alle regioni il compito di definire le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3.

Art. 9.

(Attrezzature ed equipaggiamenti).

1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, gli impianti e le apparecchiature complementari usati, o pronti ad essere usati, nell'attività subacquea e iperbarica devono essere conformi alle normative europee; inoltre, qualora prescritto dalle disposizioni vigenti in materia, devono essere collaudati, certificati e utilizzati secondo le prescrizioni di collaudo.
2. Alle imprese subacquee e iperbariche che effettuano immersioni di lavoro oltre i 12 metri di profondità è fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera e di indicare un medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo. Le stesse imprese hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo, alla manutenzione e all'utilizzo nell'attività subacquea e iperbarica.
3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea o iperbarica, la capitaneria



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

di porto e la direzione provinciale del lavoro nella propria attività di vigilanza, qualora riscontrino il mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e salvo che il fatto non costituisca reato, impartiscono le disposizioni esecutive ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1. La capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono altresì procedere, in base alle gravità e omissioni, alla temporanea sospensione dell'attività dell'impresa e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, la regione interessata, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco di cui all'articolo 7.

Art. 10.

(Libretto individuale).

1. È istituito il libretto individuale degli operatori subacquei e iperbarici. Nel libretto devono essere annotati l'idoneità medica, eventuali infortuni e l'iter delle immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro.
2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo e iperbarico, che è obbligato a esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi a ciò abilitati dalla legge.
3. Per la tenuta del libretto individuale gli operatori subacquei e iperbarici sono tenuti a versare alle regioni un diritto di segreteria annuale determinato dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

(Modalità di iscrizione).

1. È demandato alle regioni il compito di definire le modalità di iscrizione negli elenchi regionali di cui agli articoli 4 e 7.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge possono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 4 tutti gli operatori subacquei e iperbarici professionali con età superiore ai limiti di accesso ai corsi professionali che, entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco stesso, dimostrino di avere operato in modo prevalente nelle specifiche attività corrispondenti alle qualifiche di cui all'articolo 5, attraverso la presentazione del libretto individuale di cui all'articolo 10 correttamente compilato e certificato.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese possono continuare a operare sino a dodici mesi dall'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 7, in deroga al divieto di cui al medesimo articolo 7, comma 4.
3. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7 le imprese che dimostrino, entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, di avere operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

settore dei lavori subacquei e iperbarici, ovvero nelle specifiche attività di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 13.

(Disposizioni per particolari categorie di operatori).

1. Gli operatori subacquei e iperbarici delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e della Croce rossa italiana sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei e iperbarici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, della presente legge.
2. Le attività di servizio dei soggetti di cui al comma 1 sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Capo III

ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE

Art. 14.

(Definizioni).

1. Per immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio del mare e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, possono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico.
2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.
3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole e a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.
4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di persone e accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, anche in modo non esclusivo e non continuativo.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese che operano nel settore dei servizi turistico-ricreativi subacquei, offrendo supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo didattico o ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.

6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 19, le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri subacquei.

Art. 15.

(Elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo).

1. Presso i competenti assessorati delle regioni è istituito l'elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) istruttori subacquei;
- b) guide subacquee;
- c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;
- d) associazioni non profit.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso al Ministero dei trasporti.

3. Per la tenuta dell'elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo e per l'effettuazione dei controlli periodici, gli operatori subacquei sono tenuti a versare alle regioni un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea).

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15 e può essere svolta:

- a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
- b) all'interno delle associazioni non profit;
- c) in modo autonomo.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
- c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;
- e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico,



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

esclusivamente da un'organizzazione didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 19;

f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte;

g) idoneità medica attestata da certificato rilasciato da medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo.

Art. 17.

(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo).

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Ai fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:

a) iscrizione presso la CCIAA;

b) partita IVA;

c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 19 della presente legge sono ritenuti validi ai sensi del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni;

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

2. I centri che svolgono attività stagionale possono essere iscritti negli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo, purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.

3. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori iscritti nell'apposita sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15.

Art. 18.

(Associazioni non profit).

1. Le associazioni non profit a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono anche attività di centro di immersione in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, per esercitare l'attività devono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, le associazioni di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) atto costitutivo registrato e statuto;
- b) codice fiscale;
- c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
- e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
- f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

3. I centri che svolgono attività stagionale possono essere iscritti negli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo, purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.

Art. 19.

(Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori, nonché di rilasciare l'attestato previsto dal comma 2 dell'articolo 14.

2. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 1 tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale, i cui corsi rispettino le normative generali previste dalla Confederazione mondiale delle attività subacquee (CMAS) e dal Recreational Scuba Training Council (RSTC), oppure che abbiano i materiali didattici per lo svolgimento dei corsi previsti dalla propria organizzazione didattica.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:

- a) nel caso di organizzazioni operanti come imprese, certificato di iscrizione alla competente CCIAA e certificato di attribuzione della partita IVA;
- b) nel caso di organizzazioni operanti come associazione non profit, copia autentica dell'atto costitutivo notarile, dello statuto vigente, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;
- c) nel caso di organizzazioni che operano come sedi nazionali di società o associazioni internazionali, comunitarie o extracomunitarie, copia autentica degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

dalla sede centrale internazionale all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento;

d) copia degli standard didattici di riferimento;

e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi e altri eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali i sussidi didattici devono essere prodotti in lingua italiana.

4. Alle organizzazioni didattiche subacquee non è richiesta l'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 15.

Art. 20.

(Uso delle denominazioni).

1. La denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.

2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

3. Nelle sedi aperte al pubblico dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, nonché delle associazioni non profit, deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 15.

Art. 21.

(Attrezzature).

1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere usate, nell'attività subacquea, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni legislative vigenti.

2. Le imprese di cui all'articolo 17 e le associazioni di cui all'articolo 18 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.

3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi le regioni, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispongono la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 15.

Art. 22.

(Libretto individuale di immersione).

1. È istituito il libretto individuale di immersione degli istruttori e delle guide subacquee iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Nel libretto devono essere annotate le immersioni effettuate.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo, che è obbligato a esibirlo agli organi a ciò abilitati dalla legge.
3. Per la tenuta del libretto individuale, gli operatori subacquei sono tenuti a versare alle regioni un diritto di segreteria annuale, determinato dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23.

(Disposizioni transitorie).

1. Entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 19, le organizzazioni didattiche devono presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso.
2. Entro sei mesi dalla data di istituzione degli elenchi regionali di cui all'articolo 15, gli operatori subacquei devono presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso. Sono fatte salve le avvenute iscrizioni presso le regioni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già istituito gli elenchi regionali. Le regioni che hanno emanato proprie normative in materia devono comunque adeguarle alla presente legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, al fine di avere una regolamentazione omogenea su tutto il territorio nazionale.
3. Nel caso in cui le regioni non provvedano a definire le modalità che rendono possibile l'iscrizione negli elenchi previsti dall'articolo 15, gli operatori subacquei di cui al medesimo articolo possono ugualmente svolgere la loro attività, notificando mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla regione competente la loro esistenza sul territorio, autocertificando il possesso dei necessari requisiti. Copia della notifica deve essere conservata presso il domicilio dell'interessato, qualora persona fisica, oppure presso la sede legale od operativa, qualora persona giuridica.
4. Le regioni, in sede di prima applicazione della presente legge, possono emanare ulteriori norme transitorie volte a salvaguardare le attività delle categorie di cui all'articolo 15 già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

(Disposizione finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 25.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

§ 4.2

XVI LEGISLATURA – anno 2009 –

Disegno di legge 2369 LO PRESTI - HOLZMANN

“Disposizioni concernenti le attività professionali subacquee e iperbariche”

Onorevoli Colleghi! - A differenza degli altri Stati dell'Unione europea, l'Italia non ha una disciplina professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici.

In modo improprio ciascun segmento dell'attività industriale e turistica (edilizia, metalmeccanica, petrolchimica, didattico-turistica e centri «diving», ovvero di immersione) utilizza, talora senza una seria formazione, operatori del «mondo sommerso», inquadrandoli contrattualmente nella propria disciplina e categoria.

La necessità della presente proposta di legge si configura palese, peraltro, perché nelle scorse legislature sono stati presentati progetti di legge per regolare il settore della subacquea, che però non sono giunti fino all'approvazione da parte dell'Assemblea. Oltre a non prevedere alcun aggravio per la finanza pubblica, la presente proposta di legge ha il merito di sanare le problematiche connesse al lavoro subacqueo industriale, che penalizzano non solo il singolo operatore e la relativa categoria, ma anche e soprattutto l'imprenditoria italiana del settore. Questa, infatti, se impegnata su scala internazionale, a volte deve cedere il passo a società estere meno valide, ma più attente alle disposizioni comunitarie. In pratica, non esistendo in Italia una categoria professionale, l'imprenditore italiano che voglia assumere operatori qualificati deve rivolgersi a lavoratori stranieri dotati di brevetto «omologato» con costi, rispetto alla realtà economica italiana, superiori del 100 o del 200 per cento e con effetti sulla competitività economica facilmente valutabili.

Oggi esiste un proliferare di pseudo-scuole subacquee con didattiche professionali che di professionale hanno ben poco; e questo nonostante, storicamente, l'Italia abbia prodotto subacquei di notevole levatura, attraverso la Marina militare o l'iniziativa, lodevole ma indisciplinata, delle aziende che operano nel settore. L'Unione europea detta normative ben precise che regolano l'attività professionale subacquea, che gli altri Stati membri hanno adottato ed applicato già da tempo; solo l'Italia risulta ancora inadempiente.

La presente proposta di legge mira a regolamentare il settore della subacquea industriale, senza intervenire nella subacquea sportiva, ricreativa, amatoriale e dilettantistica, ambito destinato alle regioni che sono più interessate alla presentazione di leggi e regolamenti aderenti alle caratteristiche territoriali.

La subacquea industriale, invece, ha bisogno di una legislazione che includa tutto il territorio nazionale perché l'operatore subacqueo del settore si protende verso il più vasto ambito internazionale; ciò è desumibile dal fatto che la maggioranza degli operatori entra a livello locale (iscrizione al registro dei sommozzatori in servizio locale istituito presso la competente capitaneria di porto) ma ben presto buona parte, passa a lavorare con i centri diving industriali in off-shore.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Bisogna tenere conto che il mondo del lavoro e la situazione territoriale, nel quale può operare la figura professionale del sommozzatore industriale, vanno oltre i limiti regionali e nazionali e quindi, al fine di sostenere la mobilità professionale delle persone, i percorsi formativi devono seguire il percorso indicato dalle regole della formazione nel settore industriale. Questi percorsi per essere validi, oltre che nel territorio italiano anche in quello internazionale, devono adottare standard definiti in coerenza con quelli internazionali previsti dall'Health and Safety Executive (HSE), dall'Association on Diving Contractors (ADC), dall'International Diving Schools Association (IDSA), dall'International Marine Contractors Association (IMCA) e da altri organismi simili, che possono garantire una maggiore spendibilità della qualifica di sommozzatore italiano a livello internazionale. Nessun altro percorso formativo dovrebbe abilitare all'iscrizione nel registro dei sommozzatori.

Una certa facilità di accesso a quella che risulta essere la porta d'ingresso, cioè l'iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale (portuale e immediate adiacenze), peraltro legittimata dalla normativa in vigore, ha gravi implicazioni e penalizza tutto il settore.

L'unica figura professionale subacquea riconosciuta dalla normativa in vigore è quella dei sommozzatori iscritti nei registri delle capitanerie di porto, la cui attività ha una limitazione territoriale ben definita, mentre la gran parte delle operazioni subacquee si svolge al di là e al di fuori dell'ambito portuale, senza che sia prevista alcuna normativa che regoli e che tuteli la figura professionale degli operatori di questo settore.

Quanto mai opportuno e urgente è, quindi, un ordinamento del settore che parta dalla formazione, prevedendo la caratterizzazione e il controllo delle scuole e dei centri di formazione, l'allineamento alle normative comunitarie delle qualifiche e dei brevetti degli operatori subacquei nonché un controllo continuo e capillare delle figure professionali durante lo svolgimento delle attività subacquee.

Ecco i motivi per cui è necessario intervenire per colmare questo vuoto legislativo e per approvare finalmente una legislazione seria e competente per gli operatori del settore, sia per le aziende che vi operano, sia per chi materialmente effettua per lavoro immersioni in mare, sia per chi deve vigilare e proteggere gli operatori del settore.

La presente proposta di legge, di cui si auspica la più sollecita approvazione, si prefigge, pertanto, un adeguamento della legislazione italiana in materia, ancora ferma, nelle sue linee generali, alle disposizioni del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica alle attività lavorative subacquee e iperbariche svolte a fini economici e industriali nell'ambito:

- a) delle acque marittime territoriali e interne;
- b) delle acque marittime non territoriali, quando alle attività di cui all'alinea sono connessi interessi nazionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende nazionali;
- c) delle acque non marittime.

2. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività subacquee svolte:

- a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;
- b) per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche oppure si svolgano a profondità superiori a -50 metri;
- c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile e alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo di appartenenza.

Art. 2

(Istituzione della categoria dei sommozzatori).

1. La categoria dei sommozzatori in servizio locale, istituita dal decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, per l'esecuzione di lavori in acque portuali, è disciplinata dalla presente legge che ne estende il campo operativo agli ambiti elencati nell'articolo 1 della medesima legge, con le modalità indicate dalla stessa legge ed è ridenominata «categoria dei sommozzatori».

2. Il sommozzatore è un operatore tecnico subacqueo che si differenzia dalla figura del palombaro, caratterizzata da un assetto pesante e da un collegamento con la superficie mediante manichetta dell'aria e braga nonché da interventi in stretta prossimità del fondo, per il suo assetto leggero e per la maggiore mobilità subacquea nelle tre dimensioni basata sull'impiego di autorespiratore autonomo o, in alternativa, di ombelicale con alimentazione respiratoria dalla superficie e con comunicazioni in fonìa con la stessa.

3. La scelta del tipo di equipaggiamento di cui al comma 2 e delle attrezzature accessorie è determinata dalle modalità e dalle tipologie d'intervento nonché dalle condizioni ambientali, ferma restando la caratteristica essenziale di assetto leggero.

Art. 3.

(Definizione della categoria dei sommozzatori).

1. Ai sensi della presente legge, sono definiti sommozzatori coloro che eseguono, in immersione e nell'assetto leggero di cui all'articolo 2, lavori consistenti nell'installare, controllare o riparare impianti; nel rimuovere, recuperare o demolire relitti o altri materiali; nell'assistere o recuperare persone e nell'evacuare equipaggi; nello svolgere qualsiasi altra attività riconducibile o affine alle mansioni indicate dal presente comma.

Art. 4.

(Attività dei sommozzatori).

1. I sommozzatori, avendo come base di partenza e logistica la terraferma ovvero una piattaforma o unità navali di appoggio o di supporto per lavori subacquei, se necessario con l'ausilio di operatori iperbarici professionali e di un'assistenza tecnica e sanitaria appropriata, nonché con l'uso di camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, possono svolgere attività in bassa, alta e altissima batimetria, impieganti aria od ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione maggiore di quella atmosferica ovvero all'interno dei medesimi.

2. I sommozzatori esercitano la loro attività, oltre che nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio presso il cui registro sono iscritti ai sensi dell'articolo 5, anche al di fuori di esso.

3. Qualora le immersioni avvengano a una profondità superiore a -12 metri, è richiesta la presenza sull'unità di appoggio o, comunque, sul posto di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per effettuare trattamenti terapeutici su indicazione medica. La camera iperbarica deve avere dimensioni tali da contenere almeno una branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non può essere utilizzata per altri usi; essa, inoltre, deve essere dotata di un presidio medico-chirurgico idoneo alla prestazione delle prime cure.

4. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a -50 metri, è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e camera di decompressione.

5. L'unità di appoggio deve essere dotata, oltre che della quantità di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche della quantità minima di miscela di riserva necessaria per garantire un intervento di emergenza.

6. In occasione di qualunque tipo d'immersione subacquea, deve essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale, aereo o terrestre, idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, presso il più vicino centro medico allo scopo attrezzato, l'operatore subacqueo infortunato. Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio.

7. Qualora sul posto dove si effettua un'immersione subacquea non sia presente una camera iperbarica equipaggiata, il mezzo di cui al comma 6 deve essere in grado di



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

raggiungere, entro il tempo massimo di un'ora, un centro medico dotato di detta camera.

8. Il personale impegnato in attività subacquee, direttamente o in assistenza, deve sempre operare sotto la direzione di un supervisore o di un capocantiere in possesso di idonea qualifica e di comprovata esperienza nonché di lettera di incarico che lo definisce preposto alla sicurezza. Tale soggetto deve sovrintendere a tutta l'organizzazione delle attività di cantiere, preparatorie delle immersioni, relative alla sicurezza sul lavoro.

9. Il supervisore o il capocantiere preposto alla sicurezza ai sensi del comma 8 autorizza le immersioni, ne segue personalmente l'andamento e ne dispone l'interruzione se lo ritiene opportuno; egli deve poter disporre, durante le immersioni, di un operatore subacqueo per ogni sommozzatore in immersione, in possesso di idonea abilitazione ed equipaggiato al fine di intervenire in caso di emergenza.

10. Il comandante, il responsabile o un altro membro dell'equipaggio dell'unità navale di appoggio, se in possesso dei requisiti prescritti dal comma 8, può ricoprire l'incarico di supervisore o di capocantiere preposto alla sicurezza ai sensi del medesimo comma 8.

11. Le unità navali di appoggio, le attrezzature, gli strumenti e gli apparecchi utilizzati per le operazioni collaterali e per le immersioni devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e devono essere opportunamente collaudati e mantenuti in efficienza. Qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature, singole o collettive, queste devono essere provate e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato.

12. Gli operatori in immersione devono essere sempre collegati, tramite efficaci sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie; utilizzando caschi idonei a consentire contemporaneamente la respirazione e le comunicazioni.

13. Nei casi in cui le operazioni in immersione prevedano attività concomitanti, simili o diverse tra loro, ma che si svolgono contemporaneamente nello stesso luogo o a distanza inferiore a 100 metri le une dalle altre, deve essere previsto un coordinamento di tali attività allo scopo di evitare interferenze e incidenti. Il coordinamento è obbligatorio anche nei casi in cui opera, nello stesso sito o nelle vicinanze, personale sommozzatore appartenente a organizzazioni, aziende e imprese diverse. Il responsabile del coordinamento è designato di comune accordo tra i soggetti operanti oppure è indicato dal committente dei lavori.

14. La figura del responsabile del coordinamento di cui al comma 13 deve essere prevista anche nei casi di concomitanza con attività di mezzi subacquei telecomandati.

15. In ogni caso, ancorché coordinate, le operazioni in immersione devono svolgersi prevedendo la collaborazione e la cooperazione tra gli operatori.

16. Le unità di appoggio o di supporto alle attività dei sommozzatori devono mostrare le segnalazioni prescritte dalle norme vigenti in materia.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

17. Le unità navali in transito nella zona in cui operano sommozzatori, devono essere distanti almeno 200 metri dall'unità che ha mostrato le segnalazioni previste ai sensi del comma 16, ferma restando la facoltà dall'autorità competente di stabilire una distanza superiore.

Art. 5.

(Registro dei sommozzatori).

1. I sommozzatori sono iscritti in un apposito registro istituito presso ciascun compartimento marittimo e tenuto dal capo del medesimo compartimento.

2. Per ottenere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori sono necessari i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea; sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardiovascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o da un medico designato dal capo del compartimento marittimo, che si avvale a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979; sono comunque esclusi i soggetti affetti da obesità, i soggetti dediti all'alcool e i soggetti tossicodipendenti;

c) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

d) diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, con riferimento alla voce n. 621600 del Prontuario dei codici vigente, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli standard internazionali dell'Health and Safety Executive (HSE), dell'Association of Diving Contractors (ADC), dell'International Diving Schools Association (IDSA), dell'International Marine Contractors Association (IMCA) ed effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di pubblica sicurezza o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento dell'attività sommozzatoria professionale. Nessun altro percorso formativo può abilitare all'iscrizione nel registro dei sommozzatori.

3. La persistenza dei requisiti fisici di cui alla lettera b) del comma 2 è condizione per l'esercizio della professione di sommozzatore ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto.

4. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui alla lettera b) del comma 2 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, a una commissione istituita presso il compartimento marittimo e composta da tre medici esperti in medicina iperbarica e designati:

a) uno, che svolge la funzione di presidente, dal capo del compartimento marittimo;

b) uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera competente per territorio;

c) uno dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6.

(Libretto di ricognizione).

1. Il capo del compartimento marittimo, all'atto dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 rilascia al sommozzatore un libretto di ricognizione (LDR) analogo al libretto previsto per i sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979. Le modalità di tenuta del LDR e le indicazioni che esso deve contenere sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Cancellazione dal registro dei sommozzatori).

1. Alla cancellazione dal registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5 si procede:

a) per morte;

b) per permanente inabilità al servizio;

c) per avere il sommozzatore raggiunto l'età prescritta dalla legislazione vigente in materia di previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità;

d) a domanda;

e) per la perdita di una dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 5.

2. La permanente inabilità al servizio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo è accertata dalla Commissione istituita ai sensi del comma 4 dell'articolo 5.

Art. 8.

(Obblighi e sanzioni).

1. Il LDR deve essere esibito ai funzionari dell'ispettorato del lavoro o della sanità marittima o agli addetti a compiti di polizia terrestre e marittima che ne fanno



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

richiesta. Il LDR deve essere aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha rilasciato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.

2. L'omessa presentazione del LDR su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.

3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in assenza della regolare vidimazione del LDR è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo sono disposti la cancellazione dal registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

5. In caso di infortunio o di incidente, da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporta un'interruzione dal lavoro per almeno quindici giorni, l'operatore deve presentare, e in caso di suo impedimento far presentare, entro tre giorni dall'evento, il LDR al compartimento marittimo sotto la cui giurisdizione viene svolto il lavoro:

a) per gli eventuali provvedimenti del caso qualora si tratti di infortunio o di incidente;

b) per l'annotazione dell'inizio di interruzione del lavoro dipendente da infortunio o da incidente ovvero da malattia.

6. Il LDR è trattenuto dal compartimento marittimo competente ai sensi del comma 5 per il periodo di interruzione del lavoro ed è riconsegnato all'operatore interessato previa presentazione da parte del medesimo di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa, rilasciato in conformità a quanto disposto dal comma 7. La ripresa dell'attività lavorativa deve risultare sullo stesso LDR, visitato allo scopo dal compartimento marittimo competente.

7. Gli accertamenti medico-sanitari attestanti l'idoneità psico-fisica ai fini di cui al comma 6 devono essere effettuati presso centri di medicina iperbarica. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5 del presente articolo comporta la cancellazione dal registro dei sommozzatori e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

8. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 7 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

9. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di operatori regolarmente in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

10. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 9 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

11. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5, sono puniti con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

12. In caso di recidiva del reato di cui al comma 11 sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 9.

(Limiti batimetrici per operatività con uso di aria o di ossigeno puro o di miscele sintetiche di gas idonei alla respirazione).

1. È consentito l'uso per la respirazione da parte dei sommozzatori:

a) di aria compressa, comunque erogata all'operatore, sino alla batimetria di -50 metri;

b) di ossigeno puro, comunque erogato all'operatore, fino alla batimetria di -12 metri e salvo i casi di applicazione di ossigenoterapia iperbarica.

2. Le compressioni in ambienti confinati iperbarici possono essere effettuate solo con l'uso di mezzi, sistemi e impianti atti ad erogare miscele sintetiche appropriate di gas respiratori oltre il valore batimetrico di -50 metri e con l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme di igiene e di sicurezza emanate con il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 8.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle immersioni effettuate con l'impiego di mezzi tecnici che non prevedono l'iperbarizzazione ambientale e l'operatività umana al di fuori dello stesso mezzo tecnico.

Art. 10.

(Assicurazioni per infortunio e per responsabilità civile).

1. Coloro che svolgono le attività oggetto della presente legge devono essere in possesso di una polizza assicurativa per infortunio e per responsabilità civile.

2. Gli estremi aggiornati delle polizze devono risultare sul LDR del sommozzatore.

3. L'inosservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di un'ammenda da 2.000 a 5.000 euro e l'arresto da uno a tre anni.

Art. 11.

(Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici).

1. I lavori subacquei e iperbarici svolti negli ambiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono, prima del loro inizio, essere autorizzati dalla capitaneria di porto competente



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

per l'assegnazione di un numero progressivo di pratica. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori trasmette alla capitaneria di porto insieme con la domanda di autorizzazione anche l'elenco dei sommozzatori che saranno utilizzati per lo svolgimento del lavoro. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori deve comunicare alla capitaneria di porto tutte le variazioni di personale durante lo svolgimento dei lavori.

2. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di informare, con adeguato anticipo, l'autorità marittima di ogni lavoro subacqueo o iperbarico da intraprendere chiedendo, se ritenuto necessario, l'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di un'area di rispetto attorno al luogo dei lavori. Nella nota informativa devono essere specificate le generalità e la reperibilità del medico esperto in problematica subacquea referente dell'impresa titolare dei lavori.

3. Chiunque effettua lavori subacquei e iperbarici senza le relative autorizzazioni o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e dalle norme di igiene e di sicurezza emanate con il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 8 è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

4. Chiunque non esibisce all'autorità marittima competente l'autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto competente ovvero, pur presentando tale autorizzazione, non si attiene a quanto in essa prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ovvero che si verificano incidenti, infortuni o eventi patologici da operatività in stato iperbarico.

Art. 12.

(Numero progressivo nazionale).

1. I compartimenti marittimi devono trasmettere una copia della documentazione presentata dal singolo sommozzatore in conformità a quanto disposto dalla presente legge al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'assegnazione del numero progressivo nazionale (NPS), convalidante la regolarità dell'iscrizione al registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5 e che permette l'identificazione del lavoratore nell'ambito di un'apposita banca dati costituita e gestita dal medesimo Ministero. Alla banca dati possono accedere in via riservata i compartimenti marittimi e le capitanerie di porto.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie).

1. Per gli operatori iscritti nel registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979 ogni singola capitaneria di porto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una commissione formata da personale interno ed, eventualmente, da



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

esperti esterni, che deve esaminare la regolarità delle iscrizioni, trasmettendo la relativa documentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'assegnazione del NPN. In caso di iscrizione irregolare a giudizio della citata commissione, l'operatore decade dal diritto di richiedere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori ai sensi del comma 2. A richiesta dell'interessato, è concessa una proroga di un massimo di dodici mesi per la regolarizzazione della sua posizione.

2. Gli operatori possono richiedere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5 della presente legge, che li autorizza a esercitare l'attività negli ambiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge presentando un'apposita richiesta alla capitaneria di porto in cui risultano iscritti ai sensi del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979. Il passaggio è vincolato alla verifica della regolarità dell'iscrizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1.

3. Il personale già iscritto nel registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, può scegliere di conservare tale iscrizione che consente di operare entro i limiti delle acque portuali e nelle immediate adiacenze del porto per il quale è valida l'iscrizione, fermo restando il controllo sulla regolarità dell'iscrizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

4. I compartimenti marittimi sono autorizzati ad emanare norme regolamentari specifiche, in relazione all'ambito territoriale di rispettiva giurisdizione, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla presente legge.

Art. 14.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

§ 4.3

XVI LEGISLATURA – anno 2009 - Disegno di legge 2509 CARLUCCI
“Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dei centri di immersione e di addestramento subacqueo”

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende disciplinare - stabilendo le norme per l'accertamento dei relativi requisiti nonché per l'esercizio delle professioni di istruttore e di guida subacquei, e dell'attività dei centri di subacquee e di addestramento subacqueo a scopo ricreativo e turistico - figure nuove nel panorama delle professioni in campo turistico e non previste in modo esplicito dalla normativa vigente.

Come è noto a tutti, l'Italia trae notevoli vantaggi economici dalle attività turistiche e, a questo proposito, c'è da rilevare che una quota consistente dei flussi turistici verso l'Italia è rappresentata da circuiti internazionali e da visitatori stranieri e che a livello internazionale esiste un consolidato mercato del turismo subacqueo basato su un'offerta con caratteristiche e con figure professionali ormai standardizzate. L'importanza del turismo per il nostro Paese, in altre parole, impone di adeguare e di diversificare costantemente la qualità dell'offerta e dei servizi erogati ma anche di favorire lo sviluppo di nuove figure professionali sempre più specializzate. Per fronteggiare l'agguerrita concorrenza, infatti, è necessario - e unanimemente auspicato - che l'offerta turistica raggiunga i più alti livelli di qualificazione e di diversificazione.

Il richiamo del nostro Paese è fondato in larga parte sulla ricchezza e sulla varietà delle risorse naturalistiche che, tuttavia, non sono ancora sufficientemente considerate in tutta la loro potenzialità. L'ambiente marino, in particolare, nonostante rappresenti uno dei maggiori motivi di attrazione, continua ad essere considerato prevalentemente in funzione della balneazione.

Il crescente interesse a livello internazionale per le immersioni e per le osservazioni subacquee non agonistiche, inevitabilmente, ha determinato anche in Italia una vertiginosa crescita della domanda di servizi specifici in questo settore. Di conseguenza, negli ultimi anni, nonostante la generale e grave stagnazione dei livelli occupazionali, si è registrata una consistente crescita del numero di operatori professionali e dei centri di immersione subacquea lungo le nostre coste. La presenza di operatori qualificati in questo particolare settore, oltre che produrre direttamente effetti positivi sulla occupazione, contribuisce, più in generale, a potenziare e a qualificare l'offerta turistica in Italia anche oltre il periodo estivo. Del crescente interesse per il turismo subacqueo si sono fatte interpreti la regione Sardegna e la regione Liguria che, già da qualche anno, hanno emanato legislazioni regionali del tutto assimilabili alla presente proposta di legge e che si stanno dimostrando ampiamente rispondenti alle esigenze degli operatori subacquei che si trovano finalmente ad agire con regole certe e facilmente applicabili dopo anni di forzata illegalità. Una corretta politica di promozione turistica dell'Italia, d'altra parte, non può certo ignorare le potenzialità offerte dal turismo subacqueo, che a livello internazionale è in continua e crescente espansione.

Esiste però un problema: gli operatori dei centri di immersione subacquea sono



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

impossibilitati a regolarizzare la loro posizione per il conflitto o, meglio, l'assenza di norme in materia. Gli istruttori e le guide subacquee e i centri di immersione e di addestramento subacqueo a scopo ricreativo e turistico che, come già ricordato, rappresentano figure nuove nel panorama delle professioni in campo turistico, non previste in modo esplicito da alcuna legge nazionale, si trovano perciò in una paradossale situazione: hanno la necessaria professionalità, le attrezzature, i clienti e la capacità imprenditoriale ma incontrano insormontabili difficoltà nella mancanza di un'adeguata legge che consenta loro di esercitare l'attività. Un altro aspetto paradossale è rappresentato dal fatto che, fra tutte le professioni riferibili all'area del turismo nautico, le professioni di istruttore e di guida subacquee sono quelle che a livello internazionale hanno sviluppato più di altre i propri percorsi e requisiti formativi sostanzialmente omogenei ed equivalenti. I percorsi formativi più diffusi a livello internazionale, nella maggior parte dei casi, adottano per i livelli più elevati tecniche e contenuti finalizzati non agli aspetti puramente amatoriali ma proprio all'esercizio della professione. In sostanza, il conseguente protrarsi di tale situazione comporta oggettiva incertezza, notevoli difficoltà e gravissimi danni economici agli operatori del settore delle escursioni e delle immersioni subacquee.

Gli istruttori subacquee necessitano di strutture operative, spesso complesse, che configurano un'attività economica da inserire nella prestazione di servizi più che nella prestazione di lavoro autonomo. Essi forniscono la propria attività professionale e di servizi con mezzi propri o di altri. Un istruttore subacqueo, infatti, per svolgere la propria attività ha bisogno di un'aula, di compressori per la ricarica delle bombole di ossigeno, di attrezzature per se stesso e per i clienti e di imbarcazioni attrezzate. I centri di immersione subacquea, che hanno dovuto fare consistenti investimenti per organizzare la loro attività con adeguate strutture e attrezzature, venendosi a trovare in condizioni di forzata e involontaria illegalità, sono costantemente esposti al rischio di gravi sanzioni e al sequestro di imbarcazioni e di attrezzature. Il fenomeno è talmente esteso che attualmente la quasi totalità degli operatori del settore si trova in condizioni di involontaria illegalità e non può lavorare serenamente.

Gli istruttori subacquee svolgono la loro attività sulla base di precise modalità di addestramento per l'immersione ricreativa e rilasciano, su tale base, dichiarazioni nelle quali si attesta il livello di addestramento raggiunto dai clienti.

Quello dell'istruttore subacqueo è, quindi, un ruolo fondamentale non solo nella fase di formazione dei propri clienti ma anche nell'ambito dell'intera industria subacquea. Impedire che questo prezioso lavoro educativo venga svolto con le adeguate garanzie che il legislatore deve fornire attraverso normative chiare e non più rinviabili significa, di fatto, bloccare un ingranaggio peculiare sul quale si basa l'intera industria subacquea. Appare altrettanto chiaro che ciò significherebbe, inoltre, una diminuzione dell'offerta dei servizi resi dalle strutture che, nel nostro Paese, operano in ambito turistico.

Giova sicuramente menzionare il significativo apporto fornito dai citati operatori del settore alla tutela e al monitoraggio dell'ambiente marino. Da questa opera di mantenimento e di salvaguardia dell'ambiente marino arrivano due segnali inequivocabili: il positivo approccio, in termini di protezione ambientale, derivante dall'educazione fornita dagli operatori e l'instancabile opera di tutela di un patrimonio



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

che può rappresentare una fonte occupazionale con potenzialità ancora inesplorate. Numerosissime sentenze della Corte costituzionale o della magistratura amministrativa, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, hanno dichiarato l'illegittimità di norme di legge o di provvedimenti amministrativi che comprimevano a tempo indeterminato la libertà d'iniziativa economica. I poteri pubblici possono regolare l'attività economica, ma non la possono bloccare, pena - oltre che evidenti ed intollerabili costi economici e umani - la violazione dell'articolo 41, primo comma, della Costituzione, secondo cui «L'iniziativa economica privata è libera». Solo nei casi consentiti dai commi secondo e terzo del medesimo articolo la legge ordinaria può limitare il libero svolgimento dell'attività economica, fissando regole, programmi e controlli per consentire che essa sia esercitata nella salvaguardia dell'utilità sociale e comunque in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umane. Sarebbe davvero una colpa imperdonabile, anche sul piano politico e dei generali interessi del Paese, impedire che la favorevole situazione venga valorizzata a fondo dagli operatori del settore presenti sul territorio. Il riconoscimento di tali figure professionali si inserisce, inoltre, nel più ampio contesto della tutela e della valorizzazione dell'immenso patrimonio archeologico marino del nostro Paese. Si ipotizza che nel sommerso possano ritrovarsi beni addirittura in maggior numero di quelli conservati nei musei della Francia, della Grecia, dell'Italia e della Spagna. Per quanto riguarda l'Italia, basti ricordare rinvenimenti clamorosi quali i cosiddetti «Bronzi di Riace», la nave romana ritrovata intatta nelle acque antistanti l'antica città di Aquileia, alcune statue bronzee nel mare di Brindisi e le navi romane a Pisa.

In riferimento alla tutela del patrimonio culturale sommerso, all'inizio di quest'anno, e precisamente il 2 gennaio 2009, è entrata in vigore la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, che veicola il concetto che i reperti che si trovano in mare sono patrimonio comune. Si stabilisce, così, che per patrimonio culturale subacqueo si intende «ogni traccia» dell'esistenza umana che abbia un carattere culturale, storico o archeologico, che sia stata parzialmente o totalmente sott'acqua, in maniera periodica o continua, per almeno cento anni come: siti, strutture, edifici, artefatti e resti umani insieme con i loro contesti archeologici e naturali, navi, aerei, altri veicoli o una qualsiasi parte di essi, del loro carico o del loro contenuto insieme con il loro contesto archeologico e naturale, oggetti di carattere preistorico (articolo 1 della citata Convenzione). La Convenzione non entra in merito della proprietà del patrimonio sommerso né è volta a pregiudicare la giurisdizione o la sovranità dei singoli Stati, ma stabilisce le regole per lo svolgimento delle attività nei siti sottomarini, regole ampiamente condivise dal mondo dell'archeologia subacquea. A questo importante strumento normativo è auspicabile, dunque, associare una tutela concreta, basata su attività di ricerca fondate su criteri scientifici, al fine di portare a conoscenza l'esistenza di siti subacquei di interesse archeologico e di impedire l'eventuale pericolo di deprezzamenti di tali siti.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, a scopo turistico e ricreativo, delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea. Stabilisce altresì le norme in materia di attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo e disciplina l'attività subacquea a scopo turistico e ricreativo organizzata dalle associazioni senza fini di lucro.
2. Restano ferme le competenze dell'autorità marittima previste dalla normativa vigente sulle attività subacquee ai fini della sicurezza e degli usi marittimi.

Art. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso nelle sue varie forme, diurne e notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo ed entro i limiti e con le procedure e i requisiti operativi previsti dal brevetto stesso.
2. Ai fini della presente legge per brevetto subacqueo si intende un attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, rilasciato da un istruttore subacqueo previo superamento del relativo corso teorico-pratico ed emesso da un'organizzazione didattica per attività subacquea, nazionale o internazionale.
3. Ai fini della presente legge per organizzazioni didattiche per attività subacquea si intendono le imprese o le associazioni a diffusione nazionale o internazionale, italiane e straniere, nel cui percorso formativo sono previsti, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento pratico e teorico comprendente: tecniche e teoria di immersioni subacquee speciali; tecniche e teoria di salvamento e di primo soccorso specifiche per l'immersione subacquea; tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e di gruppi nonché di supporto a istruttori subacquei; tecniche e teoria di gestione delle immersioni subacquee; tecniche e teoria di insegnamento delle attività subacquee a singoli e a gruppi. Le organizzazioni didattiche devono avere tra le proprie finalità la cultura conservativa dell'ambiente marino.
4. Ai fini della presente legge per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso del corrispondente brevetto, insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi le tecniche di immersione subacquea in tutte le sue specializzazioni.
5. Ai fini della presente legge per guida subacquea si intende chi, in possesso del corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo, assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o di gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi in possesso di un brevetto subacqueo almeno di primo livello.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

6. Ai fini della presente legge per centro di immersione e di addestramento subacqueo si intende un'impresa che opera nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea a scopo turistico e ricreativo, mediante opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di requisiti operativi che garantiscono la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica, nonché il rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e di tutela dell'ambiente.

Art.3.

(Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo).

1. Le regioni predispongono l'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) istruttori subacquei;
- b) guide subacquee;
- c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;
- d) organizzazioni didattiche per attività subacquea;
- e) associazioni senza fini di lucro.

Art. 4.

(Esercizio delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea).

1. L'esercizio delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea è subordinato all'iscrizione nelle specifiche sezioni dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b). Ai fini dell'iscrizione gli istruttori e le guide subacquei devono possedere i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente;
- c) godimento dei diritti civili;
- d) diploma della scuola dell'obbligo di istruzione o titoli equivalenti conseguiti all'estero;
- e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea emesso da un'organizzazione didattica ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
- f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione all'attività svolta.

2. Le attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea possono essere svolte:

- a) all'interno di centri di immersione e di addestramento subacqueo di cui all'art. 5;
- b) all'interno delle associazioni senza fini di lucro di cui all'articolo 7;
- c) in modo autonomo.

Art. 5.

(Attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo).

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo sono subordinati all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c). Ai fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:

- a) partita IVA;
 - b) iscrizione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in un altro registro previsto dalla normativa vigente;
 - c) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività teoriche;
 - d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni subacquee e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia di antinfortunistica e in perfetto stato di funzionamento;
 - e) idonee dotazioni di pronto soccorso;
 - f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.
2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo che svolgono attività stagionale, possono essere iscritti nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), purché il periodo di apertura sia pari ad almeno centoventi giorni continuativi.
3. I centri di immersione e di addestramento subacqueo nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di istruttori e di guide iscritti nelle specifiche sezioni dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

Art. 6.

(Uso della denominazione).

1. La denominazione di centro di immersione e di addestramento subacqueo è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'iscrizione nella sezione specifica dell'elenco regionale di cui di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ai sensi dell'articolo 5.
2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo di cui al comma 1 ha altresì diritto ad aggiungere a tale denominazione generale una denominazione specifica che lo identifica in modo esclusivo.
3. Nei centri di immersione e di addestramento subacqueo deve essere esposta in modo ben visibile una copia attestante l'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), con l'indicazione dell'eventuale denominazione aggiuntiva di cui al comma 2 del presente articolo e delle attività autorizzate. Un'analogha documentazione deve essere esibita nelle sedi delle associazioni senza fini di lucro di cui all'articolo 7.

Art. 7.

(Organizzazioni didattiche per attività subacquee).

1. Le organizzazioni didattiche per attività subacquee che intendono esercitare tale attività devono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).
2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, le organizzazioni didattiche per attività subacquee devono indicare:
 - a) il nome, la sede e il rappresentante legale dell'organizzazione;



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

- b) i nominativi degli istituti subacquei iscritti nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), incaricati dell'attività didattica;
- c) le eventuali sedi e i responsabili legali regionali;
- d) il tipo di attività svolta;
- e) una dettagliata descrizione dei diversi livelli del percorso formativo;
- f) un dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione quali manuali audiovisivi e altri supporti.

Art. 8.

(Associazioni senza fini di lucro).

1. Le associazioni senza fini di lucro a carattere nazionale, regionale e locale, che intendono esercitare l'attività subacquea in modo continuativo, e in via prevalentemente per i propri associati, devono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).
2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1 del presente articolo, le associazioni senza fini di lucro devono possedere i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e) e f).

Art. 9.

(Autorizzazioni).

1. Le regioni stabiliscono le modalità di iscrizione nelle specifiche sezioni del rispettivo elenco regionale di cui all'articolo 3 e di gestione dello stesso.
2. L'iscrizione nelle specifiche sezioni dell'elenco regionale di cui all'articolo 3 è effettuata dal competente organo regionale entro due mesi dalla ricezione della relativa domanda corredata dalla documentazione prescritta ai sensi della presente legge.
3. La domanda di iscrizione di cui al comma 2 si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine stabilito dal medesimo comma 2.
4. L'organo regionale competente provvede a rilasciare agli interessati l'attestazione comprovante l'avvenuta iscrizione effettuate ai sensi del comma 2.
5. Le regioni revocano le iscrizioni effettuate ai sensi del comma 2, qualora si verificano inadempienze rispetto ai requisiti richiesti per le iscrizioni stesse, ovvero nel caso in cui nello svolgimento dell'attività si riscontrino violazioni delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente.
6. Le regioni, in sede di prima attuazione della presente legge, possono emanare norme transitorie volte a salvaguardare le attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo operanti alla data di entrata in vigore della medesima legge.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

§ 4.4

STATO DELL'ULTIMA PROPOSTA LEGISLATIVA NEL PARLAMENTO ITALIANO

Attualmente le tre proposte di legge, presentate durante questa legislatura, sono all'esame di un Comitato Ristretto della Commissione Lavoro, sotto la supervisione dell'On. Aldo di Biagio, che ha elaborato un Testo Unificato, adottato come testo base "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" (C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

Il testo unificato alla fine della riunione del 16 Settembre 2009, alla conclusione della prima fase dei lavori per l'esame della proposta "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci) del Comitato Ristretto è stato sottoposto all'esame delle seguenti Commissioni Parlamentari:

Commissione Affari Costituzionali (I); Commissione Giustizia (II); Commissione Bilancio e Tesoro (V); Commissione Finanze (VI); Commissione Cultura (VII); Commissione AMBIENTE (VIII); Commissione TRASPORTI (IX); Commissione ATTIVITA' PRODUTTIVE (X); Commissione AFFARI SOCIALI (XII); Commissione POLITICHE UN. EUROPEA (XIV); Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali


Ad oggi (aprile 2010) si attende l'ultimo parere della V Commissione Bilancio e Tesoro, dopodichè la proposta ritornerà al Comitato Ristretto per essere integrata con le varie condizioni ed osservazioni rilevate dalle varie commissioni, prima di intraprendere l'iter all'interno delle Camere del Parlamento Italiano.

Montecitorio lavora al ddl per le attività subacquee

Una delegazione del centro Cedifop ricevuta alla Camera dei Deputati



Una delegazione del Cedifop è stata ricevuta dall'onorevole Aldo Di Biagio presso la Camera dei Deputati, a Roma, nell'ambito dei lavori per la definizione della proposta legislativa Bellotti-Lo Presti "Disposizioni concernenti le attività professionali subacquee e iperbariche". **Nella foto, da sinistra, l'Amm. Vincenzo Pace, il direttore del Cedifop Manos Kouvakis, l'On. Aldo Di Biagio, Carmela Cassese.**



§ 4.4.1

Testo Unificato elaborato dal Comitato Ristretto - riunione del 16 Settembre 2009 - conclusione dei lavori per l'esame della proposta "**Disciplina delle attività subacquee e iperbariche**" (C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci) (testo con inclusi gli Emendamenti approvati)

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

I LAVORI NELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

XI Commissione

Testo Unificato elaborato dal Comitato Ristretto, alla fine della riunione del 16 Settembre 2009, alla conclusione dei lavori per l'esame della proposta "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

Capo II

OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E IPERBARICHE

Art. 3.

(Definizioni).

1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, marittime e non, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.
2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.

Art. 4.

(Qualifiche professionali ed ambiti operativi).

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per operatore tecnico subacqueo, di seguito definito con l'acronimo OTS, colui il quale, avendo



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

acquisito le necessarie competenze attraverso apposito iter formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e pressione variabile, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione termica e sistemi ed attrezzature per la respirazione di gas compressi.

2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 avviene per le seguenti qualifiche professionali:

- a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;
- b) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;
- c) operatore tecnico iperbarico, di seguito definito con l'acronimo OTI, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito iter formativo, è in grado di manovrare ed utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, vengano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche.

Art. 5.

(Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).

1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali.
2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di cui al comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI, come definiti ai sensi dell'articolo 4.
3. L'iscrizione nei registri istituiti presso ciascun compartimento marittimo consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo.

Art. 6.

(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:
 - a) la maggiore età;
 - b) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea. Possono richiedere l'iscrizione anche i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;
 - c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;
 - d) diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore,



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

con riferimento alla voce n. 621600 del Prontuario dei codici vigente, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli standard internazionali dell'Health and Safety Executive (HSE), ed effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di pubblica sicurezza o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Peri cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento dell'attività sommozzatoria professionale;

e) in alternativa rispetto a quanto previsto alla lettera d), aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato;

f) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o da un medico designato dal capo del compartimento marittimo o da un medico del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (di seguito SASN che si avvale a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979) o anche da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medico diplomato da master universitario di II livello in medicina subacquea ed iperbarica, entrambi in possesso anche di certificazione di livello II A DMAC/EDTC med, di seguito denominato «medico subacqueo»; sono comunque esclusi i soggetti affetti da obesità, i soggetti dediti all'alcool e i soggetti tossicodipendenti;

g) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena superiore ai tre anni oppure per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.

3. Al personale iscritto nelle matricole della gente di mare in possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere rilasciato, su richiesta dell'interessato alla autorità marittima, il libretto di navigazione previsto dall'articolo 132, primo comma, del codice della navigazione ed ai sensi dell'articolo 220 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

4. Al personale che opera nell'ambito dei porti viene rilasciato il libretto di ricognizione di cui al comma secondo dell'articolo 132 del codice della navigazione.

5. Per la tenuta del libretto di navigazione e di quello di ricognizione si applicano le disposizioni del codice della navigazione e relativo regolamento.

Art. 7.

(Sorveglianza sanitaria e ricorso avverso gli accertamenti medico-sanitari).

1. La persistenza dei requisiti fisici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), è condizione per l'esercizio della professione di operatore subacqueo o iperbarico.
2. Ciascun operatore deve essere sottoposto a visita medica dettagliata per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica, effettuata secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) da parte del medico del porto o del SASN o anche da un medico subacqueo:
 - a) in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale;
 - b) annualmente, con la previsione che, dopo il compimento del quarantacinquesimo anno di età, devono essere disposti accertamenti appropriati per la sorveglianza del danno da esposizione a lungo termine all'ambiente iperbarico.
3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la sospensione della validità abilitativa del libretto di cui all'articolo 9 e conseguentemente dell'attività relativa sino alla successiva regolarizzazione della posizione dell'interessato.
4. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), e quelle sancite dal presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, a una commissione istituita presso il compartimento marittimo e composta da tre medici esperti in medicina subacquea e designati:
 - a) uno, che svolge la funzione di presidente, dal capo del compartimento marittimo;
 - b) uno dal Ministero della Salute;
 - c) uno dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (di seguito denominato «IPSEMA»).

Art. 8.

(Registro delle imprese di lavoro subacquee).

1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il registro delle imprese subacquee e, in un'apposita sezione, dei centri di formazione per la formazione professionale degli operatori subacquei ed iperbarici.
2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono necessari i seguenti requisiti:
 - a) un sistema di gestione della sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;
 - b) un sistema di gestione della qualità, in conformità alle norme comunitarie;
 - c) stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche;
 - d) numero di codice fiscale e di partita IVA;
 - e) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria,

agricoltura, artigianato (CCIAA), con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata, e dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, per tali ultime attestazioni, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può essere presentato certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente;

f) nominativo e generalità del datore di lavoro;

g) nominativo e generalità del responsabile per il servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

h) nominativo del medico competente, incluso anche il medico subacqueo di cui all'articolo 6 comma 1, lettera f);

i) aver adempiuto agli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per il personale dipendente, nei confronti dell'IPSEMA.

3. Le variazioni dei dati di cui al comma 2 devono essere tempestivamente comunicate al compartimento marittimo competente.

4. L'iscrizione nel registro consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

5. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.

6. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese sono tenute a versare ai compartimenti marittimi competenti un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, in misura tale da coprire interamente il costo del servizio

Art. 9.

(Libretto personale operatori subacquei e iperbarici).

1. È istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il libretto personale degli operatori subacquei ed iperbarici, di seguito definito con l'acronimo LP.

Nel LP devono essere annotate in lingua italiana e inglese:

a) la qualifica professionale;

b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;

c) l'idoneità medica;

d) l'ambito operativo: basso fondale, alto fondale o saturazione;

e) le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine nel caso di immersioni che superino le ventiquattro ore di durata complessiva;

f) i periodi di compressione in camera iperbarica;

g) l'autorizzazione annuale allo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche da parte del compartimento marittimo competente, in caso di lavoratore autonomo;

h) la vidimazione autografa da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica,

o dal committente, in caso di lavoratore autonomo;

i) la descrizione sommaria del lavoro eseguito;

l) gli eventuali infortuni.

2. Il LP di cui al comma 1, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vidimato agli operatori subacquei ed iperbarici dal compartimento marittimo competente.

3. La tenuta del LP è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo in qualunque momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed alle autorità di pubblica sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e marittima.

4. Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, a cadenza annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di idoneità psico-fisica.

5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP al datore di lavoro, affinché questi provveda, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte del medico del porto o del SASN, o anche da un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso trattasi di lavoratore autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dal medico del porto o dal SASN o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa.

6. Il LP sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso trattasi di lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa.

Art. 10. (Cancellazioni).

1. Si procede alla cancellazione dai registri di cui all'articolo 5 ed al conseguente ritiro del LP:

a) a domanda dell'interessato;

b) per morte;

c) per permanente impossibilità a svolgere le attività oggetto della presente legge, a seguito degli accertamenti medico-sanitari;

d) per la perdita dei requisiti di cui alle lettere b) e g) dell'articolo 6, comma 1;

e) per pensionamento.

Art. 11.

(Obblighi e sanzioni).

1. Il LP deve essere esibito ai funzionari della sanità marittima o alle competenti autorità marittime che ne fanno richiesta. Il LP deve essere aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha vidimato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.
2. L'omessa presentazione del LP su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.
3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in assenza della regolare vidimazione del LP è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo sono disposti la cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
5. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 comporta la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro.
8. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
9. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di operatori OTS e OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
10. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 9 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.
11. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro di cui all'articolo 5, sono puniti con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
12. In caso di recidiva del reato di cui al comma 11 sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 12.

(Norme di sicurezza).

1. Le imprese subacquee ed iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività
-



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sannuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 13.

(Osservanza delle capacità operative previste dai gradi categoriali).

1. Gli OTS e gli OTI non possono svolgere attività diverse da quelle specificamente corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.

Art. 14.

(Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici connessi).

1. Tutti i lavori subacquei devono, prima del loro inizio, essere autorizzati dal compartimento marittimo competente per il territorio in cui devono essere svolti e, laddove richiesto dalla legge dai singoli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari.

Art. 15.

(Sanzioni relative alle autorizzazioni).

1. Chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene e sicurezza è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione dal compartimento marittimo competente ovvero pur presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in esso prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

3. In caso di recidiva del reato le autorità devono disporre il sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella esecuzione dei lavori.

Art. 16.

(Comitato tecnico-scientifico).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, ad istituire, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato Tecnico per le Attività Subacquee e Iperbariche, che ha il compito di proporre le norme tecniche relative a:

- a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;
- b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali
- c) le procedure di emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche;
- d) la formazione e qualificazione professionale;
- e) le attrezzature e gli equipaggiamenti;

- f) la medicina subacquea ed iperbarica;
- g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei ed attività iperbariche connesse.
- 2. Il Comitato di cui al comma 1 ha facoltà di avvalersi di esperti di comprovata esperienza, maturata nel settore dei lavori subacquei.
- 3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di analizzare ed aggiornare lo stato dell'arte relativo alle attività subacquee ed iperbariche professionali, con particolare riferimento alle procedure e tecniche più qualificate ed accreditate presso le imprese e gli organismi certificatori di rilevanza nazionale ed internazionale.
- 4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
 - a) due rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
 - b) un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - c) un rappresentante del Ministero della Salute;
 - d) un rappresentante dell'IPSEMA;
 - d) un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni;
 - e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
 - f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle imprese maggiormente rappresentative.
- 5. Le competenze del Comitato di cui al comma 1 sono limitate alle figure degli OTS e degli OTI.
- 6. L'istituzione e l'attività del Comitato non comportano alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.
- 7. La durata dell'incarico dei componenti del Comitato di cui al comma 1 è di quattro anni ed è rinnovabile.
- 8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adotta, sulla base della proposta del comitato tecnico, uno o più decreti contenenti le norme tecniche nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 17.

(Assicurazione per infortunio e responsabilità civile per i lavoratori autonomi).

- 1. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale dipendente delle imprese di lavoro subacqueo e iperbarico gestita dall'IPSEMA, è esteso anche agli operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività lavorativa in forma autonoma.
- 2. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolta in maniera autonoma dagli operatori di cui al comma 1 è, altresì, subordinata alla stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento di tale attività.
- 3. Gli estremi aggiornati delle polizze devono essere registrati sul LP.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Art. 18.

(Disposizioni transitorie).

1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi nei registri i lavoratori che dimostrino di avere operato in modo prevalente, per almeno due anni, negli ambiti di attività corrispondenti alle qualifiche con riguardo alle quali deve essere effettuata l'iscrizione, attraverso la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e della documentazione da cui risulti il versamento dei contributi previdenziali.
2. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi nei registri le imprese che dimostrino, mediante presentazione della documentazione relativa all'adempimento degli obblighi fiscali, di avere operato in modo prevalente, per almeno due anni, nel settore dei lavori subacquei.
3. Al fine di consentire l'adeguamento strutturale e delle procedure operative, le imprese potranno continuare ad operare in deroga alle previsioni contenute nella presente legge per i dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore.
4. Decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge le imprese, per poter continuare ad operare, dovranno comunque possedere i requisiti di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 19.

(Definizioni).

1. Per immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o acque interne, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee, allo studio dell'ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero.
- 2.. Per immersioni organizzate le immersioni di cui al comma 1 organizzate da soggetti che erogano a titolo oneroso e/o gratuito servizi a terzi o associati finalizzati all'addestramento, all'accompagnamento di subacquei ovvero al supporto tecnico/logistico di superficie per immersioni non guidate.
3. Per immersioni libere le immersioni di cui al comma 1 che non rientrano nella previsione del comma 2.
4. Per centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese commerciali, anche in forma di cooperativa, e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo e che abbiano la disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale. Le organizzazioni senza scopo di lucro possono offrire i relativi servizi solo ai propri associati e nel relativo statuto non possono essere previste limitazioni nei diritti di voto degli stessi.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Art. 20

(Immersioni libere)

Le immersioni libere sono soggette solo agli obblighi di segnalamento di cui all'art. 25

Art. 21

(Immersioni organizzate finalizzate all'accompagnamento di subacquei ovvero al supporto tecnico/logistico di superficie)

1 I servizi relativi al mero trasporto di subacquei sul luogo di immersione, senza altre prestazioni complementari, sono erogabili anche nell'ambito di contratti di trasporto nautico di persone, locazione e noleggio di unità navali. Inoltre, per agevolare la riconversione della flotta peschereccia in attività ecosostenibili, sono effettuabili anche con unità navali adibite ordinariamente all'attività di pesca professionale.

2 I servizi relativi alla prestazione di attività complementari al trasporto di subacquei sul luogo di immersione sono erogabili solo da centri di immersione, fermo restando la possibilità di guide ed istruttori di operare in via autonoma. La locazione di bombole e di attrezzature è erogabile anche da attività commerciali che hanno come oggetto la vendita al pubblico delle stesse.

3. Qualora sia erogato il solo supporto tecnico/logistico di superficie la responsabilità delle attività sott'acqua è esclusivamente dei subacquei. 4. Qualora sia erogato anche il servizio di immersione guidata il centro di immersione risponde in solido con la guida.

5. Qualora sia erogato anche il servizio di addestramento il centro di immersione risponde in solido con l'istruttore.

6 La natura ed i dettagli del servizio offerto devono risultare da un contratto sottoscritto dai subacquei nel quale deve essere anche descritto il luogo di immersione con il grado di difficoltà della stessa. La mancanza della forma scritta o l'assenza della descrizione dell'immersione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.000 e la nullità relativa del contratto che può essere fatta valere solo dal singolo subacqueo.

7 I centri di immersione devono avere una polizza assicurativa che copra i rischi della responsabilità verso terzi derivanti dall'attività subacquea e complementari per un massimale di € 10.000.000. Copia della polizza deve essere esibita a richiesta dei clienti. L'omissione di tale obbligo è sanzionato con la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000 e con la sospensione dell'attività fino a 6 mesi.

Art. 22

(Immersioni guidate)

1. Le immersioni guidate sono quelle immersioni nelle quali una guida subacquea si obbliga contrattualmente, a titolo oneroso o gratuito, nei confronti dei partecipanti a guidare l'immersione, vale a dire stabilire il percorso, la profondità e la durata dell'immersione e/o erogare prestazioni accessorie determinate nel contratto, anche



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

relative a garantire la sicurezza dei partecipanti. La guida può essere anche dipendente o prestare in maniera autonoma la propria attività per un centro di immersione, nel qual caso risponderà in solido con quest'ultimo per le attività da lei direttamente effettuate.

2. La natura ed i dettagli del servizio offerto devono risultare da un contratto sottoscritto dai subacquei nel quale deve essere anche descritto il luogo di immersione con il grado di difficoltà della stessa. La mancanza della forma scritta o l'assenza della descrizione dell'immersione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.000 e la nullità relativa del contratto che può essere fatta valere solo dal singolo subacqueo. Inoltre, qualora non siano indicati i compiti della guida, si presume che quest'ultima abbia anche assunto l'obbligo di garantire la sicurezza dei singoli subacquei.

3. La guida subacquea deve avere una polizza assicurativa che copra i rischi della responsabilità verso terzi derivanti dall'attività subacquea e complementari per un massimale di € 5.000.000. Copia della polizza deve essere esibita a richiesta dei clienti. L'omissione di tale requisito è sanzionata con la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000 e con la sospensione dell'attività fino a 6 mesi

4. La guida subacquea deve dimostrare ai clienti la sua qualificazione rilasciando ad essi, prima dell'immersione, un biglietto da visita con i dati delle qualificazioni possedute, anche rilasciate da organizzazioni didattiche private, in modo che i clienti possano liberamente valutarle. La non veridicità di quanto indicato è sanzionata con la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000.

5. Il numero massimo dei subacquei guidati per singola guida è fissato in 8.

Art. 23

(Immersioni di addestramento)

1. Le immersioni di addestramento sono quelle immersioni nelle quali un istruttore subacqueo si obbliga contrattualmente, a titolo oneroso o gratuito, nei confronti dei partecipanti ad insegnare tecniche subacquee, di diverso livello a seconda della natura del corso. L'istruttore può essere anche dipendente o prestare in maniera autonoma la propria attività per un centro di immersione, nel qual caso risponderà in solido con quest'ultimo per le attività da lui direttamente effettuate.

2. La natura ed i dettagli e gli standard minimi del corso offerto devono risultare da un contratto sottoscritto dagli allievi. La mancanza della forma scritta o l'assenza degli standard minimi comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 2.000 e la nullità relativa del contratto che può essere fatta valere solo dal singolo subacqueo.

3. L'istruttore subacqueo deve avere una polizza assicurativa che copra i rischi della responsabilità verso terzi derivanti dall'attività subacquea ed addestramento subacqueo e complementari per un massimale di € 5.000.000. Copia della polizza deve essere esibita a richiesta dei clienti. L'omissione di tale requisito è sanzionata con la sanzione amministrativa da € 2.000 a € 6.000 e con la sospensione dell'attività fino a 6 mesi



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

4. L'istruttore subacqueo deve dimostrare ai clienti la sua qualificazione indicando nel contratto od in una apposita informativa scritta precontrattuale i dati delle qualificazioni possedute, anche rilasciate da organizzazioni didattiche private, in modo che i clienti possano liberamente valutarle. La non veridicità di quanto indicato è sanzionata con la sanzione amministrativa da € 5000 a € 10.000.
5. Il numero massimo dei subacquei in acque libere per singolo istruttore è fissato in
- 6.

Art. 24

(Organizzazioni didattiche subacquee)

1. le imprese o associazioni che hanno come attività, ancorché non esclusiva, la formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri subacquei devono obbligatoriamente pubblicare i propri standard ed un estratto delle procedure adottate su di un sito web il cui indirizzo deve essere riportato su tutti i moduli e gli attestati da esse fornite. L'omessa pubblicazione è sanzionata con la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 20.000.

Art. 25

(Segnalamenti)

1. Nelle immersioni diurne la guida, l'istruttore o, in caso di immersioni non guidate o non di addestramento, ciascuno dei componenti il singolo gruppetto di subacquei in solido fra loro, ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un galleggiante rosso recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. La bandiera può anche essere integrata nel galleggiante purché in maniera da non confondersi con esso.
2. Nelle immersioni notturne tale obbligo è sostituito con un segnalamento costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte.
3. Qualora siano utilizzate unità navali di appoggio tali segnalamenti possono essere sostituiti e/o integrati di giorno da una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca e da una bandiera recante il codice alfa del codice internazionale dei segnali, di notte da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte, issate e poste sull'unità navale stessa.
4. I segnali diurni e notturni, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi vedere a non meno di 300 (trecento) metri di distanza.
5. I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale dei segnali sopradetti.
6. Solo in caso di immersioni con autorespiratore può essere possibile per i singoli subacquei allontanarsi, ad una profondità maggiore di 10 metri, dal raggio di 50 metri dalla verticale dei segnali sopradetti purché rechino con loro un pallone gonfiabile in immersione e recante su di esso la bandiera di cui al comma 1 o, per le immersioni notturne, una luce gialla stagna di cui al comma 2, con l'obbligo di lanciarlo in superficie qualora si trovino a più di 50 metri dal segnale principale ed a

una profondità minore di 10 metri.

7. La violazione degli obblighi precedenti è punita con la sanzione amministrativa da € 150 a € 300

8. Le unità navali transitanti in zona hanno l'obbligo di tenersi ad almeno 100 metri dai segnalamenti di cui ai commi precedenti del presente articolo e di moderare la velocità, ad eccezione di unità trasportanti subacquei e dirette nel medesimo sito di immersione che nella fascia dei 100 metri hanno l'obbligo di tenere i motori al minimo e navigare a vista ponendo idonee vedette fino al punto di ormeggio.

9. La violazione degli obblighi di cui al comma 8 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 2.000 e la sospensione della patente nautica, quando richiesta per la conduzione dell'unità navale, per un anno.

Art. 26

(Misure di sicurezza)

1. Per le immersioni di cui all'art. 21, qualora non si svolgano da terra, sono obbligatorie le seguenti dotazioni di sicurezza, aggiuntive alle altre eventualmente prescritte:

a) Apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno in erogazione continua con bombola da almeno sette litri ovvero con bombola da almeno tre litri se munita con erogatore a domanda o sistemi analoghi.

b) Mezzo di comunicazione che consenta di allertare i centri di soccorso con batterie di riserva

c) Bombola da almeno 15 litri contenente gas respirabile e munita di almeno due primi stadi e quattro secondi stadi con manometro da calare dall'unità navale di appoggio durante le immersioni ad una profondità di 5 metri.

2. La violazione degli obblighi precedenti è punita con la sanzione amministrativa da € 350 a € 1.000

Art. 27

(Limitazioni)

1. Le immersioni di cui al primo comma dell'art. 19 possono essere vietate, con ordinanza del Capo del Circondario marittimo, solo a distanza inferiore a m. 150 dagli impianti fissi e dalle reti da posta, a distanza inferiore a m. 150 dalle navi mercantili e a m. 200 delle navi militari ancorate fuori dai porti, nelle zone di mare di regolare transito per l'entrata e l'uscita dei porti e per l'ancoraggio ed in via eccezionale e per un periodo non superiore a 40 giorni qualora sopravvengono eccezionali esigenze di sicurezza e di salvaguardia della vita umana in mare debitamente documentate. In nessun caso possono essere imposte immersioni guidate.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

=====

Osservazioni e Condizioni poste dalle Commissioni Parlamentari

=====

Commissione Affari Costituzionali (I)

*I Commissione - martedì 03 Novembre 2009 - PARERE
FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI*

I Commissione - mercoledì 28 Ottobre 2009 - ESAME E RINVIO

I Commissione - mercoledì 21 Ottobre 2009 - ESAME E RINVIO

Martedì 3 novembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. -
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con
condizioni e osservazioni (vedi allegato 7).

Doris LO MORO (PD) chiede un chiarimento sulla condizione n. 4 della proposta di
parere, che sembrerebbe esorbitare da una pura valutazione di costituzionalità del
provvedimento.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Isabella BERTOLINI, presidente, chiarisce che la condizione è volta ad assicurare la coerenza interna del testo in esame e che la corretta formulazione dei testi legislativi costituisce un profilo di competenza della Commissione affari costituzionali. In particolare, la condizione n. 4 trae spunto dalla considerazione che all'articolo 24 del testo in esame si fa riferimento ad Agenzie e Federazioni delle quali non viene, nel resto del testo, chiarita la natura ed il ruolo.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

ALLEGATO 7

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 344 Bellotti e abbinate, recante «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche», considerato, da un lato, che:

il provvedimento reca una disciplina articolata che riguarda materie riconducibili alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali «professioni», «tutela e sicurezza del lavoro» e «tutela della salute», in relazione alle quali, come dichiarato dall'articolo 1 del testo in esame, sono stabilite disposizioni di principio, restando invece nella competenza delle regioni la disciplina di aspetti che presentano specifico collegamento con la realtà regionale; d'altronde va specificato che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle «professioni» deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

dal testo emergono anche profili riconducibili a materie per le quali esigenze di uniforme tutela di interessi unitari, come la tutela della concorrenza, richiedono un intervento normativo da parte dello Stato;

il medesimo testo reca, all'articolo 1, un riferimento alla materia dei servizi ricreativo-turistici, la cui disciplina è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; del resto, disposizioni quali quelle contenute negli articoli 21, 22 e 23 - che, nella logica dell'articolo 1, dovrebbero attenersi ai servizi ricreativo-turistici - appaiono

riconducibili piuttosto ad interessi di carattere unitario, ascrivibili sia a materie di competenza esclusiva, quali la tutela della concorrenza (nel cui quadro possono iscriversi i requisiti richiesti alle lettere a) e b) degli articoli 21 e 22, nonché l'intero articolo 23), sia a materie di competenza concorrente, quali la tutela della salute e della sicurezza del lavoro (cui possono essere ricondotti, per la restante parte, i citati articoli 21 e 22, nonché, nella sua totalità, il medesimo articolo 23); conseguentemente, alla luce di tutti i precedenti rilievi appare necessaria un'ulteriore riflessione sul testo in sede di merito, al fine di pervenire ad un più chiaro assetto delle competenze regionali e statali coinvolte nella disciplina del settore delle attività subacquee e iperbariche in conformità ai principi costituzionali e agli orientamenti giurisprudenziali citati;

rilevato, inoltre, che:

il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 prevede che siano fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e ordinarie e delle province autonome in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti,

appare opportuno chiarire la finalità della suddetta disposizione, con particolare riguardo al richiamo agli statuti regionali che non prevedono disposizioni relative alle attività subacquee ed iperbariche,

si ravvisa, inoltre, l'esigenza di valutare le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 8, comma 4, e 20, comma 1, alla luce del principio di territorialità della legge, per il quale non è consentito alla legge esplicitare, in via generale, effetti in territori non soggetti alla sovranità nazionale, appare, altresì, opportuno definire con maggiore precisione - agli articoli 2 e 3 - la nozione di «lavori subacquei e iperbarici», tenendo conto del principio di determinatezza della fattispecie penale ricavabile dall'articolo 25 della Costituzione, atteso che il provvedimento reca sanzioni penali per chi trasgredisca le norme ivi previste in materia di lavori subacquei e iperbarici; esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, e all'articolo 23, comma 1, primo periodo, si sopprima il riferimento ai servizi di carattere turistico-ricreativo, in quanto nessun principio può essere stabilito in una materia di competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; all'articolo 19, comma 1, si sopprima inoltre il primo periodo, in quanto sono non ravvisabili esigenze unitarie giustificatrici di intervento legislativo statale;
- 2) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si chiarisca la portata del richiamo agli statuti regionali, trattandosi di fonti che potrebbero non prevedere disposizioni in materia di attività subacquee ed iperbariche;

3) all'articolo 24, dove si fa menzione della «autorizzazione all'esercizio ottenuta ai sensi della presente legge», si chiarisca quale deve essere la disciplina di riferimento, soprattutto sotto il profilo delle competenze, ai fini dell'attività di autorizzazione richiamata, tenuto conto che nell'articolo 23, dove è previsto l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche, non si fa alcun riferimento espresso all'attività autorizzatoria;

4) all'articolo 26, secondo periodo, si sostituiscano le parole «Agenzie e Federazioni» con la parola «organizzazioni»;

e con le seguenti osservazioni:

a) in merito all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si valuti che la salvaguardia delle competenze delle regioni ivi stabilita non comporta salvaguardia degli effetti della legislazione regionale eventualmente già emanata, qualora essa non sia conforme ai principi stabiliti dal provvedimento, non rechi, rispetto a essi, norme di dettaglio e, infine, costituisca ripetizione di disposizioni contenute nel provvedimento stesso, poiché, secondo costante orientamento della Corte costituzionale, da ultimo ribadito con la sentenza n. 271 del 2009, alla legislazione regionale non è consentito ripetere quanto già stabilito in legge statale;

b) agli articoli 2 e 3, si segnala l'esigenza di definire con maggiore precisione la nozione di «lavori subacquei e iperbarici, tenendo conto del principio di determinatezza della fattispecie penale di cui all'articolo 25 della Costituzione», considerata la previsione di sanzioni penali contenuta nell'articolo 15;

c) appare opportuno che la Commissione di merito riconsideri le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 8, comma 4, e 20, comma 1, tenendo conto del principio di territorialità della legge, cui non è consentito esplicitare, in via generale, effetti in territori non soggetti alla sovranità nazionale;

d) all'articolo 13 appare opportuno chiarire che la limitazione ivi prevista per gli operatori tecnici subacquei (OTS) e gli operatori tecnici iperbarici (OTI) allo svolgimento di attività diverse riguarda solo le attività subacquee e iperbariche;

e) all'articolo 19, comma 1, terzo periodo, appare opportuno chiarire, ai fini dell'esclusione dall'applicazione delle disposizioni ivi previste delle attività subacquee di tipo agonistico e di quelle indirizzate alle persone disabili, quale sia la normativa cui dovranno far riferimento le organizzazioni operanti in tali settori;

f) all'articolo 23, comma 2, si valuti l'opportunità di collocare diversamente nel testo la disposizione relativa al brevetto come prerequisito per incarichi e arruolamenti nell'ambito delle forze armate e di polizia.

Commissione Giustizia (II)



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

II Commissione - mercoledì 14 Ottobre 2009 - PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI E OSSERVAZIONI II Commissione - martedì 29 Settembre 2009 - ESAME E RINVIO

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

C. 344 ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo in oggetto.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Mario Cavallaro, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame ed osserva che il testo in esame è volto a stabilire i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere turistico-ricreativo (articolo 1).

Procede quindi all'illustrazione delle principali disposizioni, con particolare riferimento a quelle rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 2, nel definire l'ambito di applicazione del provvedimento, chiarisce che per attività subacquee si intendono, in via generale, «le attività svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acquoso o gassoso».

Precisa, inoltre che tali attività si articolano in due differenti settori, con finalità diverse, ai quali corrispondono, rispettivamente, le discipline del capo II e del capo III del provvedimento. Si tratta, segnatamente, dei «lavori» subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici (regolamentati dal capo II) e dei «servizi» subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee (regolamentati dal capo III).

L'articolo 2, comma 2, precisa inoltre che le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, quelle svolte nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni del provvedimento in esame, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza.

Il Capo II detta la disciplina relativa ai lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici.

In particolare, l'articolo 3 definisce la nozione di operatore tecnico subacqueo (OTS) e iperbarico (OTI) professionali, nonché di impresa subacquea o iperbarica. Queste ultime eseguono «lavori subacquei o iperbarici», inclusa la produzione di impianti iperbarici. I primi, invece, svolgono, a titolo professionale, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

L'articolo 4 precisa ulteriormente la definizione di OTS o OTI, con riferimento alle rispettive mansioni e qualifiche professionali, mentre l'articolo 5 prevede l'istituzione del registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, con conseguente previsione, al comma 2, del «divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI». L'iscrizione nei registri istituiti presso ciascun compartimento marittimo consente, invece, all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo (comma 3). L'articolo 6 stabilisce quindi i requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali e l'articolo 7 prevede la sorveglianza sanitaria necessaria per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica degli operatori. Sul versante dell'attività imprenditoriale, l'articolo 8 prevede, presso ciascun compartimento marittimo, l'istituzione del registro delle imprese subacquee (e, in un'apposita sezione, dei centri di formazione per la formazione professionale degli operatori subacquei ed iperbarici), nonché l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione.

L'iscrizione nel registro consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea (comma 4), mentre è fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività in questione (comma 5). Con riferimento agli OTS e OTI, l'articolo 9 prevede l'istituzione del «Libretto personale operatori subacquei e iperbarici» (indicato con l'acronimo «LP»), contenente tutte le informazioni relative alla qualifica professionale, al grado di formazione, specializzazione ed esperienza dell'operatore. Le annotazioni da riportare sul libretto sono estremamente dettagliate e comprendono, a titolo esemplificativo, anche «le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine nel caso di immersioni che superino le ventiquattro ore di durata complessiva» (comma 1, lettera e)). La tenuta del LP è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo in qualunque momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed alle autorità di pubblica sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e marittima (comma 3). Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, a cadenza annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di idoneità psico-fisica (comma 4). Si prevede, inoltre, che in caso di infortunio o di malattia che comporti una interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP al datore di lavoro, affinché questi provveda, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa (nel caso si tratti di lavoratore autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dal medico del porto o dal SASN o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa) (comma 5). Il LP sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso si tratti di lavoratore dipendente, per tutto il



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa (comma 6).

L'articolo 11 prevede obblighi e sanzioni.

I primi commi si riferiscono al Libretto personale (LP), stabilendo che esso debba essere esibito ai funzionari della sanità marittima o alle competenti autorità marittime che ne fanno richiesta, nonché aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha vidimato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno (comma 1). Si precisa poi che l'omessa presentazione del LP su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente (comma 2).

Sul versante sanzionatorio, si dispone che «lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge, in assenza della regolare vidimazione del LP è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato» (comma 3) e che, in caso di recidiva, «sono disposti la cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato» (comma 4).

In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 (omessa consegna del LP al datore di lavoro in caso di infortunio o malattia) è prevista la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Quanto all'attività di impresa, l'articolo 9, comma 9, prevede che «nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di operatori OTS e OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge». L'inosservanza di quanto disposto dal comma 9 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato (comma 10).

Si prevede, infine, che gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro, sono puniti con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato (comma 11) e che, in caso di recidiva, sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

L'articolo 14 dispone che tutti i lavori subacquei debbano, prima del loro inizio, essere autorizzati dal compartimento marittimo competente per il territorio in cui devono essere svolti e, laddove richiesto dalla legge, dai singoli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari.

L'articolo 15 prevede le relative sanzioni. In particolare, chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 è punito con la reclusione da uno a tre anni (comma 1); chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione dal compartimento marittimo competente ovvero pur presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in esso prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (comma 2); in caso di recidiva del reato le autorità devono disporre il sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella esecuzione dei lavori (comma 3).

Il Capo III detta la disciplina relativa ai «servizi» subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee.

L'articolo 19 detta una serie di definizioni, rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina: immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo (che, se effettuata con autorespiratore, deve essere svolta solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo); brevetto subacqueo; istruttore subacqueo e guida subacquea; centri di immersione e di addestramento subacqueo; organizzazioni didattiche subacquee.

L'articolo 20 definisce e delimita l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, stabilendone i requisiti. Analoghe disposizioni, gli articoli 21 e 22, disciplina l'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, nonché delle organizzazioni senza scopo di lucro.

L'articolo 23 prevede l'istituzione dell'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo.

L'articolo 24 precisa che la denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese ed organizzazioni senza scopo di lucro che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dal provvedimento in esame e che ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

L'articolo 25 prevede disposizioni sulle attrezzature e gli equipaggiamenti utilizzati per le immersioni e sulla relativa sicurezza.

L'articolo 26 detta talune disposizioni finali.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

ALLEGATO

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
C. 344 Bellotti ed abb.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge in oggetto;
rilevato che:
l'articolo 2 fornisce la definizione di «attività subacquee», precisando che tali attività si articolano in due differenti settori, con finalità diverse, ai quali corrispondono, rispettivamente, le discipline del capo II e del capo III del provvedimento; si tratta, segnatamente, dei «lavori» subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici (regolamentati dal capo II) e dei «servizi» subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee (regolamentati dal capo III);
la definizione e, conseguentemente, la qualificazione di un'attività quale «lavoro subacqueo» ha riflessi sul piano sanzionatorio, determinando l'applicazione dell'articolata disciplina degli articoli 11, 14 e 15, nonché sulla determinatezza stessa delle fattispecie sanzionatorie ivi previste;
la predetta definizione appare generica e non sufficientemente determinata; ciò risulta particolarmente evidente laddove, all'articolo 2, si prevede che i lavori subacquei o iperbarici sono quelli effettuati da operatori subacquei, mentre all'articolo 3 si prevede che gli operatori subacquei professionali siano coloro che svolgono «attività connesse» a lavori subacquei e iperbarici;
gli articoli 11 e 15 contengono un'articolata disciplina sanzionatoria che presuppone, nella maggior parte delle ipotesi previste, una chiara e univoca definizione del concetto di «lavoro subacqueo o iperbarico» e prevede l'applicazione di sanzioni penali (ammenda e arresto);
in considerazione delle condotte sanzionate, degli eventi lesivi e degli interessi coinvolti, appare tuttavia preferibile prevedere l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative, riservando l'uso della sanzione penale eventualmente alla sola ipotesi prevista dall'articolo 15;
appare opportuno ridefinire il predetto quadro sanzionatorio ponendo particolare attenzione al rispetto del principio di proporzionalità e, segnatamente, alla gradazione della sanzione in ragione della gravità della condotta;



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

con specifico riferimento al Capo III del provvedimento, pur prevedendo l'articolo 1 che l'attività subacquea è libera, l'articolo 19 dispone che le immersioni subacquee a scopo turistico-ricreativo, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte da persone in possesso di apposito brevetto;
tale ultima disposizione appare legittima e ragionevole, ma non risulta prevista alcuna sanzione nel caso in cui le predette attività siano svolte in assenza di brevetto; esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) agli articoli 2 e 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire la nozione di «lavori subacquei e iperbarici», anche in vista del rispetto del principio di determinatezza da parte delle fattispecie sanzionatorie che presuppongono tale nozione;
- b) agli articoli 11 e 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridefinire il quadro sanzionatorio, prevedendo preferibilmente l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative, che dovranno essere graduate in ragione della gravità della condotta e dell'evento lesivo.

Commissione Bilancio e Tesoro (V)

***V Commissione - giovedì 05 Novembre 2009 - ESAME E RINVIO -
Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3,
della legge n. 468 del 1978)***

V Commissione - mercoledì 04 Novembre 2009 - ESAME E RINVIO

V Commissione - mercoledì 28 Ottobre 2009 - ESAME E RINVIO

Giovedì 5 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. -
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 e abb.
(Parere alla XI Commissione).



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

(Seguito dell'esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore bilancio, con riferimento all'articolo 1, rappresenta come la disposizione di cui al comma 2 abbia natura programmatica e, facendo espresso riferimento alle competenze istituzionali, non dovrebbe determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tal fine, pur potendosi ipotizzare di una clausola di invarianza degli oneri si renderebbe necessaria una relazione tecnica che dimostri la non sussistenza di nuovi o maggiori oneri. Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito agli articoli 5 e 8, relativi, rispettivamente al registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali ed al registro delle imprese subacquee, nel condividere le osservazioni del relatore, ritiene necessaria una relazione tecnica che dia dimostrazione dell'invarianza degli oneri prevista per l'istituzione di entrambi i registri. Per quanto concerne, poi, in particolare, il meccanismo di cui al comma 6 dell'articolo 8, precisa che la disposizione andrebbe riformulata indicando un termine entro il quale adottare il decreto recante le modalità ed i criteri di determinazione delle tariffe per l'effettuazione dei controlli periodici. Rinvia, in ogni caso, ai chiarimenti che potrà fornire l'amministrazione competente. Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito all'articolo 6, comma 1, lettera d), relativo ai requisiti richiesti per la iscrizione del registro degli operatori, rinvia per i necessari chiarimenti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Per quanto di competenza, ritiene che, qualora vi sia conferma che le relative attività per il rilascio sono già svolte a legislazione vigente, andrebbe inserita apposita clausola che assicuri che le attività di certificazione e di accreditamento rientrano tra quelle che le amministrazioni interessate svolgono nell'ambito delle competenze istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Anche in tale caso ritiene necessaria apposita relazione tecnica che dimostri la non sussistenza di nuovi o maggiori oneri. Con riferimento all'articolo 7, che prevede l'istituzione, al comma 4, di una commissione presso il compartimento marittimo, condividendo le valutazioni del relatore, nel merito, ribadisce che la norma risulta in contrasto con le disposizioni vigenti ed in particolare con quanto previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, volto ad evitare la proliferazione di nuovi organismi; orientamento, peraltro, confermato dalle disposizioni di cui agli articoli 61 e 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Da ultimo, osserva che le vigenti disposizioni in materia sono improntate al raggiungimento della generale soppressione degli organismi fino al definitivo trasferimento delle relative attività nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni. Suggestisce in ogni caso, di inserire una clausola di invarianza contenente eventualmente la precisazione che ai componenti la commissione non



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

spetta alcun compenso. Con riferimento all'articolo 9, che istituisce il libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici e prevede la presentazione dello stesso, per il rinnovo, al compartimento marittimo al fine di effettuare ogni anno gli esami di idoneità psico-fisica, rileva che i necessari chiarimenti potranno essere forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto di competenza, ritiene necessario acquisire l'assicurazione che l'attività di verifica delle idoneità rientra fra i compiti svolti dai compartimenti marittimi nell'ambito delle competenze istituzionali e mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 16, che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello stesso Dicastero, nonché, al comma 2, la facoltà per il Comitato di avvalersi di esperti nel settore dei lavori subacquei, condivide le osservazioni formulate dal relatore, atteso che la maggiore spesa derivante dai compensi da corrispondere ai componenti del predetto Comitato, nonché l'avvalimento da parte dello stesso di esperti, risultano difficilmente contenibile nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, attesa la vigente dotazione determinata su esigenze minimali. Nel merito, rinvia a quanto detto con riferimento all'articolo 7 e ribadisce la necessità di apposita relazione tecnica. Riguardo all'articolo 19, che prevede, al comma 2-bis, la possibilità che i corsi finalizzati al rilascio del brevetto subacqueo siano impartiti dagli assessorati regionali, concorda con quanto rappresentato dal relatore e sottolinea come la facoltà, per le regioni, possa considerarsi priva di effetti finanziari soltanto se subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie. Con riferimento all'articolo 23, che prevede, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'istituzione dell'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche per l'addestramento alle attività subacquee, nel condividere quanto osservato dal relatore sulle modalità di attuazione, ribadisce che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi gli oneri e rechi idonea copertura finanziaria, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, appare opportuno modificare il comma 1, con un'opportuna clausola di invarianza.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, propone alla Commissione, alla luce di quanto illustrato dal rappresentante del Governo, di chiedere una relazione tecnica al Governo.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Commissione Finanze (VI)

***VI Commissione - mercoledì 07 Ottobre 2009 - PARERE
FAVOREVOLE CON CONDIZIONI E OSSERVAZIONI***

VI Commissione - martedì 29 Settembre 2009 - ESAME E RINVIO

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

Testo unificato C. 344 Bellotti ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 29 settembre 2009.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione da lui predisposta (*vedi allegato*).

Carmen MOTTA (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e per l'ulteriore approfondimento che ha portato alla predisposizione della proposta di parere appena illustrata. Nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo su tale proposta di parere, sottolinea, tuttavia, l'esigenza di rappresentare alla XI Commissione la necessità di colmare una evidente lacuna del testo in esame. A suo avviso, infatti, le attività di formazione degli operatori subacquei non possono essere demandate completamente a soggetti privati - così come previsto, invece, dal testo approvato dalla XI Commissione -, disconoscendo le competenze regionali ed escludendo perfino la necessità che detti soggetti siano assoggettati a procedure di accredito da parte delle regioni. Pur riconoscendo, infine, che tali profili non sono di stretta competenza della VIII Commissione, ritiene tuttavia che una minore attenzione alle questioni relative alla formazione e alla qualificazione professionale finirebbero, inevitabilmente, per tradursi in un livello più basso di tutela dell'ambiente marino.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, pur condividendo quanto sottolineato dal deputato Motta, ritiene che le questioni sollevate non attengono strettamente alla competenza dell'VIII Commissione. Per queste ragioni ribadisce la proposta di parere precedentemente formulata.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Raffaella MARIANI (PD) sollecita la Presidenza a prevedere con urgenza un'audizione del Ministro dell'Ambiente, peraltro già più volte sollecitata, affinché la Commissione possa essere informata sulle politiche in atto o in programma in materia di difesa del suolo e di gestione dell'emergenza rifiuti. Ritiene che il Ministro dell'ambiente sia l'interlocutore naturale della Commissione e che quindi la sua presenza sia necessaria. Chiede, inoltre, che la Presidenza programmi al più presto un'audizione dei Commissari straordinari per le grandi opere e renda partecipe la Commissione dei lavori preparatori che interessano la predisposizione del regolamento di riforma dell'ISPRA.

Carmen MOTTA (PD) chiede alla Presidenza di interessarsi delle ragioni per le quali il primo finanziamento, pari a 15 milioni di euro, destinato ai territori di Parma, Modena e Reggio Emilia in seguito al terremoto del dicembre scorso, non sia ancora spendibile, manifestando, al riguardo, la situazione di particolare disagio in cui si trovano i comuni della zona, ed in particolare quelli compresi nella provincia di Parma.

Giuseppe SCALERA (PdL) intende porre all'attenzione della Presidenza e della Commissione la perdurante situazione di criticità connessa ai rischi di contaminazione dall'esposizione all'amianto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in relazione a quanto richiesto dal deputato Mariani, ricorda che già nella seduta di ieri è stata sollevata analoga richiesta e che la Presidenza si è impegnata, condividendo, peraltro, alcuni rilievi svolti, per una programmazione il più sollecita possibile di un'audizione del Ministro dell'Ambiente in Commissione. Comunica al deputato Motta che si interesserà della questione sollevata, di cui, peraltro, non era a conoscenza. Sollecita, infine, il deputato Scalera a farsi parte attiva per la risoluzione dei problemi connessi al rischio di contaminazione dell'amianto, anche attraverso la predisposizione di una proposta di legge in materia.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (Testo unificato C. 344 Bellotti e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche»;



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

ritenuto che, con particolare riferimento alla disciplina delle attività subacquee di carattere turistico-ricreativo, il testo esaminato presenti rilevanti profili di connessione con materie che rientrano oggettivamente nella competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, com'è il caso, ad esempio, della tutela dell'ambiente marino e della regolamentazione delle attività all'interno delle aree marine protette previste dalla legge n. 979 del 1982 e dalla legge n. 394 del 1991;

ritenuto, altresì, che la conservazione della vita animale e dell'ambiente naturale, la tutela e il rispetto dello straordinario patrimonio naturalistico e ambientale rappresentato dall'ecosistema marino italiano siano da porre come elementi qualificanti sia delle attività di formazione dei soggetti che intendono svolgere o svolgono professionalmente attività subacquee e iperbariche che delle attività di vigilanza e di verifica degli *standard* professionali di tali soggetti; esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 5, dopo il comma 3, nonché all'articolo 8, dopo il comma 6, siano inseriti due commi del seguente tenore:

«Ciascun compartimento marittimo comunica agli enti gestori delle aree naturali protette rientranti nella circoscrizione territoriale di propria competenza, i nominativi dei soggetti iscritti nel registro e le relative variazioni di dati»;

all'articolo 16, comma 3, in fine, sia inserito un periodo del seguente tenore:

«Il Comitato assicura che nelle attività di formazione e di qualificazione professionale di coloro che svolgono attività subacquee e iperbariche, ovvero prestano servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, sia posta particolare attenzione agli obiettivi della conservazione e della tutela dell'ecosistema marino»;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 16, comma 4, anche alla luce delle modifiche proposte in precedenza, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere una ulteriore lettera al fine di ricomprendere nel Comitato anche un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Commissione Cultura (VII)

VII Commissione - mercoledì 28 Ottobre 2009

PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI E OSSERVAZIONI

VII Commissione - martedì 27 Ottobre 2009 - ESAME E RINVIO

Martedì 27 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.05.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinato.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Claudio BARBARO (PdL), *relatore*, ricorda che il testo unificato sul quale la VII Commissione è chiamata ad esprimere il parere è il frutto di un lungo lavoro di ascolto e di confronto svolto dal Comitato ristretto costituito nell'ambito della XI Commissione. Come ha avuto modo di evidenziare il relatore presso quella Commissione, esso rappresenta il punto di approdo di un lavoro complesso, al quale hanno fornito un contributo le associazioni di categoria e sul quale si è riversato un contributo bipartisan. L'obiettivo del lavoro del Comitato ristretto è stato quello di approdare ad una formulazione condivisa e definitiva, che rappresentasse le esigenze di buona parte del mondo dell'attività subacquea sportiva e che, nel pieno rispetto degli standard e dei parametri internazionali di sicurezza e di qualità, superasse la situazione di disordine e i limiti che sinora hanno minato la corretta organizzazione del settore. Osserva che il testo si suddivide in tre capi. Il primo capo individua l'oggetto e le finalità, nonché l'ambito di applicazione delle disposizioni. Precisa, anzitutto, che la legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere turistico-ricreativi. Rileva, infatti, che, trattandosi di un provvedimento che interviene in ambiti riconducibili alla competenza concorrente di Stato e regioni, la disciplina di dettaglio è riservata alle regioni. Si sancisce, altresì, che l'attività subacquea è libera e che lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, tutelano la parità di condizioni per l'accesso alle strutture, e garantiscono la qualità adeguata dei servizi. Sottolinea che le attività subacquee sono distinte in due diversi settori. Il primo, regolamentato nel



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Capo II, è quello dei lavori subacquei e iperbarici; il secondo, regolamentato nel Capo III, è quello dei servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo. Si prevede, peraltro, che le attività svolte in alcuni comparti particolari, quali Forze armate e di polizia, servizi di protezione civile, strutture giudiziarie e penitenziarie, strutture sanitarie ed ospedaliere, sono regolamentate dalle disposizioni delle relative amministrazioni, anche in deroga alla legge. Parimenti - e questo è un punto particolarmente importante dal punto di vista della competenza della VII Commissione - si assicurano specifiche modalità di applicazione della legge per le scuole e le università, ai sensi dell'articolo 2, comma 2: le modalità saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata.

Segnala quindi che il Capo II individua, anzitutto, le qualifiche di Operatore tecnico subacqueo (OTS) e di Operatore tecnico iperbarico (OTI), all'articolo 4, prevedendo che presso ciascun compartimento marittimo - il compartimento marittimo è l'ambito di competenza delle Capitanerie di Porto e, di norma, ogni compartimento ha sede in un porto - è istituito il relativo registro, parimenti, è previsto un registro delle imprese di lavoro subacqueo, all'articolo 8. In ragione delle competenze della VII Commissione, ricorda che non si soffermerà sulle questioni che riguardano le imprese e il loro ambito di operatività, quanto, piuttosto, su quegli aspetti relativi agli operatori che involgono profili di interesse della Commissione. Per gli operatori, l'iscrizione nel registro degli OTS e degli OTI è condizione per l'esercizio dell'attività a titolo professionale, in base all'articolo 5. Per quanto concerne i requisiti di iscrizione nel registro, all'articolo 6, si richiede - per quanto più specificamente attiene la competenza della VII Commissione - il diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o l'attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli standard internazionali dell'*Health and Safety Executive* e ai requisiti per la formazione professionali previsti dall'articolo 5 della legge n. 845 del 1978 e dalle leggi regionali di attuazione. In alternativa, il testo prevede che è utile aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato. Ritiene si tratti di una formulazione che non appare chiara: sarebbe, quindi, utile che la Commissione di merito specificasse che tipo di titolo si potrebbe utilmente conseguire presso le scuole militari. Anticipa, inoltre, che potrebbe essere utile richiamare l'attenzione della XI Commissione sulla eliminazione della citazione del requisito di cui alla lettera c), vale a dire il diploma della scuola dell'obbligo, osservando, peraltro, che tale dizione andrebbe aggiornata. Infatti, la lettera d) prevede un titolo di studio superiore il cui conseguimento presuppone, ovviamente, il possesso di quello inferiore. In ragione delle professionalità, grande importanza viene data dal testo ai requisiti fisici e alla loro permanenza nel tempo, in base all'articolo 7. È, altresì, istituito il libretto personale degli OTS e OTI, che



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

«raccolge» la storia dell'operatore, delle sue qualifiche e delle sue esperienze, ex articoli 9, 10, 11. Gli articoli dal 12 al 15 recano prescrizioni in materia di rispetto di norme di sicurezza, di svolgimento esclusivamente delle attività corrispondenti ai livelli di qualifica, di autorizzazioni per lo svolgimento di lavori subacquei e di relative sanzioni. L'articolo 16 prevede, invece, la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico che ha il compito di proporre le norme tecniche in materia di procedure operative, procedure di emergenza, attrezzature, medicina, formazione professionale, ai fini della adozione di uno o più decreti. Concludono il Capo II gli articoli 17 - in materia di assicurazione per infortunio - e 18, che reca alcune disposizioni transitorie.

Ricorda quindi che il Capo III reca disposizioni su istruttori e guide subacquee, centri di immersione e addestramento subacqueo e organizzazioni didattiche subacquee. Esse sono applicabili esclusivamente all'ambito turistico-ricreativo e non anche a quello agonistico, come previsto dall'articolo 19, comma 1. Si prevede, anzitutto, che le immersioni subacquee in mare o acque interne finalizzate all'addestramento, alle escursioni, allo studio dell'ambiente, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard stabiliti dall'organizzazione didattica che certifica. Aggiunge che il brevetto è un attestato di addestramento emesso dall'organizzazione didattica medesima, previa frequentazione dei corsi teorico-pratici. I corsi finalizzati al rilascio del brevetto possono essere organizzati anche dagli assessorati regionali alla formazione professionale, avvalendosi delle organizzazioni didattiche che rispondono ai requisiti indicati dall'articolo 23. I brevetti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 23, sono accettati come crediti formativi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi di formazione professionale per OTS. Sul punto, rileva che non è chiaro il riferimento alle graduatorie citate. Il capo II, infatti, non ne parla. Si renderebbe, quindi, necessario sollecitare un approfondimento sul punto da parte della XI Commissione. Si prevede, inoltre, che essi siano utili ai fini del conferimento di incarichi nell'ambito, fra gli altri, delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dei musei, e si rimette alle singole amministrazioni la definizione dei relativi punteggi. Con riferimento a quest'ultima previsione, precisa che sarebbe opportuno invitare la XI Commissione a chiarire l'intendimento: infatti, mentre da un lato si parla di «prerequisiti» - che, come tali, non comporterebbero l'attribuzione di un punteggio - dall'altro si parla, appunto, di punteggi, il che farebbe pensare a titoli di merito e non a requisiti. Al riguardo, comunque, ricorda che le università godono di autonomia statutaria e regolamentare, nonché di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e dell'articolo 6 della legge n. 168 del 1989, che sarebbe opportuno salvaguardare espressamente. Seguono, quindi, varie definizioni, in particolare, è istruttore subacqueo, all'articolo 19, comma 3, chi, in possesso del brevetto, insegna le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo. L'attività può essere svolta in modo autonomo, o all'interno dei centri di immersione o, ancora, all'interno delle



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

organizzazioni senza scopo di lucro, il titolo di studio richiesto per l'esercizio dell'attività è il diploma della scuola dell'obbligo. Al riguardo, ricorda che l'espressione «scuola dell'obbligo» non esiste più nell'ordinamento, essendo stato peraltro elevato l'obbligo fino a comprendere i primi due anni dell'istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006. Occorre, pertanto, suggerire alla XI Commissione la necessità di sostituire le parole «diploma di scuola dell'obbligo» con le parole: «diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione». Aggiunge quindi che è guida subacquea, in base all'articolo 19, comma 4, chi assiste l'istruttore nell'addestramento, ovvero accompagna in immersione persone in possesso del brevetto, l'istruttore può essere anche guida. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo, invece, in base all'articolo 19, comma 5, le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che, disponendo di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale, offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo. L'articolo 21 indica i requisiti per l'apertura e l'esercizio dei centri, che sono tenuti ad avvalersi di istruttori e guide in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, mentre l'articolo 22 indica i requisiti per l'esercizio delle attività da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro. In particolare, segnala che la lettera h) del comma 2 dell'articolo 20 prevede che ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere - oltre agli altri requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 20 - l'idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica e che il riferimento all'Agenzia oltre che alla Federazione certificante amplia la platea dei soggetti in grado di certificare l'idoneità medica, dando la possibilità di svolgere tale funzione anche a soggetti non riconosciuti dal CONI. Ritiene che occorrerebbe quindi specificare che il soggetto certificante deve essere in ogni caso riconosciuto dal CONI o essere convenzionato con un'organizzazione riconosciuta dal CONI. Inoltre, occorre prevedere che l'idoneità medica deve essere accertata con riferimento alla legislazione vigente in materia di attività sportiva agonistica. Sottolinea che sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, le imprese o associazioni, italiane e straniere, che hanno come oggetto sociale principale, anche se non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri di immersione. L'articolo 23 prevede che presso il Ministero dello sviluppo economico sia istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche subacquee. Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale che abbiano le certificazioni EN 14153 e 14413 o ISO 24801 e 24802 o che autocertifichino la loro conformità alle stesse. In quest'ultimo caso, comunque, la certificazione deve essere acquisita entro due anni dalla data di presentazione dell'autocertificazione. Ricorda, infine, che le norme EN richiamate sono le attuali norme tecniche di certificazione di conformità dell'attività subacquea e iperbarica vigenti a livello



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

europeo, in pratica, si tratta delle certificazioni di qualità che le organizzazioni didattiche possono ottenere in relazione ai propri corsi subacquei, nonché scuole e *divingmasters*, cioè istruttori per brevetti subacquei. Ricorda che le norme ISO sono l'evoluzione, a livello mondiale, delle norme europee EN, alle quali il sistema didattico europeo si era conformato - appunto - prima dell'adozione di norme di certificazione a livello internazionale.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame. Valentina APREA, *presidente*, apprezza la relazione del collega Barbaro, concordando in particolare con la necessità di prevedere che l'idoneità medica deve essere accertata con riferimento alla legislazione vigente in materia di attività sportiva agonistica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO 1

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abbinato recante disciplina delle attività subacquee e iperbariche; rilevato che l'articolo 2, non menziona gli enti di ricerca tra i soggetti che devono assicurare specifiche modalità di applicazione della normativa di cui al testo in esame; segnalato che l'articolo 6, comma 1, alla lettera *c*) prevede come requisito per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali il diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti e che l'espressione «scuola dell'obbligo» non esiste più nel nostro ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i primi due anni dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006; evidenziato che l'articolo 19 esclude dall'applicazione delle norme di cui al Capo III riguardanti istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazione didattiche subacquee solo una parte dei soggetti riconducibili all'ordinamento sportivo e occorrerebbe evitare discriminazioni tra i vari soggetti; sottolineato che la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 20, prevede che si fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere - tra gli altri requisiti - il diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero e che l'espressione «scuola dell'obbligo» non esiste più nel nostro ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i primi due anni



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006;

rilevato che la lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 20 prevede che ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere - oltre agli altri requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 20 - l'idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica e che il riferimento all'Agenzia oltre che alla Federazione certificante amplia la platea dei soggetti in grado di certificare l'idoneità medica, dando la possibilità di svolgere tale funzione anche a soggetti non riconosciuti dal CONI;

sottolineato che l'articolo 6, comma 1, alle lettere *d*) ed *e*), per quanto concerne i requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, richiede il diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o l'attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli standard internazionali dell'Health and Safety Executive e ai requisiti per la formazione professionali previsti dall'articolo 5 della L. 845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione (lettera *d*)) o in alternativa, l'aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato (lettera *e*));

rilevato che l'articolo 23 comma 2 prevede che i brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come prerequisito, laddove necessario, per incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni museali e che i punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento;

sottolineato con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 che non è chiaro il riferimento alle graduatorie citate, dato che il capo II non fa riferimento ad esse; che da un lato si parla di «prerequisiti» - che, come tali, non comporterebbero l'attribuzione di un punteggio - dall'altro si fa riferimento a punteggi, il che farebbe pensare a titoli di merito e non a requisiti e che le università godono di autonomia statutaria e regolamentare, nonché di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che sarebbe opportuno salvaguardare espressamente, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 2 dopo le parole «istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado» aggiungere le parole «degli enti di ricerca»;
- 2) all'articolo 6, comma 1, lettera *c*) appare necessario sostituire le parole «diploma di scuola dell'obbligo» con le parole: «diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione»;
- 3) all'articolo 19 comma 1, ultimo periodo, appare necessario sostituire le parole «di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni» con le seguenti «organizzate da Federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e da associazioni e società affiliate ai predetti enti»;
- 4) all'articolo 20 comma 1 lettera *d*), occorre sostituire le parole «diploma di scuola dell'obbligo» con le parole: «diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione»;
- 5) all'articolo 20 comma 2 lettera *h*), dopo le parole «certificante» appare necessario aggiungere le parole «,riconosciuta dal CONI o convenzionata con un'organizzazione riconosciuta dal CONI»;
- 6) all'articolo 20 comma 2, lettera *h*), appare necessario sostituire le parole «non agonistica» con la seguente «agonistica»;

e con le seguenti osservazioni:

- a*) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *e*), appare opportuno specificare che tipo di titolo si potrebbe utilmente conseguire presso le scuole militari;
 - b*) con riferimento all'articolo 23 comma 2, appare opportuno specificare il riferimento alle graduatorie ivi citate e quello ai prerequisiti e ai punteggi; salvaguardando in ogni caso l'autonomia delle istituzioni universitarie.
-

ALLEGATO 2

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione, esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abbinato recante disciplina delle attività subacquee e iperbariche; rilevato che l'articolo 2, comma 2, secondo periodo, non menziona gli enti di ricerca tra i soggetti che devono assicurare specifiche modalità di applicazione della normativa di cui al testo in esame; segnalato che l'articolo 6, comma 1, alla lettera *c*) prevede come requisito per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali il diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti e che l'espressione «scuola dell'obbligo» non esiste più nel nostro ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i primi due anni

dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006;

evidenziato che l'articolo 19 esclude dall'applicazione delle norme di cui al Capo III riguardanti istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazione didattiche subacquee solo una parte dei soggetti riconducibili all'ordinamento sportivo e occorrerebbe evitare discriminazioni tra i vari soggetti;

sottolineato che la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 20, prevede che ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere - tra gli altri requisiti - il diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero e che l'espressione «scuola dell'obbligo» non esiste più nel nostro ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i primi due anni dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006;

rilevato che la lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 20 prevede che ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere - oltre agli altri requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 20 - l'idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica e che il riferimento all'Agenzia oltre che alla Federazione certificante amplia la platea dei soggetti in grado di certificare l'idoneità medica, dando la possibilità di svolgere tale funzione anche a soggetti non riconosciuti dal CONI;

sottolineato che l'articolo 6, comma 1, alle lettere *d*) ed *e*), per quanto concerne i requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, richiede il diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o l'attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli standard internazionali dell'Health and Safety Executive e ai requisiti per la formazione professionali previsti dall'articolo 5 della L. 845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione lettera *d*) o in alternativa, l'aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato lettera *e*);

rilevato che l'articolo 23 comma 2 prevede che i brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come prerequisito, laddove necessario, per incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni museali e che i punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento;



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

sottolineato con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 che non è chiaro il riferimento alle graduatorie citate, dato che il capo II non fa riferimento ad esse; che da un lato si parla di «prerequisiti» - che, come tali, non comporterebbero l'attribuzione di un punteggio - dall'altro si fa riferimento a punteggi, il che farebbe pensare a titoli di merito e non a requisiti e che le università godono di autonomia statutaria e regolamentare, nonché di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che sarebbe opportuno salvaguardare espressamente, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado» aggiungere le parole «degli enti di ricerca»
- 2) all'articolo 6, comma 1, lettera c) appare necessario sostituire le parole «diploma di scuola dell'obbligo» con le parole: «diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione»;
- 3) all'articolo 19 comma 1, ultimo periodo, appare necessario sostituire le parole «di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni» con le seguenti «organizzate da Federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e da associazioni e società affiliate ai predetti enti»;
- 4) all'articolo 20 comma 1 lettera d), occorre sostituire le parole «diploma di scuola dell'obbligo» con le parole: «diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione»;
- 5) all'articolo 20 comma 2 lettera h), dopo le parole «certificante» appare necessario aggiungere le parole «riconosciuta dal CONI o convenzionata con un'organizzazione riconosciuta dal CONI»;
- 6) all'articolo 20 comma 2, lettera h), appare necessario sostituire le parole «non agonistica» con la seguente «agonistica»;
- 7) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera e), appare necessario specificare che tipo di titolo si potrebbe utilmente conseguire presso le scuole militari;

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 23 comma 2, appare opportuno specificare il riferimento alle graduatorie ivi citate e quello ai prerequisiti e ai punteggi; salvaguardando in ogni caso l'autonomia delle istituzioni universitarie.



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Commissione AMBIENTE (VIII)

VII Commissione - martedì 22 Settembre 2009 - NULLA OSTA

Commissione TRASPORTI (IX)

***IX Commissione - mercoledì 07 Ottobre 2009 - PARERE
FAVOREVOLE CON CONDIZIONI E OSSERVAZIONI***

IX Commissione - martedì 06 Ottobre 2009 - ESAME E RINVIO

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

Testo unificato C. 344 Bellotti e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2009.

Jonny CROSIO (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato), evidenziando che tale proposta tiene conto anche delle osservazioni contenute nel documento depositato dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. C. 344 Bellotti e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche» (C. 344 Bellotti e abb.), come risultante dagli emendamenti approvati;
rilevato che il provvedimento in esame disciplina lo svolgimento delle attività subacquee e iperbariche, individuando la normativa di principio e gli obblighi a carico di operatori e imprese che operano nel settore;
considerato che la normativa proposta soddisfa l'esigenza di un corpus normativo organico e sistematico che riunisca l'intera disciplina delle attività subacquee professionali e turistico-ricreative, come richiesto dagli operatori del settore, dalle amministrazioni competenti e dall'utenza e che sarebbe di conseguenza opportuno provvedere all'abrogazione delle vigenti norme che disciplinano la materia, anche al fine di non ingenerare dubbi e incertezze interpretative, introducendo contestualmente le necessarie disposizioni di coordinamento;
rilevato che opportunamente la disciplina proposta prevede la possibilità, per gli operatori nazionali, di svolgere la loro professione anche in altri Paesi dell'Unione europea;
valutata positivamente l'esclusione dalla disciplina proposta delle attività svolte dalle Forze Armate, di Polizia, di protezione civile, nonché di quelle svolte nell'ambito di strutture giudiziarie e penitenziarie ovvero sanitarie ed ospedaliere, che rimangono soggette alla normativa delle amministrazioni di appartenenza;
valutata favorevolmente la previsione dell'istituzione presso le Capitanerie di porto della commissione competente all'esame dei ricorsi relativi agli esiti delle visite sanitarie, nonché la nomina, da parte del capo del compartimento marittimo, di un esperto di medicina subacquea facente parte della suddetta commissione;
ritenuto peraltro, con riferimento al comma 3 dell'articolo 6, che il rilascio del libretto di navigazione agli operatori subacquei e iperbarici professionali che ne facciano richiesta non appare necessario all'espletamento delle attività di tali figure professionali;
ritenuto altresì che l'autorizzazione ai lavori di cui all'articolo 14 debba essere rilasciata dalla Capitaneria di porto, competente per il territorio nella cui giurisdizione i lavori sono da svolgersi, ai soli fini della sicurezza della navigazione;
ritenuto opportuno che il comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche, istituito dall'articolo 16, sia composto anche da un ufficiale superiore del corpo delle Capitanerie di porto, in relazione alle competenze amministrative attribuite dal provvedimento all'autorità marittima;



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. con riferimento al comma 1 dell'articolo 1, che definisce l'ambito di applicazione della legge, si sostituiscano le parole «servizi di carattere turistico-ricreativo» con le seguenti «servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo», in conformità con la definizione recata dal successivo articolo 2;
2. con riferimento alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6, dopo le parole: «o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di sommozzatore», siano inserite le seguenti: «o nel corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera in qualità di operatore nei nuclei subacquei»;
3. con riferimento al medesimo articolo 6, sia soppresso il comma 3;
4. con riferimento all'articolo 14, recante la disciplina delle autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici, dopo le parole: «essere autorizzati» siano inserite le seguenti: «ai soli fini della sicurezza della navigazione»;
5. con riferimento al comma 4 dell'articolo 16, sia aggiunta la seguente lettera: «h) un Ufficiale superiore del corpo delle Capitanerie di porto»;
6. con riferimento all'articolo 18, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: «1-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale regolarmente iscritto nell'ultimo biennio nei registri dei palombari e dei sommozzatori in servizio locale, tenuti dall'autorità marittima, ai sensi rispettivamente dell'articolo 205 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, è iscritto, su richiesta, nel registro di cui all'articolo 5.»
7. con riferimento all'articolo 26, si disponga la soppressione delle figure dei palombari e dei sommozzatori in servizio locale, mediante l'abrogazione del punto 3, primo comma, dell'articolo 116 del codice della navigazione, degli articoli da 204 a 207 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e del decreto ministeriale 13 gennaio 1979;

e con le seguenti osservazioni:

1. valuti la Commissione di merito l'opportunità di recare, al comma 1 dell'articolo 3, l'esplicita definizione dei «lavori subacquei» e di precisare, al medesimo comma, anche attraverso il rinvio ad una normativa tecnica di rango secondario, quali mezzi, strutture o veicoli subacquei possano essere utilizzati dagli operatori subacquei e iperbarici professionali;
2. valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per quanto attiene alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 11, sanzioni amministrative pecuniarie in



CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

sede operativa: Molo Sammuzzo Porto di Palermo – 90139 Palermo
☎091.426935 – 338.3756051 - www.cedifop.it – cedifop@cedifop.it

luogo delle sanzioni penali previste dal provvedimento, almeno per alcune fattispecie meno gravi, quali quella di cui al comma 3;

3. valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare, all'articolo 20, relativo all'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, un numero massimo di allievi;

4. valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, al medesimo articolo 20, la previsione di mezzi di supporto adeguati, anche attraverso un rinvio all'articolo 90 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, che disciplina le norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità di appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

5. valuti la Commissione di merito l'opportunità di equiparare, a fini fiscali, le imprese costituite in forma individuale (istruttori subacquei e guide subacquee) con quelle costituite in forma collettiva, in particolare prevedendo tra i requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 20, l'iscrizione alla Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e la partita IVA.

Commissione ATTIVITA' PRODUTTIVE (X)

X Commissione - martedì 06 Ottobre 2009 - PARERE FAVOREVOLE

Commissione AFFARI SOCIALI (XII)

XII Commissione - mercoledì 14 Ottobre 2009 - PARERE FAVOREVOLE

XII Commissione - martedì 13 Ottobre 2009 - ESAME E RINVIO

Commissione POLITICHE UN. EUROPEA (XIV)

XIV Commissione - mercoledì 07 Ottobre 2009 - PARERE FAVOREVOLE

XIV Commissione - martedì 29 Settembre 2009 - ESAME E RINVIO

Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali

Commissione x Questioni Regionali - martedì 22 Settembre 2009 - PARERE FAVOREVOLE